

COSTITUZIONI DELL'ORDINE DI S. AGOSTINO

PARTE I

LO SPIRITO DELL'ORDINE

CAPITOLO I

ORIGINE, NATURA E CARISMA, FINE E TESTIMONIANZA DELL'ORDINE

1. Tutti i cristiani, in quanto battezzati, sono chiamati alla santità (cf. 1 Tes 4, 3), di cui Cristo è autore e fine¹. Tuttavia la via che conduce alla pienezza della vita cristiana ed alla carità perfetta², non è una sola, perché differenti sono i carismi³. Vi sono alcuni che rispondono alla chiamata del Padre ed alla mozione dello Spirito e, abbracciando i consigli evangelici, si propongono di seguire Cristo più da vicino e di realizzare più pienamente la consacrazione battesimale⁴. Così, nel corso della storia, sotto la spinta dello Spirito Santo, sono sorte diverse famiglie religiose, approvate dall'autorità della Chiesa, desiderose di coltivare la santità cristiana dei suoi membri e promuovere il bene di tutto il Corpo di Cristo, secondo le esigenze dei tempi⁵. In questo modo contribuiscono a manifestare maggiormente il mistero e la missione della Chiesa e perciò cooperano anche a rinnovare la società civile⁶.

Origine

2. Agostino, “membro eminente del corpo di Signore”⁷, insieme agli amici fondò la vita religiosa ispirata alla primitiva comunità cristiana di Gerusalemme⁸, prima, ancora laico, a Tagaste e dopo ad Ippona, presbitero prima e vescovo poi⁹: *secondo la regola stabilita dai santi apostoli*¹⁰. Questo ideale di vita dei servi di Dio, basato sulla scienza, la continenza e l'autentica povertà¹¹, si è esteso per tutta l'Africa settentrionale, dove molti fratelli furono chiamati a svolgere il ministero pastorale nelle comunità cristiane. La formulazione di questo progetto di vita, da lui sperimentato, ci è pervenuto attraverso i suoi scritti, in particolare la Regola ai servi di Dio, nei quali tratta diffusamente della vita monastica. Per questo il nostro Ordine lo riconosce, fin dall'inizio, come Padre, Maestro e Guida spirituale¹², perché da lui ha ricevuto la Regola e il nome, la dottrina e la spiritualità¹³.

3. Nel XIII secolo, secondo le circostanze di tempo, la Sede Apostolica favorì decisamente e attivamente il sorgere degli Ordini Mendicanti. In questo contesto il Papa Innocenzo IV, sulla base

¹ cf. s. 96, 9. LG 40.

² cf. *nat. et gr.* 69, 83.

³ cf. *virg.* 46.

⁴ cf. PC 1 ; Cf. Formula professionis in *Rit OSA*.

⁵ cf. LG 43.

⁶ cf. VC 1.

⁷ POSSIDIUS 18.

⁸ cf. *ibidem*, 2-3.

⁹ cf. *ibidem*, 3. 5. 11.

¹⁰ *ibidem*, 5. cf. s. 355, 2; THOMAS A VILLANOVA, *In Dom. Pentecostes concio*, I, 9: *Opera Omnia*, vol. III, Manilae 1883, 9.

¹¹ POSSIDIUS 11.

¹² *Beatissimus Pater et sacrae nostrae Religionis plantator Augustinus, intendens vitam apostolicam renovare.....*, *Vfr.* I, I, 7.

¹³ M. A. ORCASITAS, *Litterae ad omnes Fratres missae, occasione 750 annorum a fundatione iuridica Ordinis*, in *Acta Ord.* XLII (1994) 39.

della Regola di Sant'Agostino, stabilì le norme perché alcuni gruppi di eremiti della Tuscia potessero unirsi e organizzarsi. Da qui sorse, giuridicamente, l'*Ordine degli Eremiti di Sant'Agostino*, nel mese di marzo del 1244¹⁴. Questo primo nucleo si consolidò e ampliò, con l'aggregazione di altri gruppi simili, nella *Grande Unione*, del 9 aprile del 1256, promossa dal Papa Alessandro IV¹⁵. La cura manifestata dalla Sede Apostolica all'Ordine nel suo sorgere, marcò in modo specifico l'attività del nuovo istituto, che si sentì impegnato al servizio della Chiesa universale. Da qui ha origine anche la fedeltà dell'Ordine ai Sommi Pontefici¹⁶.

Natura e carisma

4. Da questo fondo storico, l'Ordine ritiene essenziali i seguenti elementi che ne costituiscono il carisma: i principi fondamentali provenienti dalla concezione monastica del Vescovo di Ippona¹⁷, le radici eremitiche, i nessi peculiari derivanti dall'intervento della Sede Apostolica¹⁸, la condizione di Ordine Mendicante¹⁹. Questi elementi si sono fusi in maniera tale da costituire l'essenza stessa della nostra fraternità apostolica²⁰.

5. Lungo la nostra storia, avendo come base la dottrina di Sant'Agostino²¹, e in piena consonanza con le radici eremitiche, possiamo cogliere anche una dimensione contemplativa, la quale deve essere rispettata e accolta, come componente della tradizione agostiniana. Il Santo Padre insegna che la vita del monaco deve essere dedicata essenzialmente all'ozio santo²², senza ricercare altro che amare Dio²³, che abita nell'uomo interiore²⁴, il quale, nel riconoscersi immagine di Dio, deve trascendere se stesso per unirsi a Lui²⁵. Nondimeno questo *otium sanctum* non dovrebbe trascurare l'amore del prossimo perché l'amore di Dio e l'amore del prossimo, secondo il pensiero di Sant'Agostino, formano una unità indivisibile²⁶.

6. Il fondamento della vita agostiniana è la vita comune, nella quale tutti i fratelli donandosi gli uni gli altri, costruiscono il cammino verso Dio, nel servizio di tutti e nella comunione dei loro beni, perfezionando se stessi col dono della grazia divina²⁷. Così nella loro vita si riflette il mistero

¹⁴ cf. INNOCENTIUS PP IV, *Incumbit nobis*, 16.XII.1243; *Praesentium vobis*, 16.XII.1243; *Cum vos est*, 26.III.1244; *Cum a nobis*, 28.III.1244; *Cum per dilectum*, 28.III.1244; *Pia desideria*, 31.III.1244; in *Bullarium per. formationis*, 32-36.

¹⁵ cf. ALEXANDER PP IV, *Licet Ecclesiae catholicae*, 9.IV.1256, in *Bullarium*, 128-130. *Iis quae nostri*, 13.VI.1257, in *Anal. Aug.* 3 (1907-08) 29-31.

¹⁶ *Quod ergo ipsa sancta mater ecclesia istum Ordinem per semetipsam quasi a fundamento instituit, magis authenticum aestimo quam quod quicumque homo sanctus hoc fecisset, cum dubium nulli esse liceat ipsam sanctam matrem ecclesiam regi a Spiritu Sancto, et quidquid ab ea instituitur vel statuitur ex instinctu Spiritus Sancti gestum aut editum esse nullatenus dubitatur. Vfr.* 69.

¹⁷ cf. PIUS PP. XII, *Littera Sedulo pietatis*, 2.II.1956, in *Acta Ord.* 1(1956) 3; PAULUS VI, *Littera Ordo Fratrum*, 8.VIII.1968, in *Acta Ord.* 13(1968) 5*. A. LUBIN, *Orbis Augustinianus*, Parisiis 1672, 14. THOMAS DE HERRERA, *Alphabetum Augustinianum*, I, Matriti, 1644, 1-2.

¹⁸ cf. *Vfr.*, I, XIX, 70. PAULUS PP. VI, *allocutio: L'animo nostro*, 30.VIII.1965, in *Acta Ord.* 10(1965) 150.

¹⁹ cf. BONIFATIUS PP. VIII, *Tenore cuiusdam*, 5.V.1298, in *Bullarium*, 46-47.

²⁰ cf. VC 21.

²¹ *Fecisti nos [Domine] ad Te, et inquietum est cor nostrum donec requiescat in Te. conf.* I, 1, 1.

²² *In otium sanctum tuum conferre, atque in ea vita vivere in qua servi Dei monachi vivunt. ep.* CCXX, 3.

²³ cf. *ep.* V.

²⁴ *Tu autem eras interior intimo meo, et superior summo meo. conf.* III, 6, 11.

²⁵ cf. *trin.* XIV, 12, 15-16. *en. Ps.* XLI, 8.

²⁶ cf. *civ.* XIX, 19.

²⁷ cf. *reg.* 4.

trinitario²⁸ ed ecclesiale²⁹, anticipando già in terra la realtà che sperano di godere finalmente nella casa del Padre³⁰.

7. La fraternità deve manifestarsi in modo singolare nell'uguaglianza di tutti i fratelli, superando le distinzioni provenienti da privilegi, situazioni sociali, politiche o economiche³¹; nello stesso tempo tutti, così come sono obbligati a far convergere nella comunità tutte le proprie qualità spirituali e risorse materiali (At. 4, 32.35)³², possano anche ricevere una formazione umana, intellettuale, morale e religiosa che permetta loro di sviluppare i doni ricevuti da Dio³³, tenendo sempre presente il bene comune e le necessità dei singoli³⁴.

8. La comunità non è solo la casa dove si vive o la circoscrizione a cui si appartiene, ma la nostra famiglia è lo stesso Ordine. Come tale, l'Istituzione ed i fratelli sappiano di essere chiamati al servizio della Chiesa Universale³⁵. Per questa ragione, per facilitare l'attività pastorale che risponda meglio alle necessità del Popolo di Dio, i Sommi Pontefici, ci hanno posto sotto la loro diretta dipendenza³⁶, concedendo l'esenzione³⁷dalla giurisdizione dell'ordinario.

9. La nostra configurazione mendicante conferisce all'Ordine delle caratteristiche peculiari: una struttura centralizzata sotto il Priore Generale, che è il segno e il vincolo di unità dell'Ordine, nelle cui mani i singoli emettono la professione religiosa³⁸; la facoltà di servizio non ristretta a limitazioni geografiche, ma disponibile dovunque chiama la necessità della Chiesa e dell'Ordine; l'amore allo studio orientato all'evangelizzazione della cultura attuale; la pratica di vita che sia segno di sobrietà e solidarietà. Tutto questo ci permette di essere al servizio della società, convivendo con essa e proponendo uno stile di vita caratterizzato dalla fraternità³⁹.

10. La struttura giuridica dell'Ordine è l'immagine della nostra fraternità. La potestà suprema di governo spetta al Capitolo generale, che rappresenta la totalità dei fratelli. Di questa potestà partecipano, secondo le Costituzioni, nel loro rispettivo ambito, i Capitoli provinciali, vicariali e locali⁴⁰. Di conseguenza, avendo come fondamento il bene comune, la libera espressione della volontà attraverso il voto e la rappresentanza proporzionale delle circoscrizioni, sono diritti e doveri

²⁸ cf. *Io. ev. tr.* 14, 9; 39, 5.

²⁹ cf. *s.* 103, 3, 4.

³⁰ cf. *Tractatus Augustini episcopi contra paganos* 48, in AUGUSTIN D'HIPPONE, *Vingt-six sermons au peuple d'Afrique*, ed. F. Dolbeau, Paris 1996, 403-404. *b. coniug.* 18, 21.

³¹ cf. *Vfr.* IV, III, 396-398. G. FLETE, *Epist. Ad fratres Prov. Angliae. Epist. Ad magistros. Epist. Ad Provinciale*, in *Anal. Aug.* 18 (1941-42) 310. 314. 322.

³² *Et non dicatis aliquid proprium sed sint vobis omnia comunia.* reg. 4. HERMAN DE SCHILDESCHKE, *Clastrum animae* 775-791, ed. A. ZUMKELLER, *Schriftum und Lehre des H. v. Sch.*, Würzburg 1959, 261-268.

³³ *Sanctius esset non recipere quam receptorum curam negligere.* GULIELMUS DE CREMONA, *Littera: Quum sicut*, V, 1326, in *Anal. Aug.* 4 (1911-12) 31.

³⁴ *Non aequaliter omnibus, quia non aequaliter valetis omnes, sed potius unicuique sicut cuique opus erat.* reg. 4. V, 31.

³⁵ cf. *ep.* 142, 1. *Const. Ratisb.* c. 18, 115-116. *Vfr.* I, I, 7-9.

³⁶ cf. *Vfr.* I, XVI, 57-58.

³⁷ cf. BONIFATIUS PP. VIII, *Sacer Ordo vester*, 21.I.1298; *Inter sollicitudines nostras*, 16.I.1302, in *Bullarium*, 44-45. 50-52. CLEMENS PP. VI, *Ad fructus uberes*, 19.VIII.1347, *Ibid.*, 64-65. LG 45.

³⁸ cf. *Const. Ratisb.* c. 18, n. 117-118. *Rit. OSA*, 220.

³⁹ *Sancta Mater Ecclesia praecipue religiones paupertatis ordinavit: primo, ut dediti studio sacrarum litterarum alios illuminent doctrinae veritate; secundo, ut ipsi regulariter et religiose viventes alios aedificent morum honestate.* AUGUSTINUS DE ANCONA, *Sermo ad clerum*, Roma, Bib. Angélica, Ms. Lat. 158, f. 129r. cf. NICOLAUS PP. IV, *Pium est*, 6.II.1289, in LANGLOIS, *Les registres de Nicol. IV*, Paris 1886, 92, n. 20. JOANNES PP. XXII, *Ex dono caelestis*, 26.V.1324, in L. TORELLI, *Secoli Agostiniani*, V, Bologna 1678, 403. *Const. Ratisb.*, c. 44, n. 467. AEGIDIUS ROMANUS, *littera Inter cetera*, a. 1292, in *Anal. Aug.* 4 (1911-12) 202-204. *Id. Tractatus contra exemptos*, cc. 1. 6, ed. Roma 1555, f. 1r. 4r.

⁴⁰ cf. *Const. Ratisb.*, c. 32, n. 249-260; c. 33; c. 38; c. 40.

basilari e inalienabili dei fratelli dell'Ordine. Tutti sono eleggibili a tutti gli uffici, a meno che non lo impedisca il diritto comune (cf. CIC 654).

11. L'Ordine raccomanda la cura dei fratelli ad altri fratelli che devono dirigerli come figli di Dio⁴¹, seguendo sempre le direttive della regola, delle costituzioni e delle deliberazioni capitolari. Così l'esercizio dell'autorità è un esercizio di obbedienza⁴². Pertanto, non si ritengano soddisfatti perché dominano col potere ma perché servono con amore i fratelli, né questi si sentano privi di ogni responsabilità nella costruzione della comunità, perché tutti insieme devono essere consapevoli del compito di edificare la comunità agostiniana⁴³.

12. I fratelli devono coltivare l'obbedienza senza la quale non si costruisce la comunità; il frutto è lo spirito di amore e di libertà genuina⁴⁴, richiesto dal bene comune, perché tutti insieme siamo responsabili nell'alleviare il peso del superiore⁴⁵, imitando il Cristo obbediente (Fil 2, 8), mostrando di essere lieti di obbedire al superiore che serve i fratelli.⁴⁶

Fine e testimonianza

13. Il fine dell'Ordine consiste nell'essere uniti concordemente in fraternità e amicizia spirituale, cercando e onorando Dio⁴⁷ e lavorando al servizio del suo popolo⁴⁸. Così partecipiamo all'opera di evangelizzazione della Chiesa, portiamo la buona novella "in tutti gli strati dell'umanità e, penetrando nell'intimo con il suo influsso, essa rinnova l'umanità stessa"⁴⁹. Questa è la nostra speciale testimonianza⁵⁰.

14. Per conseguire il fine che ci proponiamo, è necessario osservare quanto segue:

- a) Privilegiare mediante i voti religiosi la nostra consacrazione a Dio, dalla quale sgorgano come da una fonte, la vita comunitaria e l'attività apostolica⁵¹.
- b) Aver cura del culto divino, come espressione della fede che condividono i fratelli nella ricerca di Dio⁵².
- c) Vivere la perfetta vita comune⁵³.
- d) Incrementare l'esperienza di Dio nello studio e nello sviluppo della vita interiore⁵⁴.

⁴¹ cf. *Const. Ratisb.*, c. 31, n. 231.239; c.33, n. 299.

⁴² *In Ordine non est officium potestatis sed caritatis, non honoris sed honoris, non dominii sed servitii. Vfr. II, IV.*

⁴³ cf. *reg.* 26-29; 45-47.

⁴⁴ cf. *Io. ev. tr.* XLI, 8.

⁴⁵ cf. *reg.* 47.

⁴⁶ cf. *reg.* 44. *Const. Ratisb.* c. 31, n. 224 – 225; c. 33, n. 280; c. 40, n. 408.

⁴⁷ cf. POSSIDIUS 3. *conf.* 4, 8, 13. *ep.* 155, 1. *en. Ps.* 132, 1. s. 350, 3. FERRANDUS, *Vita Fulgentii Ruspensis*, ed. P. G.-G. Lapeyre, Paris 1929, c.12, 65. HERMAN DE SCHILDESCHÉ, *Sermo de S. Augustino*, 404, in A. ZUMKELLER, *Schriftum*, 120.

⁴⁸ cf. *reg.* 3. *Io. ev. tr.* 57, 6.

⁴⁹ cf. EN18.

⁵⁰ "Magnificate Dominum mecum, et exaltemus nomen eius in unum. ... Ergo rapite quos potestis, hortando, portando, rogando, disputando, ratiotem reddendo, cum mansuetudine, cum lenitate: rapite ad amorem; ut si magnificant Dominum, in unum magnificent" ». en Ps. 33/II, 7. cf. *ib.* 6. s. 78, 6.

⁵¹ cf. *virg.* 8, 8. s. 355, 2. *en Ps.* 131, 5. HERMAN DE SCHILDESCHÉ, *Clastrum animae*, 772-823, en A. ZUMKELLER, *Schriftum*, 260-283.

⁵² cf. *Const. Ratisb.*, c. 1, n. 6-8; c.6, nn. 36-37. *Const. OESA 1581*, 1, c. 1, p. 1. *op. mon.* 29, 37. *ep.* 130.

⁵³ s. 355-356. FERRANDUS, *Vita Fulgentii*, c. 24, 115. *Const. Ratisb.* c. 18, n. 117. PC 9, 12, 15. PO 8, 10. AG 18, 40.

⁵⁴ cf. *Const. Ratisb.* c. 17, n. 113; c. 36, n. 345. *Const. OESA, 1581*, III, c. 4, 86-87. *ep.* 21, 3. *ep.* 137, 3. *ep.* 48. *op. mon.* 29, 37. *trin.* 14, 1, 3. *doctr. christ.*, 2, 39, 58. POSSIDIUS 3. 11. FERRANDUS, *op. cit.*, c. 11, 61; c. 24, 115. *Religiosi autem pauperes totam suam vitam ordinant, ut studiosi et sapientes fiant.* AEGIDIUS ROMANUS, *Tractatus*, f. 4r, cf. *Ibid.* 1r. *Vfr.* II, XXV. XXVI.

- e) Sviluppare l'attività apostolica secondo le necessità della Chiesa e della società⁵⁵.
f) Dedicarsi diligentemente al lavoro, sia manuale che intellettuale, per il bene della comunità⁵⁶.

15. Il titolo ufficiale della nostra fraternità è *Ordo Sancti Augustini*, che può esprimersi con l'abbreviazione O.S.A o OSA⁵⁷. Nostro simbolo è lo stemma: sul libro aperto figura il cuore trafitto dal dardo della carità⁵⁸. L'abito, segno della nostra consacrazione, confezionato nella forma tradizionale, consta di tunica e cappuccio, di colore nero o bianco, con la cintura di pelle nera⁵⁹.

Capitolo II

LA SPIRITUALITÀ DELL'ORDINE

16. La spiritualità dell'Ordine, i cui tratti principali sono qui presentati, proviene dalla sequela di Cristo, secondo gli insegnamenti del Vangelo e l'azione dello Spirito Santo. Principale punto di riferimento è il magistero e l'esempio di Sant'Agostino, completato con la tradizione dell'Ordine. Codice fondamentale di questa spiritualità è la Regola che deve orientare la vita e la nostra azione. La spiritualità agostiniana, sviluppata nel corso dei tempi e arricchita dall'esempio e dalla dottrina dei nostri predecessori, si deve adattare alle circostanze di tempo, luogo e cultura, in conformità al dettame del carisma dell'Ordine.

Aspetto evangelico ed ecclesiale

17. Norma fondamentale della vita religiosa è la sequela di Cristo⁶⁰ proposta dal Vangelo⁶¹, che ci spinge all'amore secondo la nostra particolare consacrazione. Per questo motivo si ami innanzitutto Dio e poi il prossimo (cf. Mt 22, 40)⁶², norma suprema del Vangelo e mandato di Cristo ai suoi discepoli, a imitazione della primitiva comunità della Chiesa di Gerusalemme, costituita sotto i santi Apostoli (cf. At 2, 42-47)⁶³.

18. Amare Cristo significa amare la Chiesa⁶⁴, suo corpo⁶⁵, madre dei cristiani⁶⁶ e depositaria della verità rivelata⁶⁷. Nella Chiesa “*siamo diventati Cristo. Perché se egli è il Capo, noi siamo le membra*”⁶⁸, perché “*il Cristo totale è capo e corpo*”⁶⁹. Siamo, pertanto, segno dell'unione intima con Dio e fermento di unità di tutto il genere umano⁷⁰.

⁵⁵ *Praedicate ergo Christum ubi potueritis, quibus potueritis, quomodo potueritis. Exigitur a vobis fides, non eloquentia, fides de vobis loquatur, et Christus loquitur. Si enim est in vobis fides, habitat in vobis Christus. Incipit tractatus de dominico octavarum sanctae paschae.* II, 19, 2, In *Sermones Moriani ex collectione Guelferbyтана: Sancti Augustini sermones post maurinos reperti*, cur. G. Morin, Roma, 1930, 503.

⁵⁶ cf. *op. mon.*; *Const. Ratisb.* c. 2, n. 14.

⁵⁷ Durante quasi tutta la sua storia il nome ufficiale del nostro Ordine fu *Ordo Eremitarum Sancti Augustini* O.E.S.A. Però fino a questo momento non si usava l'abbreviazione O. S. A. Nelle varie lingue l'uso ha diverse formule.

⁵⁸ *Sagittaveras tu [Domine] cor nostrum caritate tua. conf. 9, 2, 3.*

⁵⁹ cf. CIC, 669, 1. PC 17.

⁶⁰ Cf. RdC n. 22.

⁶¹ Cf. PC 2a.

⁶² Cf. *reg.* 1; PC 6.

⁶³ Cf. s. 350 A; *cons. ev.* 1, 1, 1; s. 265; s. 350 ; 350 A.

⁶⁴ Cf. *en. Ps.* 88, 2, 14.

⁶⁵ Cf. s. 267, 4.

⁶⁶ Cf. *mor.* 1, 30, 62.

⁶⁷ Cf. *en. Ps.* 30, 2, 4.

⁶⁸ *Io. ev. tr.* 21, 8.

⁶⁹ s. 133, 8.

⁷⁰ Cf. LG 1.

19. La vita cristiana si rinnoverà ogni giorno in noi e fiorirà nell'Ordine se ognuno di noi “leggerà avidamente, ascolterà devotamente e approfondirà con entusiasmo” le Sacre Scritture, soprattutto il Nuovo Testamento⁷¹. Infatti “*quasi in ogni pagina non suona altro che Cristo e la Chiesa*”⁷². Ricordino inoltre i fratelli che alla lettura della Sacra Scrittura deve accompagnarsi la preghiera affinché si realizzi il dialogo di Dio con l'uomo⁷³.

20. L'Eucaristia è il sacrificio quotidiano della Chiesa, Corpo di Cristo, che offre a Dio se stessa in lui⁷⁴. Come conseguenza, tutti noi che ci siamo consacrati a Cristo, amato sopra tutte le cose, dobbiamo sentire l'amore che infiammò sant'Agostino verso tanto sublime mistero, che significa e realizza l'unità della Chiesa nell'armonia della carità⁷⁵, e stimola l'attività apostolica e l'impegno nel mondo e nella storia.

21. Noi tutti, membra del Cristo totale, siamo uniti con Maria, madre di Gesù. Maria è segno della Chiesa: “*ella mise al mondo fisicamente il capo di questo corpo; la Chiesa genera spiritualmente le sue membra*”⁷⁶. Per la sua fede integra, la speranza ferma e la carità sincera⁷⁷, Maria ci accompagna sempre mentre siamo pellegrini in questa vita e sostiene il nostro apostolato.

Ricerca di Dio ed interiorità

22. A Dio tendiamo continuamente ed insaziabilmente, consapevoli o no⁷⁸, per godere del bene infinito che sazi il nostro desiderio di felicità, perché ci ha fatti per sé e il nostro cuore è inquieto finché non riposa in lui⁷⁹. Per questo motivo la nostra principale comune occupazione è cercarlo senza fine perché si deve amare senza fine⁸⁰. Ma non possiamo cercare insieme Dio se non in Cristo Gesù, Verbo che si è fatto carne per noi e per noi divenisse via, verità e vita, di modo che, partendo dalla carne visibile, giungiamo al Dio invisibile⁸¹. La preghiera personale e comunitaria, lo studio e la cura della scienza, la riflessione sulle realtà del nostro tempo e lo stesso apostolato, sono dimensioni imprescindibili di questa ricerca, perché ci apre ai problemi che agitano la nostra società. Infatti niente di ciò che è umano ci è estraneo, al contrario ci immerge maggiormente nel mondo, che è l'ambito dell'amore di Dio (Cf. Gv 3, 16) e dell'incontro con lui.

23. Solo in Dio troviamo la felicità piena e definitiva, poiché siamo stati creati a sua immagine e somiglianza. Attraverso la via dell'interiorità siamo capaci di conoscerlo ed amarlo⁸² e diventiamo partecipi di lui⁸³. È pertanto necessario ritornare sempre in noi stessi e, penetrando nel nostro intimo, impegnarci diligentemente a purificare il cuore affinché, pregando con desiderio ininterrotto, arriviamo a Dio: “*Non uscire fuori di te, rientra in te stesso; la verità abita nell'uomo interiore. E se ti accorgi che la tua natura è mutevole, trascendi te stesso... Tendi dunque là dove lo stesso lume della ragione riceve luce*”⁸⁴. La luce del maestro interiore illumina allora la realtà

⁷¹ Cf. *ep.* 132; *Const. Ratisb.*, c.17, 113.

⁷² s. 46, 33.

⁷³ DV 25.

⁷⁴ Cf. *civ.* 10, 6; LG 7; EE 23.

⁷⁵ Cf. s. 272; 57, 7; 228 B, 3.

⁷⁶ *virg.* 2, 2.;cf. LG 53.

⁷⁷ Cf. LG 64; VC 112.

⁷⁸ Cf. *sol.* 1, 1, 2; THOMAS A VILLANOVA, *Sermo funebris*, 5: *Opera omnia*, vol. VI, Manila 1897, 388.

⁷⁹ Cf. *conf.* 1, 1, 1.

⁸⁰ Cf. *en. Ps.* 104, 3.

⁸¹ s. 169, 13.

⁸² Cf. GS 12.

⁸³ Cf. *trin.* 13, 8, 11; AEGIDIUS ROMANUS, *De laudibus div. sapientiae*, 1, Roma 1555, f. 21r.; LG 2.

⁸⁴ *vera. rel.* 39, 72; cf. *sol.* 2, 1, 1; *ep.* 10; *conf.* 3, 6, 11; AEGIDIUS ROMANUS, *Op. cit.*, 1, f. 211r.; THOMAS A VILLANOVA, *In fest. S. Catarinae concio* 1, 5: *Op. cit.*, vol. V, Manilae 1884, 463-464; GS 14.

temporale, rendendo possibile l'autentica contemplazione agostiniana, che nell'uomo scopre l'immagine di Dio, nella Chiesa il Cristo totale, nella storia la speranza di giungere alla pace della patria.

24. È necessario che ognuno lavori accuratamente al rinnovamento interiore, perché, secondo Agostino, “*chi ti ha fatto senza di te, non ti giustifica senza di te*”⁸⁵. Il rinnovamento iniziale si realizza con la grazia del Battesimo, mediante il quale, “*rivestendoci dell'uomo nuovo, ci rivestiamo di Cristo attraverso la fede*”⁸⁶ e diventiamo figli di Dio. Questo rinnovamento continuamente si perfeziona durante tutta la vita, e sarà tanto più perfetto quanto più diverremo simili a Dio per mezzo della conoscenza e soprattutto dell'amore⁸⁷. In questo modo rinnoveremo la sua immagine e ci avvicineremo al Padre guidati dalla verità di Cristo e spronati dall'amore dello Spirito Santo che fa di tutti noi una sola cosa nel cammino verso Dio (cf. Rom 5, 5)⁸⁸.

Comunione di vita

25. L'amore proviene da Dio e a Dio ci unisce: mediante questo processo unificatore, che supera le nostre divisioni, diventiamo uno, fino a quando Dio sarà tutto in tutti (cf. 1Cor 15, 28)⁸⁹. Questa comunione di vita, che Agostino ci propone secondo la primitiva comunità apostolica (Cf. At 2, 42-47) è un anticipo dell'unione piena e definitiva in Dio e un cammino verso di essa. Benché questa “*santa comunione di vita*”⁹⁰ tra i fratelli sia dono di Dio⁹¹, ognuno di noi deve impegnarsi intensamente a perfezionarla, fino ad ottenere l'unità nell'amore⁹², che sussisterà nella città celeste, composta di molte anime: “*sarà il perfezionamento della nostra unità dopo questo pellegrinaggio*”⁹³. Le nostre comunità si preoccupino di essere in terra segno di questa unità, avendo come ideale la perfetta comunità dell'indivisa Trinità⁹⁴.

26. La comunità è l'asse portante, intorno al quale si articola la vita religiosa agostiniana: comunità di fratelli che vivono unanimi nella casa, uniti in una sola anima e in un sol cuore, cercando insieme Dio, e aperti al servizio della Chiesa⁹⁵.

27. Considerando diligentemente il proposito di sant'Agostino e la tradizione dell'Ordine, “vediamo che ha basato tutta la sua concezione di vita religiosa sulla comunità o, più precisamente, sulla “comunione”⁹⁶: comunione cioè “della coabitazione locale...dell'unione spirituale...del possesso temporaneo... della distribuzione proporzionale”⁹⁷. A questa quadrupla comunione si riducono, in ultima analisi, “tutte le leggi dell'Ordine contenute sia nella Regola che nelle Costituzioni”⁹⁸.

⁸⁵ s. 169, 13.

⁸⁶ *trin.* 12, 7.

⁸⁷ Cf. *ep.* 92, 3; 187, 6; s. 117, 3; *en. Ps.* 94, 2-4; *trin.* 9, 11, 16; 12, 7, 10; 13, 1, 2; 14, 19, 25; 15, 18, 32; *Io. ev. tr.* 96, 4; AEGIDIUS ROMANUS, *Op. cit.*, 15, Roma 1555, f. 31r.; GS 22.

⁸⁸ Cf. *c. ep. Pel.* 4, 5, 11.

⁸⁹ Cf. DCE 16-18.

⁹⁰ *op. mon.* 16, 17.

⁹¹ Cf. *en. Ps.* 132, 10; *ep.* 210, 1; 211, 2.

⁹² Cf. *en. Ps.* 140, 3; *ep. Io. Tr.* 2, 3; 10, 3; *c. litt. Pet.* 2, 72, 173.

⁹³ *b. coniug.* 18, 21.

⁹⁴ Cf. *ep.* 238, 16; *Io. ev. tr.* 14, 9; HERMAN VON SCHILDESCHE, *Contra hereticos*, en A. ZUMKELLER, *Schriftum und Lehre des H. V. Sch.*, Würzburg 1959, 176; GS 24.

⁹⁵ Cf. *reg.* 1; *en. Ps.* 132.

⁹⁶ *Vfr* 1, 1.

⁹⁷ *Ibid.*, pp. 7-8.

⁹⁸ *Ibid.*, p. 9.

28. Emerge la comunione spirituale, senza la quale vale poco la comunione della coabitazione locale. “*Se siamo riuniti insieme corporalmente, dobbiamo esserlo anche spiritualmente. A nulla vale infatti se ci accoglie un’unica casa e ci separa una diversa volontà. Dio infatti bada più all’unità dello spirito che del luogo*”⁹⁹. “*Molti corpi, ma non molte anime; molti corpi, ma non molti cuori*”¹⁰⁰: tali dobbiamo essere perché le nostre anime “*non siano molte, ma una sola anima, l’unica anima di Cristo*”¹⁰¹. Ciò si deve intendere “*non solo in riferimento all’unione pacifica e concorde, ma indubbiamente anche in riferimento all’unità di intenzione, di attività intellettuale e di affetto cordiale, affinché in tutte queste cose i fratelli appaiano uno solo*”¹⁰².

29. La comunità è frutto della carità che genera e alimenta la fedeltà, la fiducia, la sincerità e la mutua comprensione. La carità ci unisce in Cristo mediante lo Spirito Santo¹⁰³, aiutandoci a riconoscere le manifestazioni dell’amore di Dio in mezzo agli avvenimenti e alle circostanze della vita¹⁰⁴. Così nell’unità della carità comunichiamo agli altri i doni che noi stessi riceviamo e sono a nostra disposizione¹⁰⁵. La comunità agostiniana stima e offre a Cristo quanto ha valore: da Lui procedono tutti i beni e in Lui saranno ricapitolate tutte le cose (cf. Ef 1, 10).

30. L’amicizia in Cristo non solo facilita lo sviluppo della personalità di ognuno, ma aumenta anche la libertà nella stessa comunità, nella quale la sana apertura di mente promuove il libero dialogo e permette di godere della necessaria autonomia per meglio poter servire Dio¹⁰⁶: “*A nessuno sia preclusa la possibilità di avere una opinione contraria, quando senza pericolo per la fede possiamo pensare in modo diverso... perché il nostro intelletto non è stato catturato in ossequio all’uomo, ma in ossequio a Cristo*”¹⁰⁷.

31. Per conservare e aumentare l’unione dei fratelli non manchi mai la preghiera, che è il mezzo migliore e che più adeguatamente manifesta e favorisce l’effusione e l’unità della carità mediante la preghiera comune¹⁰⁸. Di conseguenza la preghiera comune scaturisce dalla profonda ed intima comunione dei fratelli, invitandoci a riflettere sull’orazione del cuore, per conoscere quanto siamo progrediti in essa e stimolarci più efficacemente a intensificarla¹⁰⁹: “*Tutta la nostra vita sarà preghiera se si riferisce solo a Dio e non ad altro*”¹¹⁰.

32. L’umiltà e la povertà costituiscono la base della nostra vita comune e spirituale¹¹¹: sono così intimamente compenetrati che nessuno si può chiamare “povero di Dio”, come lo fu Agostino, senza essere umile¹¹². In virtù della povertà e dell’umiltà consideriamo tutti i nostri beni, materiali e spirituali, come beni di tutti, perché non li abbiamo in proprietà, ma ci sono assegnati da Dio da

⁹⁹ HUGO DE S. VICTORE, *Expositio in Regulam*, 1. Hoc opus consideratum est in Ordine usque ad annum 1685 commentarium officiale in *Regulam*.

¹⁰⁰ *en. Ps.* 132, 6.

¹⁰¹ *ep.* 243, 4; cf. *ep. Io. tr.* 10.8.

¹⁰² HERMAN VON SCHILDESCHKE, *Sermo de s. Augustino*, ed. A. ZUMKELLER, *Op. cit.*, 120.

¹⁰³ Cf. *conf.* 4, 4.

¹⁰⁴ Cf. ET 44.

¹⁰⁵ Cf. *sol.* 1, 12, 21; 1, 13, 22.

¹⁰⁶ Cf. *ep.* 243, 6; 220, 12; *op. mon.* 25, 33; 26, 35; 28, 36;

¹⁰⁷ AEGIDIUS ROMANUS, *De gradibus formarum*, 2, 6.

¹⁰⁸ Cf. *en. Ps.* 132, 13.

¹⁰⁹ Cf. *ep.* 130, 18.

¹¹⁰ Cf. SIMON DE CASSIA, litt. *Ancillis Christi*, ed. N. MATTIOLI (ed.), *Scritti editi e inediti*, Roma 1898, 498.

¹¹¹ Cf. CGI 1974, *Documentum Capituli*, Act. Ord., 19 (1974) 222*-242*; CGI 1980, *Documentum Capituli*, Act. Ord. 25 (1980) 153*-155*.

¹¹² Cf. POSSIDIUS 31; *en. Ps.* 71, 3; 131, 26; 139, 27; 141, 5; s. 124, 5; s. 356, 9; *Vfr.* 2, 7, 111-118.

amministrare¹¹³. Tutti siamo mendicanti di Dio¹¹⁴, consapevoli che le vere ricchezze sono quelle che, una volta possedute, non si possono perdere¹¹⁵. Usiamo quindi i beni della terra come mezzi lungo il cammino verso la patria¹¹⁶, sotto la guida della carità, che si esprime, in primo luogo, nella giustizia¹¹⁷. In questo modo la povertà individuale e comunitaria e l'umiltà appaiono come segno dell'unità nella carità, che fa della nostra famiglia religiosa il tempio di Dio che tutti dobbiamo onorare; perché “*non solamente siamo tempio di Dio singolarmente, ma lo siamo anche tutti insieme*”¹¹⁸. Più ancora, la misura del nostro progresso si giudica dal grado di dedizione individuale alle cose comuni¹¹⁹.

33. La comunità agostiniana è chiamata ad essere segno profetico nel mondo, divenendo, con la sua vita fraterna, fonte di comunione e motivo di speranza¹²⁰.

34. Non saremo capaci tuttavia di osservare tutto questo se non abbracciamo, per amore di Cristo, la nostra croce quotidiana, “*con ogni umiltà, mansuetudine e pazienza, sopportandovi a vicenda con amore, cercando di conservare l'unità dello spirito per mezzo del vincolo della pace*” (Ef. 4, 2-3; cf. Gal. 6, 2). Non avremo niente da sopportare vicendevolmente nella città futura quando il Signore ci avrà purificati in modo tale che “*Dio sarà tutto in tutti*” (cf. 1 Cor. 15, 28)¹²¹. Ma ora, mentre siamo pellegrini, non possiamo seguire il Signore se non portando la croce (cf. Lc 9, 23-24), con l'amore di Dio e del prossimo.

Servizio alla Chiesa ed evangelizzazione-

35. Seguendo l'esempio di Sant'Agostino, l'amore della Chiesa ci sprona ad essere totalmente disponibili alle sue necessità¹²², accettando i lavori che ci chiede¹²³, secondo il carisma dell'Ordine. I fratelli tengano presente che questa disponibilità a servizio della Chiesa, è tra le caratteristiche particolari della nostra spiritualità. Inoltre, l'apertura al mondo ci fa sentire davvero solidali verso l'intera famiglia umana e coinvolti nelle sue vicende¹²⁴, mostrandoci particolarmente attenti alle necessità dei poveri e di quanti soffrono grandemente, consapevoli che quanto più siamo uniti a Cristo tanto più fecondo sarà il nostro apostolato¹²⁵.

36. L'esercizio dell'apostolato come servizio di carità¹²⁶, deve nascere quasi come una necessità di trasmettere agli altri le ineffabili ricchezze di Cristo (cf. Ef. 3, 8), che i fratelli acquisiscono in comunità e, per mezzo di essa, partecipano agli altri. L'apostolato agostiniano è quindi un'attività esterna che promana da una profonda vita interiore e da una solida vita comunitaria. L'apostolato

¹¹³ en. Ps. 125, 13; 103, s. 2, 11; 129, 4; 130, 6; 106, 14.

¹¹⁴ Cf. s. 56, 9.

¹¹⁵ Cf. s. 113, 5.

¹¹⁶ Cf. *doctr. chr.* 1, 3, 3.

¹¹⁷ Cf. en. Ps. 147, 12; ep. 153, 26; s. 206, 2.

¹¹⁸ en. Ps. 131, 5; cf. *civ.* 10, 2; HUGO DE S. VICTORE, *Expositio in Regulam*, 2; ALPHONSUS DE OROZCO, *Certamen bonum*, tract. 1, c.2, Guadalupe 1887, pp. 53-54.

¹¹⁹ Cf. *reg.* 31.

¹²⁰ Cf. CGO 1995, *Documentum Capituli*, Acta Ord. 45 (1996) 147*; CGI 1998, *Documentum Capituli*, Acta Ord. 48 (1998) 73.76-81.

¹²¹ ep. 243; cf. s. 103-104; en. Ps. 132.

¹²² Cf. *civ.* 19, 19.

¹²³ Cf. ep. 48, 2; 243, 6-8.

¹²⁴ Cf. PC 1-3.

¹²⁵ Cf. PC 1.

¹²⁶ Cf. DCE 19; *c Faust*, 22, 58; 22, 54; ep. 21, 3; 48, 1; 95, 9; *conf.* 11, 2; *civ.* 19, 19; POSSIDIUS 24; en. Ps. 54, 8; s. 339, 4.

dei singoli riceve sostegno dalla comunità e ad essa si appoggia: siamo tutti apostoli perché tutti preghiamo, lavoriamo e ci sosteniamo a vicenda.

37. Dobbiamo considerare l'apostolato parte integrante della nostra vita religiosa, che si fa missione come è stata l'intera vita di Gesù¹²⁷. Le opere apostoliche sono espressione e incremento della carità di Cristo, di cui seguiamo l'esempio con quello dei suoi Apostoli, sia nella contemplazione che nell'annuncio del Regno di Dio¹²⁸. Per questo in tutto dobbiamo mostrare Cristo umile e sincero, semplice e prudente, paziente e gioioso, sottomesso alla volontà del Padre e fiducioso nella sua provvidenza.

38. Attraverso l'apostolato partecipiamo alla missione universale della Chiesa che annuncia il Regno a tutte le creature¹²⁹. Spinti dalle esigenze della carità e della fraternità, con la vita e il lavoro, comunichiamo agli altri quello che Dio si è degnato di operare in noi e nella nostra comunità¹³⁰, coscienti che l'opera fondamentale dell'apostolato consiste nell'occuparci sempre di ciò che siamo dentro la Chiesa¹³¹. Per questo non dobbiamo mai dimenticare che la stessa vita comunitaria è il valore evangelico essenziale che esige la nostra totale dedizione¹³². In essa troviamo il fondamento e il sostegno del nostro servizio alla Chiesa e al mondo.

* * *

39. Infine, affinché il nostro Ordine proceda sempre secondo la sua genuina spiritualità, i fratelli rendano *“un servizio libero a Dio”*¹³³, non perché costretti dalla necessità, ma perché mossi dalla carità e, senza ricercare la propria giustizia (cf. Rom 3, 10-20; Gal 2, 16), facciano ogni cosa per la gloria di Dio, che opera tutto in tutti (cf. 1 Cor 12, 6). Siano convinti che *“è pure per grazia di Dio che i fratelli vivono insieme, non per le loro capacità, né per i loro meriti, ma per dono suo”*¹³⁴. In tal modo si adempirà quanto è detto nella Regola, di osservare tutto per amore *“come innamorati della bellezza spirituale... non come servi sotto la legge, ma come figli sotto la grazia”*¹³⁵. Gratuitamente creati e redenti, gratuitamente chiamati e giustificati, ringraziamo Dio, e adempiamo in pace e umiltà la nostra missione, gioiosi nella speranza e in attesa della *“corona della vita”* (Ap 2, 10) con cui Dio, premiando le nostre opere buone, non coronerà altro in noi se non i suoi stessi doni¹³⁶.

CAPITOLO III

DIMENSIONI DELLA FAMIGLIA AGOSTINIANA

Famiglia Agostiniana

40. L'Ordine di Sant'Agostino è formato da:

- a) frati, professi e novizi, membri delle diverse circoscrizioni dell'Ordine;
- b) monache Agostiniane contemplative, appartenenti ai Monasteri dell'Ordine, (Cost. n. 43);
- c) laici membri delle Fraternità Secolari Agostiniane, legittimamente erette dal Priore Generale (Cost. n. 45, 46, 47).

¹²⁷ Cf. VC 72.

¹²⁸ *Vfr.* 1, 11.

¹²⁹ Cf. LG 1; EN passim.

¹³⁰ POSSIDIUS 3, 1.

¹³¹ Cf. RD 15.

¹³² Cf. T.TACK, *La comunità agostiniana e l'apostolato*. Acta Ord. 19 (1974) 27-36; VFC 2, 54.

¹³³ *ep.* 126, 7; cf. *mor.* 1, 33, 70.

¹³⁴ *en. Ps.* 132, 10.

¹³⁵ *reg.* 8.

¹³⁶ Cf. *conf.* 9, 13, 34; *en. Ps.* 70, 5; 102, 7; 144, 11; *ench.* 107; *gest. Pel.* 14, 35; *ep.* 194, 5, 19.

Questi tre rami, secondo i decreti delle Costituzioni e degli Statuti che li reggono, sono soggetti al Priore Generale, che ha la facoltà di erigere e sopprimere le comunità e le fraternità, ed anche di provvedere alla redazione e approvazione delle Costituzioni e degli Statuti.

41. La Famiglia Agostiniana¹³⁷ comprende, oltre questi tre rami, anche altri gruppi:

- a) Istituti Religiosi, maschili e femminili, aggregati formalmente all'Ordine, per decreto del Priore Generale (Cost. n. 48);
- b) altri gruppi di laici agostiniani (Cost. n. 49);
- c) fedeli affiliati all'Ordine (Cost. n. 50).

L'unione dell'Ordine con tutti questi gruppi è un'unione spirituale di proficua collaborazione. Tutti questi, uniti da uno stretto vincolo spirituale, costituiscono un solo corpo sotto un solo padre, S. Agostino; seguono simili riti liturgici e partecipano a benefici spirituali pressoché uguali; ma soprattutto perseguono l'identico fine o ideale, cioè "*l'edificazione del corpo di Cristo*" (Ef. 4, 12) con un'anima sola e un sol cuore protesi verso Dio.

42. Molte famiglie religiose nel corso dei secoli hanno abbracciato volentieri la Regola del S. P. Agostino. Alcune hanno preso il nome da lui e si propongono di imitarne il tenore di vita; altre, invece, si sono impegnate semplicemente a condurre una vita ispirata alla sua Regola. Il nostro Ordine è unito a tutti questi Istituti con un legame di fraternità, legame che desidera continuare a rinsaldare. D'altra parte, l'Ordine intende stringere rapporti di particolare collaborazione con le altre famiglie religiose che si ispirano alla spiritualità di sant'Agostino. Ugualmente, al fine di essere coerente con la sua tradizione, l'Ordine intende rafforzare con particolare impegno l'antichissimo legame con gli Ordini mendicanti, o di fraternità apostolica¹³⁸.

Le suore di vita contemplativa

43. Le suore di vita contemplativa, sia di clausura papale che costituzionale, occupano un posto eminente nell'Ordine. Molte di loro furono unite ad esso con vincolo giuridico fin dai tempi vicini alla Grande Unione, per poter "servire meglio Dio seguendo la Regola di S. Agostino, secondo il genere di vita e la dottrina del nostro Ordine"¹³⁹, "ricercando e onorando Dio e lavorando con tutte le forze al servizio del popolo di Dio, insieme, concordemente, nella fraternità e nell'amicizia spirituale"¹⁴⁰. "Questo fine si consegue attraverso la consacrazione a Dio mediante i voti Religiosi; il culto divino, particolarmente quello liturgico; la vita comune nella fraternità e l'amicizia; l'impegno comunitario e personale per la vita interiore e per lo studio; la dedizione al lavoro, sia manuale che intellettuale"¹⁴¹. Come espressione del Cristo totale, collaborano alacremenente con noi nel soccorrere alle necessità della Chiesa e dell'Ordine, in tal modo che in noi esercitano l'apostolato, mentre noi per opera loro diventiamo più attivamente contemplativi¹⁴². Le suore dei monasteri che sono sotto la giurisdizione dell'Ordine, sono tenute ad obbedire al Priore Generale secondo le proprie Costituzioni.

¹³⁷ Cf. IULIUS PP. II, *Prae ceteris*, in *Bullarium*, 214.

¹³⁸ Cf. AEGIDIUS ROMANUS, littera *Inter cetera*, in *Anal. Aug. 4* (1911-12) 203; G. FLETE, ep. *Ad Provinciale Angliae*, *Anal. Aug. 18* (1941-42) 321. De "*Quatuor unum*" seu de concordia et collaboratione inter hos Ordines cf. litteras *Summa divinae bonitatis*, ab eorum quatuor PP. Generalibus Basileae datas die 2.IV.1435, *Anal. Aug. 3* (1909-10) 283-285; textus integer in L. TORELLI, *Secoli Agostiniani*, VI, Bononiae 1680, 665-669.

¹³⁹ Capit. Prov. Alemanniae, litt. *Cum nobis*, *Anal. Aug. 23* (1953-54) 136; cf. R. CARD. ANNIBALDI, *Ordinis protectoris*, litt. *Paci et saluti*, *ibid.* 135-136.

¹⁴⁰ *Costituzioni delle Monache dell'Ordine di Sant'Agostino*, Roma 1988, 18.

¹⁴¹ cf. *ibid.* 19.

¹⁴² Cf. ep. 48, 1; ep. 211, 2.

44. Non sono mancati fedeli che hanno voluto condurre una vita cristiana ispirandosi alla dottrina spirituale agostiniana. In tal modo sono nate Congregazioni religiose e Fraternità secolari¹⁴³.

Fraternità agostiniane secolari

45. Secondo l'ecclesiologia di comunione, vivamente raccomandata dal Vaticano II¹⁴⁴ e che si fonda nella dottrina agostiniana¹⁴⁵, condividiamo con i laici la dignità¹⁴⁶ della vocazione battesimale, la piena appartenenza¹⁴⁷ alla Chiesa, la partecipazione¹⁴⁸ e corresponsabilità¹⁴⁹ nella missione della Chiesa. Nella casa comune del popolo di Dio, religiosi e laici sono chiamati a vivere in comunione, ciascuno secondo la propria vocazione¹⁵⁰. Per fedeltà a questa Chiesa-comunione, così concepita da sant'Agostino, ogni circoscrizione e comunità attui la partecipazione effettiva dei laici in tutti quegli ambiti che, da questa ecclesiologia di comunione e dalla spiritualità agostiniana, l'Ordine deve favorire e promuovere.

46. Le Fraternità Agostiniane Secolari, di lunga tradizione nell'Ordine¹⁵¹, sono formate da uomini e donne che, a partire dalla loro condizione di laici, desiderano essere fedeli alla loro vocazione cristiana secondo l'ispirazione della spiritualità agostiniana. Si sentono chiamati all'unione di cuori e fanno parte di un gruppo, come modo concreto di appartenere attivamente alla Chiesa, di vivere la spiritualità di sant'Agostino e di contribuire all'edificazione della città di Dio nel mondo. I membri di queste fraternità riceveranno una solida formazione teologica, etica e sociale da completare con una conoscenza adeguata ed un'esperienza condivisa della spiritualità agostiniana. Si reggono con Statuti propri, approvati dal Priore Generale, e confermati dalla Sede Apostolica.

47. La costituzione di una fraternità dipende dal Priore Generale, mediante il corrispondente Decreto. Per erigere canonicamente una fraternità agostiniana si richiede:

- a) La richiesta scritta di un Superiore Maggiore dell'Ordine;
- b) il consenso dell'Ordinario del luogo, se non esiste canonicamente nella Diocesi una Comunità Religiosa Agostiniana eretta (CIC 312, 2);
- c) l'approvazione del P. Generale, che approva direttamente o attraverso delegazione, gli Statuti particolari di ogni fraternità¹⁵².

Congregazioni religiose

48. Alcuni, emettendo i voti e conducendo vita comune, costituirono comunità religiose. Da queste comunità, come pure da comunità di vita contemplativa trasformatesi per attendere più adeguatamente alle necessità della Chiesa, sono sorte varie Congregazioni di vita apostolica con proprie Costituzioni, e sono state ufficialmente unite all'Ordine mediante il decreto di aggregazione. Altre Congregazioni, in quanto tali già esistenti al di fuori dell'Ordine, aderirono ad esso mediante il decreto di aggregazione. Tutte queste insieme, dedicandosi a diverse opere di apostolato, contribuiscono molto al bene della Chiesa e dell'Ordine. La loro aggregazione all'Ordine, come quella degli Istituti secolari, può essere concessa dal Capitolo Generale oppure dal Priore Generale

¹⁴³ Cf. BONIFATIUS PP. IX, *In sinu Sedis Apostolicae*, in *Bullarium*, 53-54; PAULUS PP. II, *Exposcit vestrae devotionis*, ibid. 275-276.

¹⁴⁴ LG 2.

¹⁴⁵ Cf. *en. Ps.* 56, 1; 127, 3.

¹⁴⁶ Cf. ChL 8.

¹⁴⁷ Cf. ChL 9.

¹⁴⁸ Cf. ChL 21.

¹⁴⁹ Cf. ChL 32.

¹⁵⁰ Cf. ChL20; s. 96, 9.

¹⁵¹ Cf. *Regula fratrum et sororum de poenitentiae sacri Ordinis heremitarum beati Augustini*, Romae 1479.

¹⁵² Cf. "Camminando con Sant'Agostino". *Guida delle Fraternità Agostiniane Secolari*, 96.

con il consenso del suo Consiglio, purché abbiano già, oppure intendano assumere come fondamento della loro vita, la Regola del S. P. Agostino e gli altri principi fondamentali della sua spiritualità, e siano veramente consapevoli di appartenere alla Famiglia agostiniana mediante il vincolo spirituale¹⁵³. Le Congregazioni aggregate all'Ordine possono usare il calendario liturgico ed i testi corrispondenti approvati dalla Sede Apostolica.

Altri gruppi laicali agostiniani

49. Oltre alle Fraternità Agostiniane Secolari, esistono altri gruppi di laici che sorgono presso le nostre comunità, con il desiderio di vivere più profondamente il loro impegno cristiano attraverso la spiritualità agostiniana. Esistono anche altre Pie Associazioni nate dalla devozione alla Madonna ed ai santi dell'Ordine, con propria organizzazione. L'associazionismo di stile agostiniano si deve favorire e promuovere nelle nostre attività apostoliche, nelle chiese dell'Ordine, nelle parrocchie, nelle istituzioni educative.... I fratelli devono curare questi gruppi rafforzando la loro spiritualità agostiniana.

Affiliazione dei fedeli all'Ordine

50. L'Ordine gode della facoltà di affiliare quei fedeli che meritano un insigne riconoscimento per qualche loro meritevole contributo al bene dell'Ordine. In virtù di questa affiliazione si appartiene alla Familia Agostiniana e si partecipa a tutti i beni spirituali dell'Ordine. L'affiliazione viene concessa dal Priore Generale o di propria iniziativa o su richiesta di qualche comunità della Famiglia agostiniana. Il diploma di affiliazione sia consegnato con una certa solennità. I genitori dei Fratelli e delle Suore di voti solenni possono essere affiliati all'Ordine dal giorno stesso della professione solenne dei figli. Ugualmente il Priore Generale può concedere l'affiliazione anche ai genitori dei Fratelli e delle Suore delle Congregazioni religiose di vita apostolica, previa richiesta dei Superiori Generali delle rispettive Congregazioni. Tutti i Fratelli manifestino la loro gratitudine verso gli affiliati con l'affetto e con le opere. Secondo le circostanze si possono conferire altre forme di riconoscimento ufficiale.

Sollecitudine per tutta la Famiglia agostiniana

51. Da quanto detto sopra, è chiaro che tutti formiamo una sola Famiglia che ha per Padre S. Agostino. L'unione di questa Famiglia deve essere favorita dalla collaborazione di tutti i membri, affinché venga fedelmente conservata e accresciuta tra i figli quella unità di anima e di cuore verso Dio prescritta da Agostino nella Regola. Noi tutti, e soprattutto i Superiori, dobbiamo prestare tutta l'assistenza spirituale possibile, affinché tutte le parti, o rami, dell'Ordine fioriscano rinnovandosi, e si moltiplichino di giorno in giorno per il maggior bene della Chiesa e decoro dell'Ordine.

52. Il Priore Generale, quale capo supremo morale di tutta la Famiglia Agostiniana, i Priori Provinciali e gli altri Superiori, dopo essersi consultati con i Superiori Generali dei diversi rami dell'Ordine, abbiano cura di organizzare frequentemente conferenze ed incontri a livello internazionale e regionale. Questi incontri potranno essere di grande aiuto per un migliore conseguimento delle finalità dell'Ordine e dei singoli Istituti, e offriranno l'occasione per trattare di comune accordo il rinnovamento dello spirito, del culto divino, particolarmente liturgico, e dell'apostolato¹⁵⁴.

¹⁵³ Cf. P. Gener. FULGENT. PETRELLI, O.S.A., litt. *Suspirium illud*, 20.VII.1645, apud AGA, Registrum PP. General. Dd 80, 62-63; cf. etiam 60-62; P. Gener. DOM. VALVASSORI, O.S.A., litt. *Iniuncti nobis*, 20.VII.1683, apud AGA, Registrum PP. General, Dd 123, 107r-108r.

¹⁵⁴ cf. PC 23.

PARTE II

LA VITA DELL'ORDINE

CAPITOLO IV

LA CONSACRAZIONE A DIO

Significato della consacrazione religiosa

53. Con il sacramento del battesimo moriamo al peccato, risorgiamo a vita nuova e ci consacrriamo a Dio (cf. Rom 6, 4-10)¹⁵⁵. Le parole di san Paolo: “*Rivestitevi del nostro Signore Gesù Cristo*” (Rom 13, 14), indicano la vocazione di Agostino al battesimo e, allo stesso tempo, la vocazione a vivere come servo di Dio¹⁵⁶. Con la professione dei consigli evangelici, con la quale liberamente rispondiamo alla chiamata divina, non solo è confermata la nostra consacrazione battesimale¹⁵⁷, ma è posta maggiormente in luce, e possiamo raccoglierne i frutti mentre ci consacrriamo più intimamente al servizio di Dio¹⁵⁸. L'indole radicale di questo dono in cui consiste la consacrazione religiosa è “*l'offerta viva*” (Rom 12, 1), cioè l'offerta totale di se stessi a Dio¹⁵⁹. La Chiesa stessa lo proclama nella sua azione liturgica, associando l'oblazione religiosa al sacrificio eucaristico¹⁶⁰.

54. Mediante la professione religiosa, accolta ed approvata dalla Chiesa, veniamo dedicati anche al suo servizio¹⁶¹. Seguendo l'esempio del S. P. Agostino, dobbiamo amare la Chiesa in modo speciale come madre, dimostrare nei suoi confronti una particolare fedeltà¹⁶² e anteporre le sue necessità al nostro vantaggio¹⁶³.

55. La nostra professione testimonia la vita veramente divina della Trinità; la nostra vita comune è così modellata sull'amore vicendevole del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, da costituire un'autentica “*scuola di carità*”¹⁶⁴. Perciò quando corrispondiamo fedelmente alla nostra professione, siamo per il popolo di Dio come un segno profetico¹⁶⁵.

56. Il significato vero e genuino della vita religiosa è la sequela di Cristo¹⁶⁶ e perciò ne costituisce la norma fondamentale¹⁶⁷. Poiché la fedele sequela di Cristo esige una profonda vita spirituale¹⁶⁸, dobbiamo seguirlo soprattutto nella via dell'umiltà fino allo spogliamento: “*Questa è la via: cammina nell'umiltà e giungerai all'eternità*”¹⁶⁹.

¹⁵⁵ cf. LG 10. 44; *civ.* 10, 6.

¹⁵⁶ cf. *conf.* 8.12.29.

¹⁵⁷ cf. VC III.30.

¹⁵⁸ cf. PC 5; LG 44.

¹⁵⁹ cf. *en. Ps.* 64, 4; THOMAS A VILLANOVA, *In professione novitii*, 3, *Opera omnia*, Vol.V, Manilae 1884, 523; *Plática y aviso al religioso que toma el hábito*, in *Obras de Sto. Tomás de Villanueva*, ed. S. SANTAMARTA, Madrid 1952, 571.

¹⁶⁰ cf. LG 45.

¹⁶¹ cf. PC 5; CD 33.

¹⁶² cf. PAULUS PP. VI, alloc. *L'animo grato*, Acta Ord. 10 (1965) 150. 154; litt. *Ordo Fratrum*, Acta Ord. 13 (1968) 4*-7*.

¹⁶³ cf. *ep.* 48, 2.

¹⁶⁴ PAULUS PP. VI *Oratio ad Patres Capitulares* CGO 1971, Acta Ord. 16 (1971) 91*-94*.

¹⁶⁵ cf. VC II.84-92.

¹⁶⁶ cf. PAULUS PP. VI, alloc. *L'animo grato*, *ibid.*, p. 152.

¹⁶⁷ cf. PC 2.

¹⁶⁸ cf. PAULUS PP. VI, *ibid.*

¹⁶⁹ *s.* 123, 3; cf. *cat. rud.* 22, 40; *ep.* 118, 3, 22.

57. La consecrazione religiosa si fortifica con lo spirito di dedizione ispirata dall'amore che ci invita a condividere la missione di Cristo sino a completare nella nostra carne quello che manca ai patimenti di Cristo, a favore del suo corpo che è la chiesa" (Col 1, 24). La presa quotidiana della croce (Lc 9, 23) si estende anche alle richieste spesso inaspettate della vita comune e dell'apostolato, che vanno abbracciati generosamente e fedelmente.

58. Seguendo la tradizione della Chiesa e dell'Ordine, le comunità e i singoli fratelli, manifestino spirito di penitenza e di conversione, in particolare durante gli appropriati tempi liturgici. Questo si faccia sempre nello spirito moderato della Regola¹⁷⁰. In tal modo diventiamo nel mondo un segnale di conversione permanente a Dio e una testimonianza della chiamata universale alla santità¹⁷¹, tenendo sempre presente la relazione che intercorre tra lo spirito di penitenza e il sacramento della riconciliazione in cui si manifesta chiaramente che tutto proviene dalla liberalità di Dio mediante Cristo¹⁷².

L'ideale agostiniano

59. Come agostiniani manifestiamo la consacrazione a Dio con i voti religiosi. S. Agostino ci insegna che i nostri voti di castità, povertà, e obbedienza sono contrassegnati specialmente dalla vita comune: "*il motivo principale per cui vi siete insieme riuniti è che viviate unanimi ed abbiate una sola anima ed un sol cuore protesi verso Dio*"¹⁷³. Il marchio dell'amore conferisce alla nostra professione il suo carattere specifico¹⁷⁴.

60. Nel nostro Ordine i consigli evangelici di castità, povertà e obbedienza sono professati con voti pubblici, che sono semplici o temporanei, solenni o perpetui; i voti semplici rendono illeciti, ma non invalidi, gli atti ad essi contrari, a meno che non venga determinato altro espressamente; i voti solenni rendono tali atti anche invalidi, se è possibile invalidarli (cf. CIC 668 § 5; 1088; 1192).

Castità consacrata a Dio

61. Abbracciamo il voto di castità per il regno dei cieli (Mt 19, 12). Alla luce dell'insegnamento di Gesù, la Chiesa ha dato sempre uno speciale significato escatologico a questo voto: in esso scopre l'amore universale ed eterno e una testimonianza dell'unione mirabile tra Cristo e la Chiesa (cf. Ef 5, 23-32), che si manifesterà pienamente nel mondo futuro¹⁷⁵. Similmente, attraverso la castità, i nostri cuori diventano capaci di un più grande amore verso Dio, sono resi liberi per essere pronti al servizio degli altri; la castità inoltre dispone la volontà con dedizione indivisa (cf. 1 Cor 7, 32) al servizio di Cristo e della Chiesa in tutte le forme dell'apostolato.

62. S. Agostino rivela candidamente nelle Confessioni la lotta sostenuta per la castità¹⁷⁶. Poiché portiamo questo tesoro in vasi di creta, mentre siamo in esilio lontani dal Signore (cf. 2 Cor 5, 6), non dobbiamo presumere delle nostre forze, ma confidare piuttosto nell'aiuto di Dio. Con umiltà¹⁷⁷ utilizziamo le risorse spirituali e naturali per preservare la nostra consacrazione,¹⁷⁸ tenendo sempre

¹⁷⁰ cf. reg. 1. cf. SIMON DE CASSIA, litt. *Si illa pauca*, 24 dec 1342, ed. N. MATTIOLI, 354-355.

¹⁷¹ cf. VC 4. 39.

¹⁷² Cf. *Ordo Penitentiae*, 4, in *Notitiae* 10 (1974), 46.

¹⁷³ reg. 3; *Vfr.* I.1.

¹⁷⁴ reg. 8; 24, 28, 41, 46; cf. *virg.* 44, 45; 52, 53; VC 4. 36-37; cf. VFC.

¹⁷⁵ cf. LG 42, 44; PC 12, 1; OT 10; PO 16; cf. HERMAN VON SCHILDESCHKE, *Contra hereticos*, en A. ZUMKELLER, *Schriftum und Lehre des H. V. Sch.*, Würzburg 1959, 277-278.

¹⁷⁶ cf. *conf.* 3, 1, 1; 8, 7, 16; 10, 30, 41.

¹⁷⁷ cf. *virg.* 31.31 – 53.54.

¹⁷⁸ cf. reg. IV.

presente l'insegnamento costante di Agostino che la dignità e il valore della castità non consistono solo nella continenza, ma nella consacrazione a Dio segnata dall'amore¹⁷⁹.

63. La nostra castità inoltre vivamente si collega alla fraternità che abbiamo abbracciato, è una manifestazione di vero amore fraterno. Essa è meglio salvaguardata dalla comunità dove pulsa il vero amore fraterno tra i fratelli, è protetta dalla vigilanza reciproca ed è difesa dal vincolo dell'amicizia tra i fratelli, come prescrive la Regola : *“Custodite a vicenda la vostra castità; infatti Dio, che abita in voi, anche in questo modo vi custodirà da voi stessi”*¹⁸⁰. Tutti i fratelli hanno questa responsabilità, ma essa riguarda soprattutto i superiori.

Povertà evangelica

64. Il S. P. Agostino con la prescrizione di non considerare nulla come proprio, ma di avere ogni cosa in comune¹⁸¹, intese riproporre l'ideale della comunione dei beni che vige tra i primi cristiani (cf. At 4, 32 ss.). La comunione dei beni gli apparve una via particolarmente adatta a quanti vivono in comunità fraterna, avendo *“una sola anima e un sol cuore protesi verso Dio”*¹⁸² per raggiungere la perfetta carità. Questa comunione di beni, che stava tanto a cuore ad Agostino, conferisce una nota caratteristica alla nostra povertà, che imita la povertà evangelica al seguito di Cristo povero¹⁸³. Seguendo Cristo povero dobbiamo tener sempre presente che la povertà di Cristo non era semplicemente una condizione economica, ma aveva piuttosto la radice nel mistero del suo spogliamento radicale (cf. 2 Cor 8, 9; Fl 2, 7). La nostra povertà, perciò, non deve essere una semplice rinuncia ai beni temporali, ma anche un rifiuto di ogni forma di orgoglio, come la vanità, gli onori personali e cose simili. Ne segue che la povertà ha poco valore, se non è unita all'umiltà d'animo e di cuore.

65. La povertà non richiede solo la comunione dei beni con i fratelli che non hanno niente di proprio, ma esige anche di avere i cuori liberi dal desiderio di cose materiali. La Regola ci invita quindi alla semplicità di vita riguardo ai beni materiali, per non essere da essi impediti nel servizio del prossimo, specialmente dei poveri: *“è meglio avere meno bisogni che avere più cose”*¹⁸⁴. Questa semplicità ci insegna ottimamente ad eliminare le ingiustizie della società.

66. Attraverso la comunione dei beni manifestiamo di essere immersi nell'amore che non cerca le cose proprie, ma piuttosto il bene comune e antepone le cose comuni alle proprie e non le proprie alle comuni¹⁸⁵. La più grande ricchezza della comunità agostiniana è pertanto la grande e abbondantissima ricchezza comune, Dio stesso¹⁸⁶. Dobbiamo, di conseguenza, coltivare sinceramente la povertà ed esprimerla in forme nuove più adeguate alla società di oggi e alle nuove culture¹⁸⁷. Non è sufficiente avere il permesso del Superiore nell'uso dei beni; ma dobbiamo essere poveri di spirito e di fatto (Mt 5, 3), accumulando tesori in cielo (cf. Mt 6, 20)¹⁸⁸.

67. Spetta alla comunità provvedere il necessario e il conveniente ai fratelli, secondo le norme della casa e della Circostrizione. Invece la somma e il possesso di denaro, come cosa propria, è in netto contrasto con il voto di povertà e con l'essenza della vita comune. Pertanto le ricompense ricevute

¹⁷⁹ cf. *exp. Gal.* 52; *mend.* 19.40; *c. mend.* 20.40; *virg.* 51.52.

¹⁸⁰ cf. *reg.* 24; cf. *Vfr.* 2, 24.

¹⁸¹ cf. *reg.* I.

¹⁸² *reg.* I.

¹⁸³ *Augustinus saepe et vehementer loquitur de Christo paupere*, cf. s. 389.5; *en. Ps.* 75.9; 147.13.

¹⁸⁴ *reg.* 18.

¹⁸⁵ cf. s. 78, 6; *ep.* 243.

¹⁸⁶ cf. s. 355, 2.

¹⁸⁷ cf. PC 13.

¹⁸⁸ cf. *ibid.*; Orozco, c. 1, p. 50.

per il lavoro e i regali, anche in natura, appartengono alla comunità, e non devono in alcun modo essere considerati un bene privato¹⁸⁹, anche se l'uso personale è consentito in casi particolari¹⁹⁰.

68. I fratelli, da sinceri amanti della povertà, esaminino la propria coscienza per vedere se possiedono qualcosa come proprio. Anche nelle cose d'uso comune si mantengano semplicità e moderazione, evitando abusi e spese superflue. I superiori poi e gli ufficiali della casa provvedano alle necessità di ognuno con rispetto e comprensione, tenendo presenti le circostanze di luogo, di età e di condizione dei fratelli. Abbiano cura inoltre che le case siano accoglienti, in modo che il soggiorno sia gradevole e favorisca la fraternità.

69. Poiché gli eccessivi squilibri economici causano scandalo quando in una stessa società coesistono lusso e miseria, abbondanza e fame, la professione della povertà evangelica ci spinge, con obbligo ancora più grave, ad offrire al mondo la testimonianza di Cristo povero contro la sfrenata avidità di ricchezza e ad osservare fedelmente gli obblighi della povertà, conformemente alla natura del nostro Ordine¹⁹¹, ai precetti della Regola¹⁹² e agli esempi del S. P. Agostino¹⁹³. La nostra spiritualità di comunione offre al mondo una voce profetica contro queste disuguaglianze.

70. Ricordando le parole dell'Apostolo: "*Chi non vuole lavorare neppure mangi*" (2 Tes 3, 10)¹⁹⁴, noi, che professiamo la povertà, non possiamo esimerci dal lavoro; anzi dobbiamo adempiere generosamente i nostri impegni, specialmente quelli apostolici. E tutto si faccia non per vile interesse, ma per sottometterci con umiltà alla comune legge del lavoro, sull'esempio di Cristo, "*che non venne per essere servito, ma per servire*" (Mt 20, 28). Il senso di fraternità esige inoltre che ci aiutiamo e ci serviamo tutti vicendevolmente, stimolati dalla stessa responsabilità e sollecitudine verso i fratelli¹⁹⁵.

71. La Chiesa e gli uomini esigono da noi una testimonianza di povertà sia individuale che collettiva¹⁹⁶. I fratelli, le case e le Circoscrizioni evitino perciò ogni apparenza di lusso eccessivo e di lucro smodato. Promuovano attività soprattutto tra i poveri: nelle missioni, nelle parrocchie e nelle opere sociali, affinché riconosciamo Cristo povero nei bisognosi e ci impegniamo a servirlo. Inoltre, poiché è anzitutto con l'esempio che dobbiamo predicare la giustizia sociale, è necessario dare, mediante contratto, stipendi giusti e generosi a tutti coloro che lavorano con noi. Infine è proprio dello spirito fraterno agostiniano che le comunità e le Circoscrizioni condividano tra loro i beni temporali, in modo che quelle che hanno maggiori possibilità aiutino le altre che si trovano in necessità¹⁹⁷.

72. I Superiori procurino che i fratelli di voti solenni sottoscrivano un documento civilmente valido (cf. CIC 668, 1), in cui si dichiari espressamente che, come religiosi di voti solenni, non possono avere alcun diritto di proprietà sui beni o sui diritti temporali, e che quanto hanno presso di sé, a qualsiasi titolo, appartiene all'Ordine, alla Circoscrizione o alla casa, e che in caso di morte deve ritornare in loro possesso.

L'opzione preferenziale per i poveri

¹⁸⁹ cf. reg. 5.

¹⁹⁰ cf. reg. 1. Pro toto hoc numero, cf. OROZCO, c. 1, 50-51; c. 4, 74-82; G. FLETE, *Epist. ad Fratres Prov. Angliae*, Anal. Aug. 18 (1941-42) 310.

¹⁹¹ cf. *Const. OSA* Cap. I.

¹⁹² cf. reg. I.

¹⁹³ cf. POSSIDIUS 31.

¹⁹⁴ cf. LE, *praefatio*; *op. mon.* 1.2; 2.3; 3.4; 25.33.

¹⁹⁵ cf. PC 15.

¹⁹⁶ cf. PC 13.

¹⁹⁷ cf. *ibid.*

73. S. Agostino confessa di essere fortemente scosso dalla lettura di Mt 25, 31-46: “ *ho avuto fame e mi avete dato da mangiare*”¹⁹⁸. Di conseguenza afferma che ciò che diamo ai poveri lo diamo a Cristo e ciò che rifiutiamo ai poveri lo rifiutiamo a Cristo¹⁹⁹. Così, sull'esempio di Agostino, dobbiamo offrire una testimonianza coerente e profetica dell'opzione preferenziale per i poveri²⁰⁰, e fare ogni sforzo per imitare Cristo (cf. 1 Cor 11, 1), mostrandoci solidali verso coloro che subiscono la povertà materiale e vivono ai margini della società. Questa opzione profetica esige di riesaminare il nostro stile di vita ed anche le decisioni pratiche sull'uso dei beni materiali, allo scopo di manifestare concreta solidarietà alle vittime dell'ingiustizia, che sgorga dalle strutture sociali di peccato²⁰¹. Questa opzione preferenziale per i poveri e le decisioni che ispira devono abbracciare l'immensa moltitudine di affamati, bisognosi, senz'altro, privi di assistenza medica e, soprattutto, senza speranza di un migliore futuro. Non possiamo ignorare l'esistenza di queste realtà; diversamente saremmo simili al ricco della parabola che fingeva d'ignorare il povero Lazzaro che giaceva ogni giorno alla porta della sua casa (cf. Lc 16, 19-31)²⁰².

L'obbedienza religiosa

74. Secondo l'insegnamento di S. Agostino, l'obbedienza è un atto di amore²⁰³. Con l'obbedienza religiosa offriamo come sacrificio a Dio la sottomissione della nostra volontà, ci uniamo alla sua volontà salvifica e imitiamo più da vicino Cristo, il quale si è fatto per noi obbediente fino alla morte (Fl 2, 8). I fratelli, mossi dallo Spirito Santo, obbediscano nell'amore ai superiori. Tramite i superiori, i fratelli sono indirizzati al servizio di tutti i fratelli e sorelle in Cristo, sull'esempio di Cristo stesso che si è fatto servo dei fratelli in obbedienza al Padre²⁰⁴. L'obbedienza, sorretta dalla fede, rafforzata dall'umiltà e dall'offerta di sé, esprime efficacemente l'amore a Dio e al superiore; non è perdita ma perfezionamento della libertà²⁰⁵. “*Presso Dio la servitù è libera. Libera perché il servizio non l'impone la necessità ma la carità... La carità ti renda servo, come la verità ti ha fatto libero*”²⁰⁶. Per questo motivo la Regola esalta la dignità dell'obbedienza, invitandoci ad obbedire “*non come servi sotto la legge, ma come figli sotto la grazia*”²⁰⁷. Questa libertà sotto la grazia è di grande aiuto quando s'instaurano rapporti di obbedienza e di autorità tali da favorire le mutue relazioni, che si esprimono nello spirito del discernimento comune, della corresponsabilità, e del dialogo fraterno da parte di tutti coloro che desiderano conoscere la volontà di Dio.

75. Insieme al S. P. Agostino dobbiamo avere in grande stima l'obbedienza religiosa per la nostra comunione fraterna. Infatti “*l'ordinata concordia nel comandare e nell'obbedire tra coloro che vivono insieme*”²⁰⁸ è condizione necessaria perché regni la pace domestica in tutta la comunità²⁰⁹. Si obbedisca al Priore come a un padre, con il rispetto dovuto, perché in lui non sia offeso Dio. E' compito del Priore provvedere sollecitamente al bene dei fratelli, preoccuparsi che le norme siano osservate; se qualcuna fosse osservata meno, non la trascuri per negligenza, ma abbia cura di emendarla e correggere²¹⁰. “*Egli poi... non si ritenga felice per la potestà del comando, ma perché*

¹⁹⁸ s. 389.5 “*quod me fateor in scriptura Dei plurimum movet...*”.

¹⁹⁹ cf. en. Ps. 75.9; 147.13.

²⁰⁰ Cf. CGI 1980, *De nostra pro pauperibus optione praeferentiali*, Acta Ord. 25 (1980) 153*.

²⁰¹ SRS 39; P. Consilium Cor Unum, *el hambre en el mundo*, 25.

²⁰² SRS 42; cf. CA 11; cf. *Const.* 185.

²⁰³ cf. *reg.* 46; s. 96.2.2.

²⁰⁴ cf. s. 359B.1 (Dolbeau 2); *virg.* 31.31; *ep.* 140.28.68.

²⁰⁵ cf. PC 14.

²⁰⁶ en. Ps. 99, 7; cf. etiam LG 43.

²⁰⁷ *reg.* 48.

²⁰⁸ *civ.* 19, 14.

²⁰⁹ cf. *civ.* 19.13.

²¹⁰ cf. *reg.* VII.

*serve con la carità*²¹¹ e si riconosca anzitutto fratello e servo dei servi di Dio²¹². Anche i Superiori infatti obbediscono quando esercitano l'autorità, perché governano non a loro arbitrio, ma secondo le norme della Regola, delle Costituzioni e delle deliberazioni dei Capitoli, impegnandosi a conoscere e a scoprire, con la preghiera e il dialogo fraterno, quale sia la volontà di Dio riguardo ai fratelli.

76. In tal modo i fratelli, prestando umilmente il servizio di obbedienza, e i Superiori, favorendo la volontaria collaborazione, consapevoli gli uni e gli altri delle proprie responsabilità, rendono più stabile la comunità, con un maggiore spirito di unione e con una più forte concordia delle volontà²¹³. Perciò, l'armonia che ne deriva, deve apparire agli uomini come un segno dell'amore che non può mancare tra i discepoli di Cristo (cf. Gv. 17, 23; At. 4, 32), e come un segno speciale della grazia di Dio.

77. I Priori esercitino l'autorità che hanno ricevuto, in virtù del loro ufficio, a servizio dei fratelli, ascoltandoli volentieri e con sincerità, ferma restando la loro autorità. Promuovano le iniziative dei fratelli a favore dell'Ordine, promulgando soltanto ordini giusti e ragionevoli, affinché la loro obbedienza sia realmente attiva e ragionevole²¹⁴. I fratelli da parte loro si sforzino di osservare queste norme con spirito di fede e di amore verso la volontà di Dio, a norma della Regola e delle Costituzioni²¹⁵, non ricercando le qualità di chi parla, ma badando all'autorità di chi ordina²¹⁶. “Così l'obbedienza religiosa, lungi dal diminuire la dignità della persona umana, la conduce a maturità, facendo crescere la libertà dei figli di Dio”²¹⁷. In tal modo emergeranno l'autorità, l'obbedienza e la responsabilità comune da parte di tutti.

78. Qualora si verificasse il caso in cui la prescrizione risulti talmente grave e pesante al fratello da fargli ragionevolmente ritenere che superi le sue forze, questi esponga rispettosamente al superiore, con franchezza e sincerità, i suoi argomenti e le sue difficoltà. Tuttavia tenga presente che vi potrebbero essere aspetti della questione che egli ignora o che non valuta a sufficienza e, nel formare la propria coscienza, consideri l'impegno totale della vita religiosa e la natura stessa dell'obbedienza. Se il dubbio persistesse e si trattasse di questione veramente importante, è lecito al fratello ricorrere al Superiore maggiore e al suo consiglio per riconsiderare il caso. Il ricorso tuttavia non sospende in alcun modo l'attuazione della decisione presa dall'autorità inferiore.

79. I Superiori sappiano pertanto che, se in casi particolari e nei limiti della loro autorità dispensano dall'osservanza delle leggi, si deve tenere conto unicamente della volontà di Dio e del mistero della salvezza, non del rilassamento della disciplina. Così la nostra obbedienza appare chiaramente come un legame stabile e spirituale tra fratelli, per cui “chi presiede si studia di essere utile agli altri”²¹⁸.

²¹¹ *reg.* VII.

²¹² cf. s. 146.1; *en. Ps.* 66.10.

²¹³ cf. *ep.* 187.13; *en. in Ps.* 99.7.

²¹⁴ cf. PC 14.

²¹⁵ PC 14.

²¹⁶ cf. *op. mon.* 31, 39.

²¹⁷ PC 14.

²¹⁸ cf. s. 340A, 1.

CAPITOLO V

INCONTRO CON DIO

80. Raccolti in unità, il primo servizio che da fratelli prestiamo alla Chiesa e alla umanità, consiste nel dare testimonianza dell'esperienza dell'incontro con Dio attraverso la sua Parola e gli avvenimenti della storia. Questo incontro può avvenire ogni volta in cui liberamente riconosciamo la presenza di colui che ci ha creato e continuamente ci attira a sé²¹⁹. Come è accaduto ad Agostino, la figura di Cristo o le parole della Scrittura, in cui si rispecchia, sono il luogo di questa esperienza personale che illumina la nostra vita, mediata dalle circostanze che la coinvolgono. I discepoli di Gesù devono fare propria questa stessa esperienza d'incontro con Dio, nelle diverse situazioni della vita.

81. Noi ci avviciniamo a Dio attraverso il suo Verbo visibile, perché *“non c'è altro mistero di Dio se non Cristo”*²²⁰. Quando celebriamo i sacramenti, la Chiesa, corpo di Cristo e sacramento universale di salvezza²²¹, si serve di simboli e realizza efficacemente la presenza del Cristo totale nelle situazioni principali della nostra vita cristiana²²².

82. Dobbiamo curare assiduamente il rapporto con Dio attraverso la preghiera e la vita liturgica. L'adesione fedele a colui che è *più intimo della nostra intimità*²²³, richiede la fedeltà ai momenti di preghiera, sia personale che comunitaria. Così la vita liturgica, essendo il culmine verso cui tende l'azione della Chiesa e la fonte da cui promana tutta la sua energia, deve essere anche, il culmine e la fonte principale di tutta la nostra vita spirituale e apostolica²²⁴.

83. Nelle nostre comunità il culto divino mediante la liturgia della Chiesa, si attua soprattutto con la celebrazione dell'Eucaristia e la Liturgia delle Ore. Per condurre tutti i fratelli e le nostre comunità alla partecipazione piena, cosciente e attiva²²⁵, il Capitolo locale designerà, almeno nelle comunità più numerose, un fratello idoneo che sia responsabile dell'animazione liturgica della comunità.

I. VITA DI PREGHIERA

Preghiera personale e comunitaria

84. La preghiera, che spesso Agostino chiama *“desiderio”* o *“grido del cuore”*²²⁶, è l'espressione abituale della nostra vita di fede, speranza e carità²²⁷. Di conseguenza dobbiamo mantenere l'armonia tra la preghiera e la totalità della vita²²⁸. La preghiera si manifesta nella vita e la vita si fa preghiera: *“lodate Dio con tutto voi stessi, cioè non solo la lingua e la vostra voce lodi Dio, ma anche la vostra coscienza, la vostra vita, le vostre opere”*²²⁹.

²¹⁹ *conf.* I, 1, 1

²²⁰ *ep.* 187, 34.

²²¹ LG 48.

²²² *en. ps.* 100, 3.

²²³ *conf.* 3, 6, 11.

²²⁴ SC 10.

²²⁵ *cf.* SC 14.

²²⁶ *en. ps.* 37, 14; s. 156, 14; *en. ps.* 118, 29, 1; *en. ps.* 141, 2.

²²⁷ *cf. ep.* 130, 9, 18.

²²⁸ *civ.* 19, 19: *“Nec sic esse quisque debet otiosus, ut in eodem otio utilitatem non cogitet proximi, nec sic actuosus, ut contemplationem non requirat Dei.”*

²²⁹ *en. ps.* 148, 2.

85. La nostra preghiera personale deve avere come punto di riferimento costante la Sacra Scrittura e la preghiera di Cristo stesso, che è la preghiera del Cristo totale, Capo e corpo²³⁰, il cui Spirito viene in nostro aiuto: “*prega per noi, prega in noi, è pregato da noi*”²³¹ e, sotto la sua guida, la nostra preghiera sale fino a Dio Padre (Rom 8, 15; Gal 4, 6).

86. La condotta di vita nella comunità agostiniana richiede la creazione di spazi e di tempi per la fede condivisa, perché una vita comune senza preghiera non sarebbe vita comune. Per questo, tutti i fratelli dedichino almeno mezz’ora al giorno alla preghiera personale (meditazione, contemplazione, ecc.); le comunità provvedano inoltre che i fratelli abbiano il tempo sufficiente per coltivare forme di preghiera comunitaria, secondo le distinte sensibilità e culture (*Lectio divina*, meditazione in comune, dialogo spirituale, lettura comunitaria della Parola di Dio, ecc.). Ugualmente, siccome il valore della preghiera in comune ha le sue radici nell’insegnamento ecclesiale che Agostino ha voluto imprimere nelle sue comunità, si raccomanda anche la condivisione della nostra preghiera comunitaria con i laici che partecipano della nostra spiritualità e desiderano celebrare la loro fede con noi.

Liturgia delle Ore

87. Considerato che l’esempio della Comunità cristiana primitiva tocca in modo particolare la nostra vita (At 4, 32), i fratelli devono celebrare la preghiera liturgica in comune. Con questa forma di preghiera si esprime la Chiesa come Cristo Totale²³² e si consolida l’unanimità e la concordia tra i fratelli²³³. Con frequenza Sant’Agostino fa allusione alle forme esteriori di questa preghiera, attraverso la lettura o il canto dei salmi o degli inni²³⁴. Mediante la celebrazione della Liturgia delle Ore, la Chiesa compie il mandato di Cristo di pregare senza interruzione (cf. Lc 18, 1). E noi la celebriamo uniti alla voce e alla dignità della Chiesa pellegrina: “*Ora canta l’amore assetato e dopo canterà l’amore ricolmo di gioia*”²³⁵.

88. Questo sentire comunitario della preghiera liturgica ci porta a stare uniti in Cristo a tutta l’umanità²³⁶, perché in Lui l’umanità intera è presente nella preghiera. In questa preghiera della comunità ecclesiale, l’azione dello Spirito avvicina l’uomo e il mondo a Dio: è Lui che prega in noi, poiché fondamentalmente la dinamica della preghiera è l’amore²³⁷.

89. In casi particolari e per giusta causa, i Superiori maggiori possono dispensare i religiosi dall’obbligo di recitare l’Ufficio, anche in comune, del tutto o in parte, o commutare tale obbligo. I Superiori locali possono solo dispensare.

90. La Liturgia delle Ore si celebri secondo le norme della Chiesa (cf. CIC c. 276, 2, 3; c. 663, 3). In tutte le comunità deve darsi particolare importanza alla recita comune delle Lodi e dei Vespri. La Liturgia delle Ore si reciti ordinariamente nella Chiesa o nell’oratorio della comunità. Nella recita comunitaria o individuale, la nostra principale attenzione deve essere, come ci ammonisce la Regola, “*di sentire nel cuore ciò che proferisce la voce*”²³⁸. Tutto ciò lo conseguiremo con maggiore facilità se ci procuriamo una più ricca istruzione liturgica e biblica, soprattutto per quanto

²³⁰ cf. *en. ps.* 34, s. 1, 1.

²³¹ *en. ps.* 85, 1; cf. *en. ps.* 26, s. 2, 1.

²³² cf. *en. ps.* 100, 3.

²³³ cf. *en. ps.* 30, II, s. 1, 4; *en. ps.* 132, 1 ss.; *Vfr.* 1, 5.

²³⁴ cf. *reg.* 10-13.

²³⁵ *s.* 255, 5.

²³⁶ cf. *en. ps.* 78, 3.

²³⁷ cf. *s.* 128, 4.

²³⁸ *reg.* 12.

riguarda i salmi. Per dare al popolo di Dio una testimonianza efficace di preghiera e di comunione²³⁹, è conveniente invitare i fedeli a partecipare con noi a questa preghiera pubblica della Chiesa, curando sempre che si faccia con rispetto e decoro.

Lectio divina

91. Come Sant'Agostino trovò nelle Scritture l'ispirazione per la sua vita, così anche noi dobbiamo stare attenti ad ascoltare la voce di Dio nel testo ispirato²⁴⁰, affinché la sua Parola trasformi i nostri cuori e noi ci convertiamo ad una vita rinnovata²⁴¹. Perciò, si raccomanda a tutti i fratelli la lettura e la meditazione frequente della Parola di Dio che ci libera dalle nostre schiavitù e denuncia le nostre deficienze, manifestando l'amore di Dio: *“Ci avevi bersagliato il cuore con le frecce del tuo amore, e portavamo le tue parole conficcate nelle viscere”*²⁴².

II. VITA SACRAMENTALE

Mistero Eucaristico

92. Nel sacramento dell'Eucaristia si rende veramente presente l'autore della vita²⁴³, si immola per noi²⁴⁴, ci comunica la sua vita²⁴⁵, prega per noi, ci unisce a sé nella cena della comunione fraterna e ci fa pregustare anticipatamente, mediante la fede e la speranza, il banchetto escatologico²⁴⁶. *“Mistero di pietà!, Segno di unità!, Vincolo di carità!. Chi vuole vivere, sa dove vivere, sa di che vivere. Si avvicini, creda; entri a fare parte del corpo e sarà vivificato”*²⁴⁷.

93. Poiché nella celebrazione dell'Eucaristia si realizza l'opera della nostra redenzione, nel celebrare il Santo Sacrificio, dobbiamo tener presente l'opera di Cristo ed essere coscienti, allo stesso tempo, del fatto che –in nome di tutta la Chiesa- offriamo a Dio la vittima divina e con essa noi stessi²⁴⁸. Inoltre, così come nel Sacrificio Eucaristico si simbolizza in modo adeguato e si verifica mirabilmente l'unità e la comunione invisibile e visibile del Corpo di Cristo²⁴⁹, nello stesso modo questa unità deve realizzarsi e risplendere nelle nostre comunità ed estendersi alla fraternità universale mediante questo sacramento. E, considerato che la comunione eucaristica ricolma con sovrabbondante pienezza i desideri della carità fraterna, dobbiamo anche dedicarci a saziare la fame della famiglia umana, soprattutto dei bisognosi di pace, di giustizia, di solidarietà e difesa dei diritti umani, specialmente del diritto alla vita²⁵⁰.

94. Poiché la nostra comunità ha radici e fondamento nella celebrazione e partecipazione all'eucaristica, dobbiamo impegnarci ad offrire a Dio il sacrificio eucaristico con spirito di gratitudine, affinché si converta in fonte di abbondanti benedizioni per la Chiesa, l'Ordine e noi stessi. Ogni Circostrizione stabilisca norme che favoriscano la celebrazione e la partecipazione di tutti.

²³⁹ cf. SC 99-100.

²⁴⁰ cf. s. 219; *conf.* XI, 2, 3.

²⁴¹ cf. *conf.* X, 26, 37.

²⁴² cf. *conf.* IX, 2, 3; *en. Ps.* 36, s. 3, 12; *en. ps.* 119, 5.

²⁴³ cf. s. 235, 3; EE, 15.

²⁴⁴ cf. *civ.* 10, 6; *conf.* X, 43, 69-70; EE, 12-13.

²⁴⁵ cf. s. 228B, 3-4; s. 229, 3; EE 16.

²⁴⁶ cf. *Io. ev. tr.* 25, 12; EE 18-19.

²⁴⁷ *Io. ev. tr.* 26, 13.

²⁴⁸ cf. *civ.* 10, 20; AEGIDIUS ROMANUS, *De corpore Christi*, Roma 1555, f. 16, 2B.

²⁴⁹ cf. s.272: *“Si ergo vos estis corpus Christi et membra, mysterium vestrum in mensa Dominica positum est: mysterium vestrum accipitis”*; s. 57, 7; s. 229, 2.

²⁵⁰ cf. EE 20; DCE 22ss.

95. Poiché Cristo è presente nell'Eucaristia per aiutarci e confortarci, è conveniente apprezzare con gratitudine questo dono, che ci fa gioire della sua intima familiarità e dilata il nostro cuore per l'unità della Chiesa, la pace e la salvezza del mondo²⁵¹. Anche se tributiamo il culto al Santissimo Sacramento nelle nostre celebrazioni liturgiche, si raccomanda in modo particolare l'adorazione eucaristica.

Sacramento della Riconciliazione

96. Nel sacramento della Riconciliazione celebriamo l'amore e la misericordia di Dio Padre, che si manifestano nel suo Figlio Cristo Gesù che, sotto l'azione dello Spirito, ci chiama alla riconciliazione con Dio e con i fratelli²⁵². Mediante il ministero della Chiesa riceviamo il perdono riconoscendo nella confessione i nostri peccati²⁵³. La celebrazione frequente di questo sacramento esprime il nostro continuo sforzo di conversione per corrispondere alla grazia del Battesimo, affinché la vita di Gesù si manifesti in noi maggiormente.

97. Si facciano celebrazioni comunitarie della riconciliazione, in cui la proclamazione della Parola di Dio inviti alla conversione e al rinnovamento di vita. Queste celebrazioni mettono in risalto l'aspetto ecclesiale di questo sacramento e possono trovare ottimo collocamento nei Capitoli di Rinnovamento.

98. I fratelli che hanno ricevuto dal proprio Ordinario la facoltà di amministrare la riconciliazione sacramentale, possono esercitarla in tutte le comunità dell'Ordine.

Unzione degli infermi

99. I fratelli anziani o infermi delle nostre comunità, sono un segno particolare, con le loro sofferenze, della sequela di Gesù sulla via della croce. Hanno bisogno del nostro appoggio tanto fisico quanto morale e spirituale. Affinché vivano la loro condizione con fede, siano aiutati a unirsi a Cristo sofferente attraverso la grazia del sacramento dell'Unzione degli infermi.

100. Quando si aggrava la salute di un fratello infermo, il Priore locale avvisi per tempo il Superiore maggiore perché in tutte le comunità della Circostrizione si preghi per lui. Al momento opportuno provveda che l'infermo riceva l'Unzione e gli altri aiuti spirituali alla presenza, per quanto possibile, dei fratelli della comunità e dei suoi familiari o amici. La morte del fratello sia comunicata quanto prima ai fratelli della Circostrizione.

Suffragi per i defunti

101. Onorare la memoria dei defunti, afferma Agostino, è piuttosto una consolazione per i vivi²⁵⁴, giacché il loro ricordo ci invita a condurre una vita onesta, così da essere la loro memoria vivente²⁵⁵, e rafforza in modo particolare la nostra fede nella risurrezione²⁵⁶. *“Si preghi durante il Sacrificio eucaristico, nel luogo in cui si fa memoria, per coloro che sono morti nella comunione del Corpo e del Sangue di Cristo, e si ricordi che il sacrificio è offerto per loro”*²⁵⁷.

²⁵¹ cf. THOMAS A VILLANOVA, *“In Dom. Infra oct. Corporis Christi concio”*, 6, *Opera Omnia* vol. III, Manilae, 1883, 78.

²⁵² cf. s. 71, 28; s. 99, 9.

²⁵³ cf. *epist.* 228, 8.

²⁵⁴ cf. s. 172, 2.

²⁵⁵ cf. s. 396, 2.

²⁵⁶ cf. s. 375/B, 1.

²⁵⁷ s. 172, 2.

- a) Pertanto, alla morte di un professo, o di un novizio o di qualcuno che vive abitualmente con noi, la comunità, alla quale appartiene, lo ricordi nella preghiera, offra per lui il sacrificio eucaristico e si prenda cura fraterna del funerale.
- b) In ogni comunità della Circostrizione in cui il fratello era affiliato o ascritto, anche se fosse morto in un'altra, si celebri quanto prima una Messa per lui. Inoltre, tutti i sacerdoti della Circostrizione applichino la Messa e gli altri fratelli vi partecipino con questa intenzione. Nella casa, a cui apparteneva il defunto, si offra la Messa anche nel primo anniversario della sua morte.
- c) Alla morte del Sommo Pontefice si applichi una Messa per lui in tutte le comunità. Lo stesso si faccia alla morte del Priore Generale attuale o emerito.
- d) Alla notizia della morte dei genitori o dei fratelli e sorelle di un religioso, professo o novizio, si offra, almeno una Messa per il defunto o la defunta, secondo quanto stabilito dagli Statuti. Ugualmente si celebri, secondo gli Statuti, una Messa per i defunti affiliati all'Ordine nella casa dove aveva chiesto l'affiliazione.
- e) Ogni anno in tutte le comunità, nei giorni stabiliti dal Calendario dell'Ordine, si celebri una Messa per queste intenzioni:
 1. per tutti i fratelli e sorelle defunti dell'Ordine;
 2. per i nostri genitori, fratelli e sorelle e familiari defunti;
 3. per i nostri benefattori defunti.
 In questi giorni i sacerdoti offrano la Messa con questa intenzione; gli altri fratelli vi partecipino.
- f) Nei mesi in cui non ricorre alcun anniversario dell'Ordine, in tutte le comunità si celebri una Messa per i fratelli e i benefattori defunti.

III. CURA DELLA VITA SPIRITUALE

Mezzi di rinnovamento

102. Affinché la nostra vita spirituale possa vivificarsi continuamente, è necessario programmare in ogni comunità, più volte all'anno, secondo gli Statuti, giornate di ritiro o di raccoglimento, in occasione dei tempi liturgici più significativi. In queste giornate, o anche con maggior frequenza, secondo gli Statuti, si raccomanda di celebrare il Capitolo di rinnovamento. Il Priore locale approfitti di questa opportunità per incrementare la vita religiosa e apostolica dei fratelli con parole di esortazione. Inoltre, proponga all'esame dei fratelli ciò che sembra necessario e utile per promuovere la comunione e correggere i difetti e le trasgressioni, di modo che in un dialogo fraterno e responsabile, si faccia di tutto per eliminare le difficoltà e migliorare la vita comunitaria. Ogni anno si facciano almeno cinque giorni di esercizi spirituali, durante i quali conviene rivedere la spiritualità agostiniana e consolidare e accrescere la nostra sequela di Gesù, rinnovando la professione religiosa.

Devozioni

103. Hanno grande importanza nella nostra vita spirituale anche gli esercizi di pietà, conformi alle norme della Chiesa e alla tradizione del nostro Ordine. E' necessario che siano in accordo con la sacra liturgia, derivino in qualche modo da essa e ad essa conducano²⁵⁸.

104. Durante la formazione iniziale, i maestri o i formatori si preoccupino che i fratelli abbiano coscienza del valore delle pratiche di pietà per nutrire la vita spirituale. I priori, a loro volta, provvedano che tutti dispongano di tempo sufficiente per coltivare la vita interiore mediante questi esercizi e devozioni, sia personalmente che comunitariamente.

²⁵⁸ cf. SC 13; S. ALONSO DE OROZCO, *Vergel de oración*, 3, 3. Salamanca 1895, 283.

105. Tutti i giorni, nell'ora più opportuna, si faccia la preghiera in comune per tutto l'Ordine e per i nostri benefattori, seguendo la formula prescritta nel rituale, o durante la celebrazione dell'Eucaristia o la Liturgia delle Ore. Annualmente, in tutte le comunità, nei giorni determinati dal calendario dell'Ordine, si celebri la Messa per i benefattori viventi, invitati possibilmente a parteciparvi.

106. L'esempio della Beata Vergine Maria rafforza la nostra consacrazione religiosa. Dobbiamo onorare in modo speciale la Madre di Dio con amore filiale, secondo la prassi della Chiesa e la tradizione dell'Ordine, che sin dall'antichità la venera come Vergine della Grazia, Vergine del Soccorso, Madre della Consolazione e Madre del Buon Consiglio. La nostra devozione si esprima secondo il calendario e il rituale dell'Ordine e le consuetudini di ogni nazione o regione.

107. Seguendo il calendario liturgico e il messale dell'Ordine, in tutte le comunità si celebrino le memorie dei santi e beati dell'Ordine, e in modo particolare la solennità del Santo Padre Agostino. Nello stesso tempo si promuova la loro devozione tra i fedeli come maestri e testimoni della nostra spiritualità, utilizzando e orientando le varie forme di pietà popolare e delle tradizioni locali.

CAPITOLO VI

RAPPORTO CON I FRATELLI

108. La nostra vita di comunità ha la sua origine nella vita della Trinità²⁵⁹. Dio mistero di comunione del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, (cf. Gv 17, 21-23)²⁶⁰, ci ha creati a sua immagine e somiglianza (Gen 1, 26-27)²⁶¹, e ci ha chiamati a testimoniare nella nostra vita fraterna²⁶². Anche la nostra vita di comunità è radicata nella vita comune degli Atti degli Apostoli (Att 2, 42-47; 4, 32-35): si edifica²⁶³ a partire dall'amore di Dio che è stato riversato nei nostri cuori dallo Spirito Santo (Rom 5, 5)²⁶⁴, di modo che tutta la Trinità abiti in noi²⁶⁵. Come membra del corpo di Cristo, raccolti in unità nel suo nome, non solo godiamo della sua presenza, ma anche la nostra unità "è un simbolo dell'avvento di Cristo"²⁶⁶.

109. La vera unità dei cuori esige un'autentica e sincera vita comune, in conformità allo spirito dell'Ordine, affinché tutti noi, come membri di un'unica fraternità, possiamo condividere il medesimo genere di vita, nella preghiera e nell'apostolato, nel lavoro e nella ricreazione, nel dolore e nella gioia, con quello spirito agostiniano di carità che "*è paziente nelle avversità, si modera nella prosperità, è forte nelle tribolazioni, è ilare nelle opere buone, grandemente sicuro nelle tentazioni, splendido nell'ospitalità; colmo di letizia tra i buoni fratelli, pazientissimo tra i falsi*"²⁶⁷. Le nostre comunità devono perciò avere strutture e condizioni veramente umane, tali da favorire tra i fratelli relazioni umane profonde²⁶⁸.

110. Allo scopo di promuovere una profonda comunione di mente e cuore tra i confratelli della comunità, le nostre relazioni personali devono basarsi sulle qualità necessarie per autentiche relazioni umane. Una comunicazione sincera è un fattore umano essenziale per la vita fraterna nella

²⁵⁹ Cf. VC 41.

²⁶⁰ *trin* I, 7-13.

²⁶¹ *trin*. XII, 6.

²⁶² Cf. VC 21 (ad finem).

²⁶³ Cf. etiam *reg.* 3; VC 41.

²⁶⁴ *trin*. VII, 5; VIII, 10; XIII, 14; XV, 31.

²⁶⁵ *trin*. XV, 32.

²⁶⁶ PC 15.

²⁶⁷ s. 350, 3; cf. *conf.* 4, 8-9.

²⁶⁸ Cf. CGI 1974, *Documentum Capituli*, Act. Ord. 19 (1974) nn. 65 et 70.

comunità. Oltre ai rapporti all'interno della Comunità locale, si promuova la comunicazione all'interno della Circoscrizione e dell'Ordine. Bisogna ricordare che le riunioni regolari ed i suggerimenti, i bollettini informativi e le riviste, le lettere e le visite non solo aiutano a creare relazioni più intime, ma nutrono anche il nostro spirito familiare, facendoci condividere le preoccupazioni dell'Ordine²⁶⁹.

111. Come risposta ai segni dei tempi e per testimoniare il carisma agostiniano nella odierna realtà multiculturale, l'Ordine promuova la creazione di comunità internazionali come testimonianza di comunione e di universalità.

112. Nel programmare i momenti di vita comunitaria si proceda con una certa flessibilità, tenendo presente la diversità di condizioni e di attività. Siano stabilite dagli Statuti delle Circoscrizioni o dalla comunità locale norme particolari per il bene della comunità stessa e dei singoli, in modo da favorire effettivamente la vita comune e apostolica.

113. I fratelli che, per ragioni particolari, vivono da soli con permesso del Superiore maggiore, e non possono praticare pienamente la vita comune, conservino fedelmente il medesimo spirito di fraternità, e procurino, tanto essi quanto i superiori, di riunirsi in determinate occasioni con le comunità o i fratelli più vicini per condividere i benefici e le gioie della mutua carità²⁷⁰.

Esigenze della vita comune

114. La presenza di tutti i fratelli al pasto comune è ordinariamente richiesta non solo per il buon ordine della casa, ma anche perché offre l'occasione di esprimere il genuino senso della fraternità. Memori dell'ammonimento del S. P. Agostino, asteniamoci *“dalle conversazioni superflue e nocive e dalla maldicenza”*²⁷¹.

115. In tutte le case si faccia la ricreazione in comune nel tempo stabilito dal Capitolo locale, per consolidare i vincoli della comunità mediante un rapporto familiare e gioioso.

116. La carità fraterna ci stimola a riconoscere nel silenzio uno dei mezzi necessari alla vita comune che favorisce e salvaguarda le condizioni propizie alla preghiera, allo studio e alla tranquillità dei fratelli²⁷².

117. Sia osservata la necessaria prudenza nell'ammettere i secolari all'interno dei locali riservati ai fratelli, affinché sia preservata la vita della comunità e dei singoli fratelli (cf. CIC 667, 1).

118. a) Inoltre la mutua cura fraterna e il buon ordine della casa richiedono che i fratelli che si assentano dalla casa, specialmente fuori dalle ore consuete, informino ordinariamente il priore, o, in sua assenza, il viceprieore, o il più anziano di professione. Questa norma va applicata anche al priore o al superiore della comunità.

b) Il Superiore maggiore ha la facoltà di concedere ai fratelli il permesso di rimanere fuori dalla casa religiosa, per un giusto e valido motivo e con il consenso del suo consiglio, non oltre un anno, a meno che non si tratti di curare una malattia o per motivi di studio o per svolgere un apostolato a nome dell'Ordine. Inoltre, il Priore Generale, con il consenso del suo Consiglio, può concedere ad un fratello di voti solenni per motivo grave il permesso di escaustrazione, non però oltre il triennio e, se si tratta di un chierico, previo consenso dell'Ordinario del luogo in cui dovrà risiedere (cf. can.

²⁶⁹ Cf. VFC 30.

²⁷⁰ Cf. PO 8.

²⁷¹ POSSIDIUS 22; cf. *reg.* 1, 3. 8.

²⁷² *Vfr.* 4, 8, p. 413.

665, 1; 686, 1). Le facoltà del priore locale in questa materia siano determinate dagli Statuti delle circoscrizioni.

119. a) Memori dell'esempio del S. P. Agostino, che insegnò²⁷³ ed “*esercitò sempre l'ospitalità*”²⁷⁴, e della nostra amicizia fondata in Cristo, pratichiamo con dignità e amabilità l'ospitalità verso tutti, in particolare verso i confratelli.

b) I fratelli che, con il consenso dei rispettivi Superiori maggiori sono per qualche tempo ospiti in una casa della propria o di un'altra circoscrizione, siano trattati in modo veramente fraterno. Gli ospiti, da parte loro, osservino l'ordine e la disciplina della casa e rispettino l'autorità del priore.

120. *L'ordine di precedenza.*

a) I fratelli si dispongano liberamente negli atti comuni, a meno che gli Statuti o il buon ordine in casi particolari non richiedano diversamente, salvo restando il dovuto riguardo al Priore, ai più anziani e agli ospiti.

b) Nel caso poi che si debba osservare la precedenza, la si rispetti per ragione di ufficio o di giurisdizione. Se la necessità lo richiede i fratelli si dispongano secondo l'ordine della professione semplice, e coloro che hanno professato lo stesso giorno secondo l'ordine di età; dopo vengono i novizi e i probandi.

La cura degli infermi.

121. Nella cura degli infermi e degli anziani, consapevoli che in loro serviamo Cristo, dobbiamo usare la massima sollecitudine e carità fraterna, affinché essi possano sopportare i propri malanni con maggiore pazienza e frutto. I priori abbiano a cuore che sia loro procurato benevolmente quanto è necessario sia dal punto di vista materiale che spirituale e non sia negato agli infermi, con il pretesto della povertà, ciò di cui hanno bisogno a giudizio dei medici²⁷⁵. Perciò ogni circoscrizione si serva, secondo le possibilità, dei mezzi della previdenza e dell'assistenza sociale per assistere gli infermi e gli anziani. Gli ammalati accolgano con animo grato e benevolo i servizi loro prestati. Evitino di rattristare coloro che con carità li assistono²⁷⁶.

122. Gli oggetti di uso personale di un fratello defunto, tranne ciò che apparteneva al suo ufficio, passano alla casa o alla circoscrizione cui apparteneva. I libri di qualche valore siano collocati nella biblioteca della comunità o di altra casa, secondo l'opportunità. L'incaricato dell'archivio della circoscrizione e il priore della comunità locale scelgano quali documenti personali debbano essere custoditi nell'archivio.

CAPITOLO SETTIMO

GLI STUDI NELL'ORDINE

Importanza degli Studi

123. Consacrati al mistero e alla missione salvifica della Chiesa, al fine di annunciare degnamente Cristo, Verbo di Dio, e di consolidare continuamente il fondamento della vita spirituale dell'Ordine, dobbiamo impegnarci seriamente allo studio delle arti e delle discipline ecclesiastiche e civili a vantaggio della Chiesa, di noi stessi e della società²⁷⁷. “*Lo studio, più che un'attività temporanea inserita nel tempo specificamente dedicato alla formazione, va inteso come un atteggiamento*

²⁷³ Cf. *en. Ps.* 100, 8; *s.* 104, 2; 217, 5; 355, 2.

²⁷⁴ POSSIDIUS 22; cf. *Const. Ratisb.* c. 19, nn.124-126.

²⁷⁵ Cf. *reg.* 35. 37; *Const. Ratisb.* c. 13, 79.

²⁷⁶ Cf. *reg.* 16.18; *Const. Ratisb.* c. 13, n. 82; *Vfr.* 2, 12.

²⁷⁷ cf. PO 19; GS 44. 62.

*permanente di riflessione sulla realtà, di dubbio intelligente, che è fonte di verità, come volontà di apprendere e come capacità critica di fronte agli avvenimenti della storia*²⁷⁸. Pertanto l'abbandono dello studio, così inteso, *“porta alla incapacità di dare un giudizio sul presente e, ciò che è ancor più grave, alla rinuncia a presentare alternative vitali per il futuro”*²⁷⁹.

124. Secondo S. Agostino²⁸⁰ lo studio è un mezzo eccellente²⁸¹ per la formazione intellettuale e il perfezionamento della vita umana e religiosa, perché favorisce il dialogo comunitario, rende fecondo il tempo dedicato a Dio, prepara più adeguatamente alla realizzazione della missione apostolica affidataci dalla Chiesa, alla quale compete l'evangelizzazione della cultura²⁸². L'Ordine pertanto deve essere disposto a prestarle il servizio dello studio come una dimensione specifica del suo impegno pastorale.

125. Come agostiniani la nostra vocazione comporta l'impegno costante di coltivare con amore lo studio e la ricerca della verità²⁸³. Tutti i fratelli siano incoraggiati a coltivare gli studi secondo il proprio talento. I Superiori procurino che tutti adempiano quest'obbligo²⁸⁴ e conoscano almeno una lingua straniera, secondo le attitudini personali e le necessità della circoscrizione, in vista anche di una migliore comunicazione tra i membri dell'Ordine.

126. I nostri studi si preoccupino di rispondere adeguatamente ai problemi e alle angustie che agitano gli uomini di ogni epoca. E' indispensabile perciò essere muniti di quella scienza che, tenendo conto di tutto il patrimonio culturale dell'umanità, sia in armonia con il progresso storico della società, accogliendo l'invito della Chiesa a mantenere viva l'eredità spirituale e dottrinale di S. Agostino²⁸⁵. Se qualcuno nel nostro Ordine, con adeguate capacità di studio, intende applicarsi in qualche materia, sia tecnica che scientifica, ed impegnare con frutto in essa le sue qualità, sia assecondato nelle sue iniziative per quanto possibile, salvaguardando il bene comune e i bisogni della stessa comunità.

127. Tra gli studi, da coltivare nell'Ordine, occupano un posto rilevante le discipline ecclesiastiche, assolutamente necessarie per una conoscenza più approfondita della fede²⁸⁶, al fine di svolgere più accuratamente i compiti apostolici e allacciare con tutti un fecondo dialogo a vantaggio degli uomini²⁸⁷.

128. La storia dell'Ordine deve essere investigata con impegno, perché rafforza la coscienza d'identità e di appartenenza, favorisce l'unità della famiglia agostiniana, stimola i fratelli a svolgere la missione dell'Ordine nella Chiesa e li orienta al futuro.

129. L'Istituto Patristico Agostiniano, con sede a Roma, offre un valido contributo alla vita della Chiesa e dell'Ordine per quanto riguarda l'area teologico-patristica nella situazione odierna. I Superiori maggiori dell'Ordine abbiano a cuore di contribuire efficacemente alla vita dell'Istituto e degli altri Centri Agostiniani di studio, inviando professori e alunni²⁸⁸.

²⁷⁸ CGI 1998 *Documentum Capituli* n. 17, Acta Ord. 48 (1998) 83.

²⁷⁹ CGI 1998 *Documentum Capituli* n. 16, Acta Ord. 48 (1998) 83.

²⁸⁰ cf. *op. mon.* 29, 37; *ord.* 1, 19, 51: *bene vivit, bene orat, bene studet.*

²⁸¹ cf. *civ.* 19, 19.

²⁸² cf. EN 20; PI 90-91; VC 96. 98; Giovanni Paolo II, *Discorso al Cap. Generale 2001.*

²⁸³ cf. *trin.* 1, 5, 8: *rapimur amore indagandae veritatis*; *ep.* 120, 3, 13: *intellectum vere valde ama*; CGI 1998 *Documentum Capituli* n. 16-20.30, Acta Ord. 48 (1998) 83-85.90.

²⁸⁴ cf. PC 18.

²⁸⁵ cf. *ep.* 243, 6.8.12; AH 33-36; ; CGI 1998 *Documentum Capituli*, n. 16, Acta Ord. 48 (1998) 83.

²⁸⁶ cf. *s.* 43, 9: *crede ut intellegas ... intellege ut credas*; *trin.* 15, 27, 49; *ep.* 120, 14. VC 100-102.

²⁸⁷ OT 4.14-17.

²⁸⁸ cf. PAOLO VI, *Discorso inaugurale dell'Istituto Augustinianum*, Acta Ord. 15 (1970) 30-36; A. TRAPÈ, *Sermo inauguralis congressus studiorum in Ordine*, Acta Ord. 14 (1969) 197-198; CGI 1974, *Documentum Capituli*, Act.

130. Per favorire e accrescere l'unità e la stabilità dell'Ordine e fornire ai propri candidati studi superiori e specialistici, i Superiori maggiori curino particolarmente i Collegi Internazionali con l'invio di alunni e docenti²⁸⁹.

Formazione intellettuale e sua organizzazione

131. I candidati a integrarsi alla vita dell'Ordine dovranno acquisire la formazione intellettuale conforme alle esigenze della vita consacrata (cf. CIC 652, 659-661). Coloro che aspirano al sacerdozio devono possedere almeno la formazione che permetta agli studenti del loro paese di accedere agli studi universitari (cf. CIC 234, 2)²⁹⁰.

132. Ogni Circostrizione può avere una propria sede di studi per la formazione filosofico-teologica dei formandi, se lo permette il numero dei professori e degli alunni, a meno che condizioni particolari non consiglino diversamente. Le Circostrizioni inviino preferibilmente i formandi ai centri filosofico-teologici dell'Ordine, oppure a un Istituto religioso intercongregazionale o diocesano, o in un Ateneo cattolico, assicurando sempre la formazione agostiniana, improntata alla dottrina di S. Agostino, ai nostri dottori e alla storia dell'Ordine²⁹¹.

133. L'Ordine sostenga i Centri Superiori di studi ecclesiastici esistenti nelle diverse Circostrizioni e ne promuova di nuovi secondo l'opportunità. Sentito il parere del Priore Generale, si possono erigere sedi comuni per provvedere simultaneamente agli alunni di più Circostrizioni. Se le circostanze di tempo e luogo richiedono la cooperazione diretta di più Istituti religiosi nell'organizzazione degli studi, i Priori Provinciali potranno aderire alla iniziativa comune dopo aver consultato il Priore Generale.

134. Le discipline teologiche e filosofiche, secondo le normative ecclesiastiche, siano opportunamente coordinate tra loro e con il pensiero contemporaneo, in modo da contribuire a rivelare più pienamente e armoniosamente il mistero di Cristo alle menti degli alunni e a stabilire un fecondo dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale²⁹².

135. Affinché il Priore Generale possa promuovere gli studi in modo più spedito ed efficace, sia istituita una commissione generale consultiva, sottoposta alla sua diretta autorità, composta da membri scelti dal Consiglio generale in tutto l'Ordine, sentito il parere dei Superiori maggiori. Alla commissione compete l'esame diligente di tutto ciò che riguarda gli studi, sottoponendo le sue decisioni all'approvazione definitiva del Priore generale e del suo consiglio. L'autorità di dirigere gli studi di ogni Circostrizione spetta al Superiore maggiore con il suo Consiglio. Dove è opportuno, si istituisca nelle Circostrizioni, sul modello della commissione generale, una commissione che aiuti il Superiore maggiore a promuovere gli studi²⁹³.

Mezzi per promuovere gli studi

136. Dove sia possibile, specialmente nelle case di studio dell'Ordine e nelle Università rette dall'Ordine, si costituiscano centri di ricerca per promuovere sia gli studi su S. Agostino, i Dottori e

Ord., 19 (1974) 142-144; CGO 1995, *Documentum Capituli*, n. 10, Acta Ord. 45 (1996) 147*; cf. CGO 2001 *Documentum Capituli*, A-12, Acta Ord. 52 (2001) 187.

²⁸⁹ cf. CGI 1974, *Documentum Capituli*, Act. Ord. 19 (1974) 141.

²⁹⁰ cf. OT 13.

²⁹¹ cf. VC 68-69.

²⁹² cf. OT 19; PO 19; UR 4.10; VC 100-102.

²⁹³ cf. PDV 51-56; VC 65-66.

la storia dell'Ordine, che per approfondire i più gravi problemi contemporanei, offrendo, nelle diverse regioni in cui si trova l'Ordine, le indicazioni che promanano dalla dottrina di S. Agostino.

137. Secondo le sagge raccomandazioni del S. P. Agostino²⁹⁴ ogni Casa abbia una biblioteca che disponga di libri e sussidi recenti riguardanti le opere di S. Agostino e degli scrittori agostiniani, la spiritualità e la storia dell'Ordine. Nelle Case di studio la biblioteca e gli altri sussidi siano adeguati alla natura e al grado degli studi, e con particolare riferimento alla sezione agostiniana. Ogni Circostrizione abbia una biblioteca fornita e completa, allo scopo di promuovere la ricerca e coltivare le arti. È opportuno utilizzare strumenti aggiornati e adeguati alle nuove tecnologie. La cura della biblioteca sia affidata ad una persona competente e prudente.

138. Oltre all'Archivio generale dell'Ordine, conservato nella sede della Curia, ve ne sia un altro particolare nelle singole Circostrizioni e Case, in cui si custodiscano con massima cura i documenti e gli scritti che comprovano i diritti e gli obblighi dell'Ordine, della Circostrizione e della Casa, nonché le opere artistiche e altri documenti storici, anche personali, di utilità per il presente e il futuro. Senza espressa licenza del Superiore maggiore con il suo Consiglio o, trattandosi di Case generalizie, senza il consenso del Priore Generale con il suo Consiglio, non è lecito trasferire, vendere, dare in pegno o alienare in altro modo documenti dell'Archivio e libri preziosi per antichità e valore di ogni Circostrizione e casa.

139. Si raccomanda vivamente che i libri da alienare, prima di essere venduti ad estranei, siano offerti alle biblioteche dell'Ordine, che forse ne hanno bisogno, specialmente se trattano argomenti agostiniani. Il denaro ricavato dalla vendita sia impiegato per acquistarne altri.

Iniziative particolari per promuovere gli studi

140. I Superiori maggiori provvedano ad inviare i fratelli in Istituti specializzati, Facoltà e Università, secondo i diversi apostolati richiesti dalla Provincia. Promuovano pertanto diligentemente la preparazione di maestri e professori per i nostri candidati nei diversi livelli di formazione iniziale. Curino particolarmente la formazione dei fratelli impegnati nei vari aspetti dell'apostolato della cultura²⁹⁵.

141. Si offra agli studiosi la possibilità di partecipare a corsi specialistici, seminari, ricerche, congressi scientifici o tecnici, organizzati sia all'interno che al di fuori dell'Ordine²⁹⁶. Si raccomanda inoltre l'interscambio temporaneo di docenti e alunni tra le varie sedi di studio dell'Ordine per favorire la collaborazione fra colleghi, professori ed alunni e ravvivare l'interesse per gli studi²⁹⁷.

142. I Superiori procurino di organizzare la vita nella casa, nella Circostrizione o nell'Ordine in modo tale che la conoscenza scientifica degli studiosi torni spontaneamente a vantaggio del bene comune, e che tutti i fratelli comunichino volentieri agli altri i risultati del loro lavoro intellettuale. I fratelli competenti in qualche disciplina scientifica pubblichino i loro scritti, previo permesso dei Superiori maggiori, i quali sostengano l'attività letteraria dei fratelli, e, secondo le possibilità, li aiutino nella pubblicazione di libri e altri scritti. L'autore, o la Circostrizione, mandi al Priore Generale almeno due esemplari della pubblicazione.

²⁹⁴ POSSIDIUS, 31, 6, 8.

²⁹⁵ cf. PC 18; OT 18.

²⁹⁶ cf. GE 12.

²⁹⁷ cf. CGO 2001 *Documentum Capituli*, A-12, Acta Ord. 52 (2001) 185-186.

143. Secondo l'esempio di S. Agostino²⁹⁸ e la tradizione dei nostri maggiori, gli scrittori, coscienti che la loro preparazione ha sempre di mira l'apostolato intellettuale, lo esercitino in maniera tale da pervadere, ispirare e perfezionare tutta l'attività apostolica²⁹⁹.

CAPITOLO VIII

EVANGELIZZAZIONE E ATTIVITA' APOSTOLICA

L'apostolato in genere

144. “*La Chiesa è legata all'evangelizzazione da ciò che essa ha di più intimo*”³⁰⁰. Questa era l'esperienza di sant'Agostino quando, dopo la sua conversione e il ritorno in Africa, fu chiamato dalla Chiesa ad essere predicatore della parola di Dio e dispensatore del Sacramento di Dio³⁰¹. Allo stesso modo, e come realtà ecclesiale, il “*sensu di missione*” dell'Ordine, è parte essenziale della sua identità e vocazione³⁰². Perciò l'apostolato, per mezzo del quale intendiamo annunciare in tutto il mondo il vangelo di Cristo e rendere partecipi tutti gli uomini della sua redenzione³⁰³, coinvolge tutta la nostra vita, ossia la preghiera, lo studio e il lavoro, e si deve esercitare nelle forme consone alla natura e allo spirito dell'Ordine³⁰⁴.

145. Poiché l'attività apostolica è la manifestazione della nostra totale consacrazione a Dio e del modo di vivere il mistero di Cristo³⁰⁵, diventa un eccellente mezzo per la nostra santificazione. Per questo deve procedere dalla nostra intima unione con Cristo e deve essere ordinata costantemente a Lui³⁰⁶.

146. La nostra attività apostolica porta l'autentica testimonianza del Regno di Dio e lo serve, quando anche noi siamo capaci, come Cristo, di condividere le preoccupazioni della famiglia umana. Sforziamoci pertanto di acquisire un'opportuna e adeguata conoscenza delle necessità di questo mondo e di cercare strade per manifestare solidarietà ai bisognosi. Comportandoci così, aiuteremo gli uomini e le donne con ardente zelo apostolico³⁰⁷.

147. Le Circoscrizioni, singolarmente o in collaborazione tra loro, ricerchino ogni mezzo, cooperando insieme anche ad altri fratelli, al clero diocesano, ai laici, alle organizzazioni di volontariato e altre associazioni per attendere più efficacemente alle necessità della Chiesa³⁰⁸. È pure opportuno, previa licenza ed incoraggiamento del Superiore maggiore, promuovere iniziative apostoliche, secondo le esigenze di ciascuna nazione e regione³⁰⁹.

148. I Superiori incoraggino di buon grado l'attività di tutti i fratelli, in dipendenza del loro ingegno e formazione. Accolgano con benevolenza le loro iniziative e le dirigano in modo da lasciare loro, secondo la convenienza, una vera libertà di azione nell'esecuzione dell'attività apostolica; diano

²⁹⁸ cf. POSSIDIUS 3, 1.

²⁹⁹ CGI 1998 *Documentum Capituli* n. 30, Acta Ord. 48 (1998) 90.

³⁰⁰ EN 15.

³⁰¹ cf. *conf.* 10.43.70; 11.1.1.

³⁰² cf. VC III. 72; I. 3. 29.

³⁰³ cf. AA 3; PC 2.

³⁰⁴ cf. PC 5; *ep.* 48, 2; *s.* 78, 3, 6.

³⁰⁵ cf. VC I. 16.

³⁰⁶ cf. LG 5. 41; *civ.* 19, 19.

³⁰⁷ cf. PC 2.

³⁰⁸ cf. PC 23; CD 34.

³⁰⁹ cf. ES 1, 28.

anche buon esempio con la loro assiduità al lavoro³¹⁰. Per accettare un'attività apostolica, che coinvolga la comunità, si richiede il consenso della stessa e del Superiore locale.

149. Le attività apostoliche, sebbene siano assegnate all'autorità e responsabilità dei singoli, si ritengano affidate alla comunità³¹¹. Tutti perciò si sentano responsabili e collaborino al bene comune secondo le possibilità e condizioni. Siano pertanto ascoltati coloro che partecipano all'apostolato circa i metodi per realizzarlo, salvo restando il diritto dei Superiori dell'Ordine nei rapporti con le autorità esterne, sia ecclesiastiche che civili.

150. Nel corso dei secoli l'Ordine ha cercato di corrispondere con tutto il cuore al perenne invito di Gesù di proclamare il vangelo *“fino ai confini della terra”* (Mt 28, 18-19). La missione della Chiesa chiama agli impegni della *nuova evangelizzazione*³¹², alla quale l'Ordine si sforza di rispondere con slancio e dedizione.

Attività pastorale

151. Il ministero pastorale sia assiduamente esercitato con zelo apostolico nelle chiese, nei santuari, nelle case di spiritualità, nelle parrocchie e in tutti i servizi a noi richiesti dalla Chiesa. L'attività pastorale si svolga secondo le direttive della Chiesa locale e l'apporto della spiritualità agostiniana, offrendo ai fedeli la testimonianza della nostra vita comune. La nostra vita e presenza pastorale manifestino chiaramente il carattere agostiniano, evidenziato dalla riflessione comune e partecipata della parola di Dio e dalla sua applicazione al mondo d'oggi.

152. Se la necessità della Chiesa lo esige, salvaguardando sempre il bene della comunità, il nostro Ordine accetta la guida delle parrocchie, perché i fedeli, guidati dallo Spirito Santo, raggiungano mediante la nostra collaborazione la maturità religiosa e formino un'autentica comunità cristiana³¹³.

153. L'attività parrocchiale, affidata ed esercitata in nome della comunità, spetta al Parroco, il quale, attraverso il frequente e aperto dialogo con i fratelli della comunità, prenda le opportune decisioni riguardanti la vita parrocchiale, elabori e pianifichi i programmi, in conformità alla tradizione agostiniana e alle esigenze della Chiesa.

154. Gli Statuti delle Circoscrizioni stabiliscano norme per armonizzare la vita comune e le funzioni del Priore e del Parroco con le esigenze della cura pastorale, in modo da completarsi a vicenda.

155. I fratelli sacerdoti ritengano impegno primario la proclamazione della parola di Dio agli uomini, adattando il linguaggio e l'esposizione alle capacità dell'uditorio³¹⁴; offrano l'Eucarestia, santifichino gli uomini con i sacramenti, promuovano l'attività liturgica, radunino e rafforzino il popolo di Dio³¹⁵ nell'unità e nella carità e lo guidino al Padre³¹⁶.

156. Si promuova con particolare impegno l'attività pastorale, catechetica e liturgica dei giovani³¹⁷, che devono essere incoraggiati, personalmente e in gruppo, alla generosa sequela di Cristo secondo l'esempio e l'ispirazione del S. P. Agostino. A tal fine si organizzino incontri giovanili, sia locali e circoscrizionali che internazionali.

³¹⁰ cf. PO 8.

³¹¹ cf. PAULUS PP. VI, Litt. *Ordo Fratrum*, in Acta Ord. 13 (1968), 4*-7*.

³¹² cf. RM 33-34.

³¹³ cf. PO 6; PDV 17.

³¹⁴ cf. GS 44. 62; EN 43-45.

³¹⁵ cf. PO 4; PDV 16-18.

³¹⁶ cf. PO 4-6; PDV 15; CGI 1998 *Documentum Capituli* n. 23-26, Acta Ord. 48 (1998) 86-87.

³¹⁷ cf. ChL 46; CGO 2001 *Documentum Capituli*, C 16-17, Acta Ord. 52 (2001) 192.

157. Secondo le norme del Diritto (CIC 614), si offra la massima disponibilità ai monasteri del nostro Ordine e agli Istituti agostiniani di vita apostolica, prestando loro con prontezza e sollecitudine i servizi richiesti, a vantaggio della Chiesa e dell'Ordine³¹⁸.

158. Si promuovano con cura e attenzione le fraternità laicali agostiniane, affinché possiamo condurre insieme una vita cristiana più intensa ed esercitare, all'interno della società umana, l'attività apostolica, secondo la condizione di ognuno³¹⁹.

159. In conformità alle direttive della Chiesa³²⁰ si favorisca la cooperazione dei laici, perché assumano le loro responsabilità nelle nostre attività apostoliche e partecipino alla presa di decisioni. Si promuovano associazioni apostoliche secondo le caratteristiche d'ogni regione³²¹.

160. Oltre ai doveri religiosi e liturgici, da compiersi sempre con dignità, zelo e devozione, si raccomanda vivamente a tutti l'assistenza dei poveri e dei più deboli, *“avendo cura specialmente degli infermi e dei moribondi, visitandoli e confortandoli nel Signore”*³²².

Apostolato dell'educazione

161. Poiché *“è bella e di grave responsabilità la vocazione di quanti assumono la missione di educare nelle scuole”*³²³ e negli altri centri educativi, tenendo presente lo speciale contributo agostiniano in questo campo, dobbiamo avere tutti una grande considerazione per l'apostolato educativo, che deve essere ritenuto una delle missioni proprie del nostro Ordine. Le Circoscrizioni promuovano pertanto la fondazione di centri educativi.

162. Il fine specifico dei nostri centri educativi è la promozione della persona umana fondata sui valori cristiani³²⁴. Questo apostolato sia dunque considerato innanzitutto una attività essenzialmente pastorale, in modo da insegnare la verità insieme alla carità³²⁵, e gli alunni possano acquisire insieme alla cultura umanistica e scientifica una conoscenza del mondo, della vita e dell'uomo illuminata dalla fede³²⁶.

163. Come agostiniani dobbiamo sollecitare la comunità educativa dei nostri collegi a vivere i valori del Vangelo alla luce della spiritualità e pedagogia agostiniana. Consapevoli di questo compito comune, avremo una speciale cura nel guidare i professori negli aspetti spirituali e agostiniani dell'educazione. A questo scopo si promuovano associazioni regionali di educatori agostiniani. Così divideremo più profondamente il nostro ideale educativo e impartiremo una migliore e più efficace formazione dei nostri alunni.

164. L'idonea formazione della personalità degli alunni dipende, in larga misura, dal clima comunitario favorevole e dai modelli personali³²⁷. Pertanto, i responsabili dell'educazione dovranno

³¹⁸ cf. Const. 43. 48; CGO 2001 *Documentum Capituli*, C 11, Acta Ord. 52 (2001) 191.

³¹⁹ cf. Const. 45-47; CGO 2001 *Documentum Capituli*, C 13-15, Acta Ord. 52 (2001) 191-192.

³²⁰ cf. PO 6; PDV 58.

³²¹ cf. CGO 2001 *Documentum Capituli*, C 11, Acta Ord. 52 (2001) 191.

³²² cf. PO 6; LG 30; AA passim; ChL 20. 23. 26-29. 32-35. 455. 51.

³²³ GE 5; VC 96; cf. M.A. ORCASITAS, *Litterae ad omnes Fratres missae de promotione institutionis ex parte Ordinis et de nova evangelizatione*: Act Ord. 42 (1994) 31-35.

³²⁴ Cf. GE, 4 e 8; cf. Congregazione per l'educazione cattolica, *La scuola cattolica alle soglie del Terzo millennio*, Roma 1997.

³²⁵ Cf. *ep. Io. tr.* 7, 8; *cat. rud.* 3, 6; *ep.* 193, 13.

³²⁶ Cf. GE 8; VC 96.

³²⁷ Cf. *doctr. chr.* 4, 29, 61; *mag.* 14, 46; *en. Ps.* 14, 3.

curare le relazioni interpersonali nella comunità educativa³²⁸, e lavorare anche con unità di criteri nell'adempimento dei compiti e delle funzioni educative.

165. Poiché all'educazione integrale degli alunni³²⁹ concorrono molti fattori, quali la famiglia, la società e la scuola, e la formazione non si esaurisce durante gli anni scolastici, si promuovano le relazioni con i genitori degli alunni e le associazioni di ex-alunni.

166. L'apostolato dell'educazione può essere esercitato anche nelle scuole e nelle università private e pubbliche³³⁰, svolgendo il ministero pastorale, insegnando, o dirigendo pensionati universitari.

Attività missionaria

167. L'attività missionaria, che scaturisce “dalla stessa intima natura della Chiesa”³³¹, è “la manifestazione o l'epifania del piano di Dio e la sua realizzazione nel mondo e nella sua storia, nella quale Dio, mediante la missione, attua in modo manifesto la storia della salvezza”³³². Poiché quest'attività ci compete anche a motivo della natura e della storia dell'Ordine, le nostre Circostrizioni si impegnino ad accettare le missioni, o almeno a collaborare alle missioni di qualche altra Provincia.

168. Alla natura dell'attività missionaria compete non solo “evangelizzare e piantare la Chiesa fra i popoli e i gruppi nei quali non è radicata”³³³, ma anche portare aiuto “a quelle chiese, già da tempo fondate, che si trovano in situazione di regresso e di debolezza”³³⁴. La nostra attività missionaria deve rispondere alle esigenze della inculturazione³³⁵. I temi specifici dell'inculturazione, quali l'incarnazione del vangelo e della vita consacrata, l'adattamento della nostra spiritualità e dell'apostolato, i modi di governo e di formazione, l'uso delle risorse e dei beni materiali, debbono essere parte integrante dell'attività missionaria³³⁶. Come conseguenza, dobbiamo rispettare tutte le culture, promuovendo con loro un autentico dialogo e una collaborazione sincera.

169. A tal fine è necessario promuovere lo spirito missionario nei nostri candidati fin dall'inizio della loro formazione, affinché sia promossa e nutrita in loro e in tutti fratelli la coscienza missionaria mediante la preghiera, il sacrificio, lo studio, l'informazione e ogni altra iniziativa³³⁷.

170. I fratelli inviati in missione devono essere dotati di indole naturale adeguata, di intelligenza e di altre qualità necessarie³³⁸. Siano convenientemente informati sullo spirito, la prassi missionaria, la storia delle missioni, particolarmente le nostre. Si dedichino allo studio della lingua e della cultura dei popoli ai quali sono inviati, perché chi si recherà da un altro popolo deve tenere in gran conto il suo patrimonio³³⁹. Questa formazione si dovrà completare, se possibile, nelle regioni a cui sono destinati i missionari; a nessuno sia affidata la direzione di una missione se non dopo aver acquisito un'esperienza e una maturità sufficiente.

³²⁸ Cf. s. 101, 39.

³²⁹ ep. 55, 21, 39.

³³⁰ GE 10.

³³¹ AG 6.

³³² AG 9; cf. 6.

³³³ AG 6; cf. EN 18-20.

³³⁴ AG 19.

³³⁵ NMI 40; cf. VC 79.

³³⁶ Cf. RdC 19.

³³⁷ cf. ES III, 3.

³³⁸ cf. AG 23.

³³⁹ cf. AG 26.

171. In quanto agostiniani, la nostra attività missionaria non trascuri di rafforzare la vita consacrata, specialmente nelle regioni di maggiore indigenza. Ciò comporta il dovere di scambiare i fratelli, di modo che le circoscrizioni più bisognose ricevano aiuto per mantenere gli impegni apostolici della comunità.

172. Perché una o più Circoscrizioni possano intraprendere una nuova opera missionaria, a norma del n. 167, si richiede:

- a) la richiesta comune di una o più Circoscrizioni;
- b) l'accettazione del Priore Generale con il suo Consiglio;
- c) la convenzione stipulata con l'autorità ecclesiastica competente e, ove richiesto, con l'autorità civile.

173. Si provveda diligentemente che in ogni missione vi sia una casa residenziale nella quale, in tempi stabiliti, i missionari possano recarsi a ritemperare le forze, a partecipare a corsi di esercizi spirituali e convegni...

174. In ogni Circoscrizione si affidi a uno o più fratelli il compito di promuovere le missioni dell'Ordine, di collaborare con i Superiori, sia per cercare altri operai per la messe, sia per provvedere all'assistenza spirituale e materiale, o direttamente da se stessi o con la cooperazione dei fedeli³⁴⁰. Nelle missioni si cerchi, per quanto possibile, la collaborazione delle Suore agostiniane e si promuovano azioni di volontariato. Gli Statuti stabiliscano ulteriori norme per realizzare tutto ciò.

175. Poiché lo scopo di ogni missione è la fondazione e lo sviluppo di una nuova comunità cristiana che possa provvedere autonomamente, per quanto possibile, alle proprie necessità, i missionari si impegnino a promuovere, con la grazia di Dio, le vocazioni autoctone sia del clero diocesano che dell'Ordine. Si garantisca ai candidati una formazione adeguata per assicurare anche in futuro la permanenza stabile della Chiesa e dell'Ordine³⁴¹.

Dialogo ecumenico, interreligioso e interculturale

176. La preghiera che Gesù rivolge al Padre, perché i suoi rimangano nell'unità che si dà nella vita della Trinità (Gv. 17, 21-23), deve essere l'atteggiamento costante ed attivo di tutti i suoi seguaci, specialmente delle persone consacrate³⁴²; la preghiera infatti e la conversione sono parti essenziali del dialogo ecumenico³⁴³. Noi agostiniani che cerchiamo principalmente l'unità nella comunità cristiana³⁴⁴, dobbiamo impegnarci, "*affinché, con la forza dello Spirito Santo, sia possibile abbattere i muri delle divisioni e dei pregiudizi tra i cristiani*"³⁴⁵.

177. Per ottenere che il dialogo ecumenico sia effettivo, dobbiamo adottare i mezzi principali: lettura ecumenica della Parola di Dio, preghiera comune condivisa, dove il Signore promette di essere presente (Cf. Mt. 18, 20), dialogo fraterno amichevole, ospitalità ai fratelli e sorelle di altre confessioni, mutua conoscenza della storia, della dottrina e della liturgia, condivisione di beni e collaborazione in comuni iniziative di servizio e di testimonianza³⁴⁶.

³⁴⁰ cf. LG 23.

³⁴¹ cf. AG 15-18.

³⁴² cf. VC 100.

³⁴³ cf. NMI 48.

³⁴⁴ cf. reg. 3; CGO 1995, *Documentum Capituli*, n. 17, Acta Ord. 45 (1996) 149*; CGI 1998, *Documentum Capituli* n. 13, Acta Ord. 48 (1998) 80-81.

³⁴⁵ VC 100.

³⁴⁶ VC 101.

178. Tenendo presente che l'origine e il fine di tutti i popoli è l'unità (Act 17, 26), la Chiesa coltiva il dialogo con le diverse tradizioni religiose che si preoccupano di rispondere agli "*enigmi reconditi della condizione umana*"³⁴⁷, avendo la persuasione che la testimonianza ed il rispetto della libertà sono i migliori mezzi di evangelizzazione in queste circostanze³⁴⁸. Anche noi, come agostiniani, la cui vita si basa sul dialogo, la verità e l'amore³⁴⁹, dobbiamo fare nostra questa preoccupazione della Chiesa, favorendo la conoscenza vicendevole, l'amicizia cordiale e la sincerità reciproca con gli ambienti monastici di altre religioni³⁵⁰.

179. I Superiori, pertanto, si adoperino, con grande interesse, perché i nostri fratelli al tempo della formazione iniziale e permanente, si preparino a promuovere adeguatamente il dialogo interreligioso, particolarmente nel contesto della missione alle genti e negli ambienti dove la presenza degli emigranti di altre religioni si fa sempre più crescente³⁵¹. Tutti i fratelli nel proprio apostolato si applichino in questo dialogo, affinché "*scoprano con gioia e rispetto i germi del Verbo nascosti*"³⁵² in tutte le tradizioni nazionali e religiose e partecipino alle iniziative tese a promuoverlo.

180. Non possiamo rimanere estranei a questo "*dialogo di vita*"³⁵³ con le altre culture, tradizioni ed ideologie, dal momento che, "*con l'incarnazione, il Figlio di Dio si è unito in un certo modo ad ogni uomo*"³⁵⁴ e si fa presente nelle gravi situazioni di povertà del nostro tempo³⁵⁵, nel comune interesse per la vita umana, nell'impegno per la giustizia, la pace e la salvaguardia del creato, essendo consapevoli che "*il messaggio cristiano, lungi dal distogliere gli uomini dal compito di edificare il mondo o dall'incitarli a disinteressarsi del bene dei propri simili, li impegna piuttosto a tutto ciò con un obbligo ancora più pressante*"³⁵⁶.

181. Un'attenzione speciale esige nell'opera di evangelizzazione la sfida delle sette e dei nuovi gruppi religiosi. La migliore risposta che il cristianesimo può offrire a tutti coloro che cercano il senso della loro vita nelle sette³⁵⁷, è questa:

- a. l'annuncio integrale del Vangelo di Gesù Cristo,
- b. la vita spirituale e contemplativa dedicata generosamente al servizio della carità, associata alla fede cosciente vissuta personalmente,
- c. alimentare con grandissima forza le strutture ecclesiali di comunione e di missione,
- d. e sostenere le attività che la religiosità popolare può offrire all'*evangelizzazione*³⁵⁸.

Apostolato sociale

182. Ogni attività apostolica richiede un impegno sociale, la cui ragione d'essere si trova nelle virtù teologali: la fede inclina verso la fedeltà, la carità porta naturalmente alla solidarietà, la speranza esige un impegno che si fa visibile attraverso la testimonianza. Per questo l'attività apostolica ci deve condurre a ponderare la necessità del cambiamento o alla trasformazione della struttura sociale

³⁴⁷ NA 1.

³⁴⁸ cf. VC 102.

³⁴⁹ cf. *sol.* 1, 12, 20.

³⁵⁰ RdC 42; cf. VC 102.

³⁵¹ VC 102.

³⁵² AG 11.

³⁵³ *Pontificio Consejo para el Diálogo interreligioso y Congregación para la Evangelización de los pueblos, Diálogo y anuncio*, n.42, a.

³⁵⁴ GS, 22.

³⁵⁵ cf. Mt 25, 35-36; NMI 49-50; s. 81, 9; cf. CGI 1974, *Documentum Capituli*, n. 81 Act. Ord. 19 (1974) 237*.

³⁵⁶ GS 34; cf. VC 102; NMI 49-52; CGO 1989, *Documentum Capituli*, 3, 2, Acta Ord. 36 (1989) 117*.

³⁵⁷ cf. VC 103.

³⁵⁸ cf. EA, 73; DCE, 22-25.

³⁵⁹. Il S. P. Agostino fa sua la causa della persona umana, non solo per solidarietà³⁶⁰ o per ascesi³⁶¹; ma per giustizia³⁶². E questo sarà il frutto maturo della nostra fraternità agostiniana da promuovere e condividere.

183. Il nostro Ordine dia testimonianza di solidarietà dovunque è presente e per questo abbracci la sorte dei più deboli e bisognosi concretamente e permanentemente. Questo è il motivo per cui assume l'opzione preferenziale dei poveri³⁶³.

184. L'apostolato sociale si deve favorire con i molteplici mezzi che abbiamo alla nostra disposizione:

- a) Dall'inizio della formazione lo si deve sviluppare sistematicamente, perché, secondo la loro maturità umana, tutti i candidati conoscano ed esprimano una fraternità che va oltre i limiti dell'Ordine.
- b) Durante il periodo filosofico-teologico, dobbiamo insegnare la dottrina sociale della Chiesa e le discipline sociali.
- c) Dobbiamo impregnare tutte le nostre attività apostoliche di questa opzione per i poveri ed emarginati della società, che sono le vittime principali dell'ingiustizia umana.
- d) Dobbiamo costituire all'interno della comunità, tra i cristiani e gli alunni delle nostre scuole, nuclei attivi, non soltanto assistenziali, ma soprattutto operatori di questo impegno sociale agostiniano.
- e) Ogni Circostrizione costituisca un fondo di solidarietà con disponibilità di beni e di persone.

185. Spinti dal nostro impegno sociale ascoltiamo con attenzione le preoccupazioni della Chiesa e della società e offriamo un aiuto perché le questioni, che maggiormente interpellano le società dove lavoriamo, si definiscano più chiaramente e si risolvano più adeguatamente, quali sono: la difesa della vita, i diritti umani, la condizione degli immigrati, la dignità della donna, la tutela dei minori, la giustizia e la pace, un equo ordine economico, la difesa dell'ambiente, ecc. Pertanto, i Superiori, nei loro rispettivi ambiti, promuovano quelle attività che spingano le comunità e i confratelli a partecipare alle iniziative della Chiesa e della società civile, particolarmente in coordinazione con l'organizzazione non governativa (ONG) dell'Ordine alle Nazioni Unite (ONU)³⁶⁴.

CAPITOLO IX

LA FORMAZIONE DEI MEMBRI DELL'ORDINE³⁶⁵

La cura delle vocazioni

³⁵⁹ Paulus VI: "*Attamen hoc minime significat opus evangelizationis posse vel debere gravitatem maximam negligere illarum quaestionum, quae hodie tantopere agitantur et quae respiciunt iustitiam, liberationem, progressionem et pacem in mundo. Si enim istud fieret, etiam ignoraretur doctrina evangelii de amore erga proximum patientem et egentem, quam Apostoli quoque tradiderunt*". in AAS 66 (1974), 562. Cf. JOANNES PAULUS II, *Tertio Coetum Generalem Episcoporum Americae Latinae aperiens, allocutionem recitavit*, III/2, in AAS 71(1979) 199.

³⁶⁰ Cf. *disc. chr.* 3: "*Dilige proximum tuum sicut diligis te ipsum*". *Proximus est omni homini omnis homo*".

³⁶¹ Cf. *en. Ps.* 61, 12.

³⁶² Cf. *en. Ps.* 147, 12: "*Res alienae possidentur, cum superflua possidentur*"; cf. *s.* 206, 2: "... quando sentit simile esse fraudi, si superflua sua non tribuerit indigentibus".

³⁶³ Cf. TMA 51; Puebla 1979, Parte III, cap. II, 2.2.1.c); Santo Domingo 1992, Parte II, cap. I, 1.1; Aparecida 2007, 391-392.

³⁶⁴ Concilium Vaticanum II catholicorum praesentiam et participationem in communitate internationali commendat; cf. GS 89-90. Unde Ordo inscriptus est apud Nationes Unidas ut organizatio non gubernamentalis.

³⁶⁵ Hic principia generalia formationis proponuntur. Quoad aspectus particulares et dynamicam formationis cf. *Rationem Institutionis Ordinis Sancti Augustini*, in Capitulo Generali anni 1995 promulgatam.

186. Per amore del carisma ricevuto e perché il nostro Ordine possa degnamente continuare a svolgere la sua missione nella Chiesa, non solo dobbiamo accogliere di buon grado coloro che si sentono chiamati da Dio e chiedono di entrare nell'Ordine, ma occorre anche promuovere le vocazioni in tutte le regioni ove opera l'Ordine.

187. Tutti noi battezzati, riuniti nel Popolo di Dio e formando l'unico Corpo di Cristo sotto l'unico Capo, siamo chiamati, come membra vive, a contribuire alla crescita e alla santificazione incessante della Chiesa, secondo la missione e il carisma di ciascuno³⁶⁶. Si ricordino i fratelli che tutti sono tenuti a promuovere le vocazioni alla consacrazione agostiniana, che è elemento specifico della missione pastorale che l'Ordine svolge nella Chiesa. La preghiera incessante, l'esempio della propria vita, la catechesi e il lavoro nella vigna del Signore costituiscono il miglior titolo di presentazione del nostro Ordine e l'invito ad abbracciare la vita agostiniana³⁶⁷. Siano particolarmente solleciti nella promozione vocazionale coloro che sono impegnati nella cura pastorale o nell'educazione dei giovani.

188. Ogni Circostrizione abbia uno o più promotori vocazionali che si dedichino alla ricerca di candidati all'Ordine, i quali, insieme ad altri fratelli nominati dal Superiore maggiore con il consenso del proprio Consiglio, costituiscono la "Commissione per le vocazioni". Secondo i propri Statuti elaborino e sviluppino le linee pastorali per suscitare le vocazioni.

189. Durante il periodo di formazione i candidati siano guidati a scoprire, discernere e riconoscere quale sia il religioso agostiniano³⁶⁸.

190. Tutti i confratelli devono avere a cuore l'importanza della formazione. I formatori devono pertanto impegnarsi ad acquisire sia i principi pedagogici sia le iniziative che appaiono utili. Il programma formativo di ogni singola Circostrizione, basato sulla *Ratio Institutionis* dell'Ordine, provveda a mettere in pratica tutto ciò.

191. I Superiori provvedano ad unificare, mediante una fraterna collaborazione, le forze con altre Province³⁶⁹, Ordini e Congregazioni, così da risolvere, più facilmente e nel miglior modo, i comuni problemi della formazione³⁷⁰.

I vari aspetti della formazione

192. Poiché l'educazione dei formandi mira alla formazione integrale della persona, è necessario impartire una formazione umana e cristiana, affettiva, intellettuale, religiosa e agostiniana, nonché apostolica e pastorale. Questi vari aspetti si completano a vicenda e per questo motivo devono essere tenuti presenti in maggior o minor grado a seconda dell'età e della maturità.

193. Scopo della formazione è aiutare i formandi "*perché nello sviluppo della propria personalità crescano insieme secondo quella nuova creatura che essi sono diventati mediante il battesimo, e di coordinare infine l'insieme della cultura umana con il messaggio della salvezza, sicché la conoscenza del mondo, della vita, dell'uomo, che gli alunni via via acquistano, sia illuminata dalla fede*"³⁷¹. In questo processo di crescita graduale ha grande importanza la vita affettiva. Per questo è opportuno curare specialmente l'integrazione vicendevole di mente e cuore. Una adeguata crescita psicologica aiuterà a sviluppare l'affettività nella vita del formando, che è richiesta per una

³⁶⁶ Cf. LG 33.

³⁶⁷ Cf. PC 24.

³⁶⁸ Cf. PI 6; VC 65.

³⁶⁹ Cf. CGO 1995, *Documentum Capituli*, n. 6, Acta Ord. 45 (1996) 165*.

³⁷⁰ Cf. VC 52.

³⁷¹ GE 8.

autentica formazione integrale. Pertanto non si trascuri nessun aspetto della persona umana, ma si osservi soltanto il dovuto ordine tra le cose degne di valore.

194. Lo studio è lo strumento formativo essenziale in questo periodo e costituisce il lavoro specifico dei candidati³⁷². È espressione della nostra condizione religiosa, come insegnano gli esempi di sant'Agostino e la tradizione dell'Ordine³⁷³. Pertanto, siano accompagnati i candidati affinché acquisiscano profonde e radicate abitudini di studio, in modo tale che, per la conoscenza della filosofia, la teologia ed altre scienze umane, arrivino a raggiungere un'autentica conoscenza di Cristo e l'abilitazione all'apostolato³⁷⁴. Ugualmente *“la lettura, lo studio e la contemplazione sono requisiti indispensabili per l'apostolato”*³⁷⁵.

195. La formazione agostiniana ha per scopo, innanzitutto, che i formandi seguano Cristo e si uniscano a Dio, seguendo l'esempio e l'insegnamento del santo Padre Agostino e dei santi e maestri dell'Ordine. Per questo, devono conoscere la storia e la spiritualità agostiniana, prestando particolare attenzione allo studio della Regola di sant'Agostino, delle Costituzioni dell'Ordine e della nostra tradizione spirituale, che sono le norme della nostra vita³⁷⁶.

196. Molto utile è la capacità di relazione con gli altri, elemento veramente essenziale per la vita comunitaria agostiniana, poiché gli Agostiniani sono chiamati ad essere uomini di comunione e di corresponsabilità nella comunità.³⁷⁷

197. L'attività apostolica è parte integrante della vita religiosa agostiniana. I formandi devono pertanto essere iniziati alla pratica pastorale e alla partecipazione graduale delle esperienze ecclesiali e dell'impegno sociale, tenendo sempre presente che la formazione nell'Ordine richiede di curare la dimensione comunitaria (cf. CC. 149).

Selezione dei candidati e formazione progressiva

198. Dopo l'aspirantato, o seminario minore, dove c'è, o altre forme di discernimento vocazionale, la cui organizzazione dipende dagli Statuti, ha inizio nell'Ordine il processo graduale della formazione nel prenoviziato, quindi nel noviziato, infine, nel professorio. La fine del periodo formativo è determinato dagli Statuti, e, comunque, non prima della professione solenne, e per i candidati al sacerdozio, non prima d'aver terminato il corso filosofico-teologico.

199. Le case di formazione intercircostrizionali, che raccolgono i candidati di più Circostrizioni, si reggono secondo le norme qui indicate e secondo i propri Statuti elaborati dalle Circostrizioni interessate e approvati dal Priore Generale e dal suo Consiglio.

Aspirantato

200. Il fine dell'aspirantato, dove esiste, è coltivare i germi della vocazione e preparare al prenoviziato e alla vita di comunità. Richiede adeguata preparazione intellettuale ed equilibrio affettivo. Si deve dare massima importanza all'accompagnamento e all'assistenza personale. L'ammissione, che deve essere preceduta da un seria selezione dei candidati, e la stessa formazione si reggono secondo le norme della *Ratio institutionis* dell'Ordine e degli Statuti della Circostrizione.

³⁷² Cf. PDV 51.

³⁷³ Cf. CGI 1998, *Documentum Capituli* n. 16-20, Acta Ord. 48 (1998) 82-85.

³⁷⁴ Cf. PDV 51-54.

³⁷⁵ Cf. PI 65.

³⁷⁶ Cf. PC 2e.

³⁷⁷ Cf. PDV 43.

Prenoviziato

201. Il prenoviziato è il periodo durante il quale i candidati, anche se non ancora legati da voti pubblici, sono gradualmente introdotti a sperimentare la vita agostiniana in modo da prepararsi adeguatamente al Noviziato. L'ammissione, la formazione e la durata del prenoviziato si reggono secondo gli Statuti.

202. Poiché il bene dell'Ordine dipende, tra l'altro, da una diligente selezione dei candidati, nessuno sia ammesso nell'Ordine affrettatamente, ma sin dall'inizio del prenoviziato sia compilata un'accurata valutazione psicologica, salvo sempre il diritto a tutelare la propria intimità (cf. CIC 220). Si raccolgano precise informazioni sulla retta intenzione e la libera disposizione dei candidati, sull'idoneità spirituale, morale ed intellettuale, sulla socievolezza e la buona salute fisica e psichica, richiedendo anche il giudizio di un medico competente (cf. CIC 642). Si valuti anche, tenuto conto dell'età e della condizione di ciascuno, la loro idoneità a sostenere gli obblighi religiosi e ad assolvere gli impegni apostolici³⁷⁸. La Circoscrizione determini negli Statuti a quali mezzi si debba ricorrere per ottenere una conoscenza più obiettiva possibile del candidato.

203. L'ammissione dei candidati al Noviziato, alla prima professione, al rinnovo e alla professione solenne spetta al Superiore maggiore (cf. CIC 641) con il consenso del suo Consiglio, tenuto conto della votazione dell'équipe formativa e del Capitolo locale, se gli Statuti della Circoscrizione lo prevedono. La votazione dell'équipe formativa e del Capitolo può essere preceduta, secondo gli Statuti della Circoscrizione, da una esplorazione segreta, meramente consultiva, dei fratelli che vivono nella stessa casa e non godono di voce attiva.

Noviziato

204. L'ammissione dei candidati al noviziato deve essere preceduta da una dichiarazione scritta del candidato sulla sua piena libertà, secondo quanto richiesto dal diritto comune e dal numero 202. Dall'inizio del Noviziato i candidati possono vestire l'abito dell'Ordine. Il periodo del noviziato abbraccia dodici mesi (cf. CIC 648), tenuto conto del diritto comune e proprio. Quanto stabilito dalle Costituzioni sull'aspetto religioso-agostiniano della formazione e sulla vita comune, sia affrontato in modo più intenso. L'anno del noviziato non si può computare tra gli anni di studio (cf. CIC 652, 5).

205. La conduzione dei novizi, sotto l'autorità del Superiore maggiore, è riservata solo al Maestro (cf. CIC 650 § 2), al quale, se necessario, possono essere affiancati dei collaboratori, sotto la sua guida (cf. CIC 651 § 2). Spetta al Priore Generale, con il consenso del suo Consiglio, designare, trasferire o sopprimere la casa o le case di noviziato (cf. CIC 647 § 1).

206. Affinché i novizi possano sperimentare una piena vita comunitaria il noviziato ordinariamente non inizi con meno di tre candidati.

Professorio

207. Terminato il noviziato, se il novizio è giudicato idoneo, sia ammesso alla professione dei voti, che devono essere rinnovati ogni anno. Il periodo della professione temporanea non deve essere minore di tre anni né superiore a sei anni. In casi veramente eccezionali può durare fino a nove anni (cf. CIC 655; 657 § 2).

208. Il religioso sia ammesso ai voti solenni se, compiuti i ventitre anni, è giudicato idoneo. Deve prepararsi secondo gli orientamenti della Chiesa e dell'Ordine. Egli manifesti chiaramente, con una

³⁷⁸ Cf. OT 6.

richiesta firmata di proprio pugno, di volersi per sempre consacrarsi a Dio nell'Ordine, in piena libertà e volontà.

209. Il fratello di voti perpetui che passa al nostro Ordine, prima di emettere la professione, rimanga in prova per tre anni; di cui uno sia come anno di noviziato (cf. CIC 684, 2 e 4).

Ministeri

210. Il Signore veglia sempre sulla sua Chiesa e non permette che manchino ministri che la servano secondo il modello del Buon Pastore. Pertanto siano promossi agli Ordini soltanto coloro che sono ritenuti degni³⁷⁹. Il Superiore maggiore, con il consenso del suo consiglio, non proponga alla ricezione dei ministeri e degli ordini se non fratelli dei quali consti con certezza che possiedono la scienza, la moralità e gli altri requisiti richiesti dal diritto (CIC 1029), tenuto conto della votazione dell'équipe formativa e del Capitolo locale, a norma degli Statuti. La votazione può essere preceduta dal sondaggio dei Fratelli di cui si parla al n. 203.

211. Qualora si ritenga utile o necessario interrompere gli studi, per acquisire una formazione meno carente, o discernere meglio la sua idoneità, lo si faccia a giudizio del Superiore maggiore, fatte le debite considerazioni. Durante l'interruzione, i fratelli, secondo l'età e gli Ordini ricevuti, siano destinati a case ed attività adeguate.

Ordinamento della formazione

212. Non potrà esservi una vera e completa formazione dei candidati senza l'assidua e costante collaborazione dell'intera famiglia agostiniana, in particolare della comunità che vive nella medesima casa di formazione. Questa cooperazione consiste soprattutto nella testimonianza offerta dalla vita dei singoli fratelli.

213. Quantunque la formazione dei candidati sia compito di tutta la comunità, la loro educazione è affidata in modo specifico ai Superiori maggiori, ai Superiori locali e al loro maestro o all'équipe formativa, tenuto conto del principio di complementarità e secondo le leggi generali della Chiesa e dell'Ordine. Il maestro o l'équipe formativa siano esentati da altri uffici incompatibili per dedicarsi meglio e con maggiore libertà al proprio compito. Eccetto il noviziato, che ha un regime peculiare, come indicato al n. 205, è importantissimo che in tutte le case di formazione dell'Ordine ci sia un'équipe formativa, coordinata da uno di coloro che è responsabile. Dove non esiste l'équipe formativa, si affianchino al Maestro uno o più collaboratori debitamente preparati, che lo assistano nel compito della formazione e condividano direttamente con lui la responsabilità.

214. Nel caso sia necessario, gli Statuti definiscano i rapporti che devono intercorrere tra il maestro o l'équipe formativa e il priore e gli altri fratelli della comunità. Il priore e il maestro o l'équipe formativa si dedichino premurosamente, di buon animo e fraterna comprensione, a questa opera, affinché tra loro e gli altri fratelli della comunità, insieme ai giovani, si costituisca quella famiglia agostiniana che corrisponda alla preghiera del Signore: "*Che siano una cosa sola*" (Gv. 17, 11), e si alimenti nei candidati la gioia della propria vocazione³⁸⁰.

215. Per svolgere adeguatamente il compito, si richiede che i formatori, dotati di maturità affettiva, serena ed equilibrata, abbiano un'adeguata formazione pedagogica e psicologica, acquisita, per quanto possibile, negli Istituti di specializzazione in materia. Abbiano inoltre esperienza pastorale per poter consigliare i candidati al sacerdozio. Ma siano dotati soprattutto di ottime qualità: maturi, ricchi di intima e profonda esperienza di Dio, ferventi di zelo per l'Ordine, di spirito religioso e

³⁷⁹ Cf. *ibid.*

³⁸⁰ Cf. OT 5.

agostiniano, affinché, uniti ai candidati col vincolo di carità, diano testimonianza di Cristo, unico Maestro, sia con la vita che con l'insegnamento³⁸¹.

Formazione permanente

216. Per amore alla grazia ricevuta (1 Tim 4, 14-16), guidati ed ammoniti a ravvivare il dono di Dio che è in noi (2 Tim 1, 6), consapevoli che "*l'aggiornamento degli Istituti dipende in massima parte dalla formazione dei loro membri*"³⁸², dobbiamo risuscitare la grazia della nostra vocazione religiosa agostiniana e, se si dà il caso, sacerdotale, attraverso l'esercizio quotidiano di aggiornamento spirituale, dottrinale e comunitario.

217. I Superiori maggiori di ogni Circostrizione forniscano ai fratelli un programma di formazione permanente concreto e adatto a tutti, che deve interessare tutti³⁸³. Questo programma si potrà condividere anche con le altre Circostrizioni. Nomino inoltre un responsabile che la coordini. Si abbia speciale attenzione verso coloro che hanno da poco terminato la formazione iniziale. A tale scopo siano facilmente disponibili per loro coloro che li accompagnano personalmente, e siano convocati ai loro incontri.

PARTE TERZA

STRUTTURA DELL'ORDINE

CAPITOLO X

LE COMUNITA' DELL'ORDINE

218. Nessuna società umana può fare a meno di una conveniente strutturazione; perciò il nostro Ordine fin dal principio si è scelto una forma adeguata alla sua natura: quella in cui l'uguaglianza fraterna regola le relazioni tra i Superiori e gli altri Religiosi, e nessuno è superiore agli altri se non a motivo dell'ufficio o della funzione che gli è stata temporaneamente affidata.

219. Il nostro Ordine è un Istituto religioso dentro la Chiesa (cf. CIC 607), il cui Moderatore supremo (cf. CIC 622) è il Priore Generale. L'Ordine è costituito da parti o Circostrizioni, che possono variare secondo il tempo e il luogo.

a) Si riconoscono nell'Ordine le Circostrizioni maggiori, cioè le Province, rette dai Priori Provinciali.

b) Si riconoscono anche Circostrizioni minori rispetto alle Province, cioè i Vicariati e le Delegazioni, rette rispettivamente dal Vicario Regionale e dal Superiore Delegato.

c) Ogni Circostrizione dell'Ordine è costituita di Case, ognuna delle quali è governata dal Priore Locale.

d) Due o più Province, e altre Circostrizioni minori, unite fra di loro, costituiscono Federazioni e Unioni, che sono rette a norma delle Costituzioni e di diritto proprio.

e) Le Case che sono direttamente soggette al Priore Generale sono chiamate case generalizie, e in quanto tali vengono erette o soppresse dal Capitolo Generale.

f) Infine vi sono alcune Circostrizioni che per vari motivi sono immediatamente soggette al Priore Generale.

g) L'Abbazia di Brno si regge con diritto particolare.

Con il termine "Circostrizioni" si indicano le Province, i Vicariati e le Delegazioni.

³⁸¹ Cf. OT 5; VC 66.

³⁸² PC 18.

³⁸³ Cf. VC 70; PDV 76, 77.

220. Nonostante questa varietà di comunità, tutte le realtà dell'Ordine costituiscono un solo Istituto religioso. Perciò ci devono essere tra le diverse realtà, così come tra le Case e le Province e la Curia Generale, relazioni di mutua fraternità e di aiuto; queste relazioni devono essere incrementate in modo particolare, salva restando la libertà di ogni persona, sia dal punto di vista fisico che morale, concessa dalle stesse Costituzioni.

221. Perciò, per il maggior bene di tutto l'Ordine, nelle questioni di grande rilevanza, come quelle che riguardano le vocazioni, la formazione, le missioni, l'apostolato e altre simili, allorquando i Superiori Maggiori con il consenso dei propri Consigli convengono tra di loro circa qualche forma di collaborazione, avendo il sostegno e l'incoraggiamento del Consiglio dell'Ordine, nessuna Circostrizione si ritiri da quanto concordato, se non per gravi ragioni e con il consenso del Consiglio dell'Ordine.

222. Spetta al Capitolo Generale suddividere l'Ordine in sezioni, erigerne di nuove, unificare, limitare o sopprimere quelle esistenti (cf. CIC 581; 585). Al di fuori del Capitolo, qualora circostanze particolari lo richidano, il Priore con il suo Consiglio ricerchi i mezzi più efficaci, a norma delle Costituzioni, rendendone conto al Capitolo Generale seguente.

223. I criteri per attuare quanto prescritto al numero precedente, sono: il bene comune dell'Ordine e il suo incremento; il progresso dell'Ordine in qualche regione; l'impossibilità di soddisfare gli obblighi, secondo le norme e lo spirito delle Costituzioni; l'adeguamento della struttura dell'Ordine per rispondere alle necessità della Chiesa e della odierna società. Questi criteri devono essere approvati dal Priore Generale con il suo Consiglio, o dal Capitolo Generale, dialogando responsabilmente con i Religiosi interessati.

224. Il Priore Generale e i Priori Provinciali, i Superiori Provinciali e i Vicari Regionali sono Superiori Maggiori, e nel diritto sono chiamati Ordinari (cf. CIC 134 § 1; 620). Tutti hanno i propri Consiglieri, ai quali devono chiedere il consenso o il consiglio, a norma delle Costituzioni e del diritto comune (CIC 127; 627; Costituzioni 381, 387, 391, 392, 465). I Priori Provinciali, i Superiori Provinciali e i Vicari Regionali con i loro consiglieri hanno bisogno della conferma del Priore Generale (cf. CIC 625 § 3). Tutti i Superiori sono tenuti a emettere personalmente la professione di fede, secondo la formula approvata dalla Sede Apostolica, dinanzi al Capitolo di elezione o al Superiore che li ha nominati o a un loro Delegato (cf. CIC 833, 8°). I Superiori Maggiori hanno tutte le facoltà concesse dal diritto comune, a meno che le Costituzioni non prevedano diversamente.

225. I Capitoli hanno origine dalla vita comunitaria dell'Ordine, e sono: Generali, Provinciali, Vicariali e Locali. I Capitoli e i Superiori, ciascuno nel proprio ambito, hanno potestà e giurisdizione ecclesiastica, che devono esercitare a norma del diritto comune, delle Costituzioni e degli Statuti. La funzione dei Capitoli non si esaurisce nell'emanare norme e assegnare uffici, ma deve anche promuovere la vitalità spirituale e apostolica dei Religiosi³⁸⁴. Quando le Costituzioni non lo specificano, per Capitolo Generale o Provinciale si deve intendere sia quello Ordinario che quello Intermedio.

Le Case dell'Ordine

226. L'unione dei Religiosi, in uno stesso luogo o in luoghi vicini partecipanti della stessa vita, sotto la direzione di un medesimo Priore Locale, costituisce la Casa dell'Ordine.

³⁸⁴ cf. ES II, 1.

227. Alle Case siano assegnati non meno di tre Religiosi di voce attiva, perché possa essere celebrato il Capitolo Locale. In caso diverso siano chiamate Residenze dell'Ordine e i loro Superiori non sono Priori in senso stretto, e godono solo di quell'autorità che avranno loro conferito gli Statuti Provinciali.

228. Per erigere una Casa si richiede:

- a) la richiesta inoltrata al Priore Generale dal Capitolo Provinciale o dal Provinciale con il consenso del suo Consiglio;
- b) l'autorizzazione data per iscritto dall'Ordinario del luogo;
- c) il decreto del Priore Generale dato per iscritto.

229. Il Capitolo Provinciale o il Priore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio, dopo aver consultato l'Ordinario del luogo, può chiedere al Priore Generale la soppressione di una Casa. A quest'ultimo compete l'autorità di emettere il decreto di soppressione (cf. CIC 616 § 1).

La Provincia

230. La Provincia è l'unione di Religiosi e di più Case che costituisce una parte dell'Ordine. E' affidata alla direzione del Priore Provinciale (CIC 621).

231. Per erigere una nuova Provincia si devono anzitutto considerare le necessità della Chiesa e le particolari condizioni di quella regione; inoltre, a meno che il bene dell'Ordine non richieda diversamente, bisogna che la Provincia da erigere abbia un territorio separato da quello di altre Province. Non si costituisca ordinariamente una nuova Provincia se non dispone di quattro Case e quaranta Religiosi di voti solenni ascritti, possieda beni temporali per le proprie necessità e il sostentamento dei propri candidati; infine, per provata esperienza, si possa sviluppare ulteriormente con vocazioni proprie, specialmente autoctone.

232. L'erezione di una nuova Provincia spetta al Capitolo Generale. Se si tratta di dividere una Provincia per erigerne una nuova, la richiesta e gli altri documenti necessari siano inviati al Priore Generale tramite il Priore Provinciale, allegando anche il voto del Capitolo Provinciale.

233. A ogni Provincia spettano per sé i seguenti diritti:

- a) celebrare il Capitolo Provinciale;
- b) redigere propri Statuti;
- c) affiliare Religiosi;
- d) avere proprie sedi di formazione, a meno che il Priore Generale con il suo Consiglio non suggerisca diversamente per il bene dell'Ordine;
- e) inviare il Priore Provinciale e i Definitori al Capitolo Generale Ordinario, nonché il Priore Provinciale al Capitolo Generale Intermedio, secondo i criteri proposti per i Capitoli Generali.

234. La Provincia, quale parte dell'unico corpo dell'Ordine, consideri il bene comune di tutto l'Ordine nel programmare la vita e la sua attività, e segua anzitutto i programmi, i compiti e le raccomandazioni dei Capitoli Generali e del Priore Generale.

Per conseguire il bene comune:

- a) il Priore Generale con il suo Consiglio può affidare a qualche Provincia o Circoscrizione minore uno scopo o attività peculiare, per il bene dell'Ordine in occasioni di particolare rilevanza;
- b) Le Province e le altre Circoscrizioni dell'Ordine collaborino tra di loro, massimamente per le cose di comune utilità.

235. Qualora una Provincia avesse per quattro anni di seguito meno di trenta Religiosi di voti solenni, tra affiliati e ascritti, il Priore Generale con il suo Consiglio ne dichiari sospeso il regime

ordinario, dopo averne dato avviso al Priore Provinciale, e stabilendo l'autorità da cui deve dipendere. La Provincia è affidata per il governo al Superiore Provinciale. Riacquista di nuovo il regime ordinario, con dichiarazione del Priore Generale con il suo Consiglio, quella Provincia che per quattro anni consecutivi abbia almeno trenta Religiosi di voti solenni, tra affiliati e ascritti. Dopo venti anni di regime sospeso, il Capitolo Generale deve provvedere.

236. Se una Provincia non offre fondate speranze di poter adempiere in un prossimo futuro le condizioni richieste per la fondazione di una nuova Provincia, o se il bene dell'Ordine lo richiede, il Consiglio dell'Ordine, dopo avere riferito sui mezzi offerti alla Provincia per sostenerla, proporrà al Capitolo Generale la soluzione ritenuta più opportuna affinché lo stesso Capitolo decreti misure più efficaci.

237. La sospensione del regime ordinario di una Provincia comporta un regime simile a quello di un Vicariato o Delegazione, tenendo conto del numero dei membri, secondo le norme prescritte dalle Costituzioni per l'erezione delle circoscrizioni di questo tipo (cf. Costituzioni 240, 245).

238. Spetta al Capitolo Generale, o fuori dal Capitolo, al Priore Generale con il consenso del suo Consiglio, decidere circa i beni di una Provincia estinta, rispettando le leggi di giustizia e la volontà dei fondatori. E' giusto comunque che, se viene unita ad un'altra Provincia, o se i Religiosi passano ad altra Provincia, anche i beni siano assegnati all'altra Provincia.

Il Vicariato

239. Il Vicariato è il raggruppamento di Religiosi e di Case che, dotato di sufficienti vocazioni, soprattutto autoctone, si è formato con la prospettiva di offrire fondata speranza di diventare Provincia. Un Vicariato può essere eretto anche in particolari circostanze e laddove il Superiore competente non possa esercitare il governo diretto senza difficoltà. Il Vicariato può dipendere da una Provincia o da una Federazione di Circoscrizioni o dallo stesso Priore Generale. Il governo del Vicariato è esercitato dal Vicario Regionale.

240. Per erigere un Vicariato si richiede ordinariamente almeno una Casa eretta e venti Religiosi di voti solenni ascritti, i quali esercitino in comune l'apostolato. Il Vicariato è eretto dal Priore Generale con il suo Consiglio, su richiesta del Capitolo Provinciale o del Consiglio della Federazione delle Circoscrizioni. La definitiva approvazione compete solo al Capitolo Generale.

241. In particolari circostanze il Priore Generale con il consenso del suo Consiglio può costituire direttamente un Vicariato o una Delegazione di propria iniziativa; a capo del quale porrà un Vicario Regionale o un Superiore Delegato. La definitiva approvazione spetta unicamente al Capitolo Generale.

242. I diritti di ogni Vicariato sono i seguenti:

- a) celebrare il Capitolo del Vicariato;
- b) emanare propri Statuti secondo il n. 271;
- c) affiliare Religiosi;
- d) inviare il Vicario o un Definitore al Capitolo Generale, secondo i criteri stabiliti per i Capitoli Generali (cf. Costituzioni 420d, 451k).

243. Secondo gli Statuti, il Superiore competente può concedere:

- a) la facoltà di ammettere candidati all'ordine e ai sacri ministeri;
- b) la facoltà di proporre al Priore Generale l'erezione o la soppressione di Case, secondo i nn. 228 e 229;
- c) ottenuto il consenso del Priore Generale, la facoltà di avere proprie sedi di formazione;

d) altre facoltà concesse dal Superiore Maggiore secondo il diritto comune.

244. Qualora un Vicariato per quattro anni di seguito avesse meno di quindici Religiosi di voti solenni ascritti, il Priore Generale con il suo Consiglio lo riduca allo stato giuridico di Delegazione, dopo averne avvertito il Superiore competente. Con dichiarazione del Priore Generale, con il consenso del suo Consiglio, assume nuovamente lo stato e i diritti di Vicariato se per quattro anni consecutivi avrà avuto almeno quindici Religiosi di voti solenni ascritti.

La Delegazione

245. E' detta Delegazione il raggruppamento il Religiosi e di Case di una Circostrizione esistenti in una stessa regione, dove il Superiore Maggiore affida al Superiore Delegato il governo diretto. Può essere eretta dal Capitolo Provinciale, con il consenso del Priore Generale o dello stesso Priore Generale con il consenso del suo Consiglio.

Federazioni, Unioni e Conferenze

246. Per incrementare in particolari circostanze la collaborazione tra le Circostrizioni, allo scopo di assumere nuove iniziative o adempiere gli obblighi e i doveri delle Costituzioni, il Priore Generale con il suo Consiglio, avendo interpellato o ascoltato i Religiosi interessati, può costituire una Federazione giuridica, nella quale l'esercizio di alcuni diritti e doveri delle Costituzioni passa al Preside della Federazione e al suo Consiglio, a norma delle Costituzioni e degli Statuti propri. Nel governo di questi diritti e doveri il Preside è Superiore Maggiore secondo il n. 224.

247. Nelle Nazioni dove esistono o lavorano più Province, oppure in regioni più estese aventi tra loro una certa affinità per motivi di geografia, di lingua, di necessità o tipo di apostolato, si stabilisca tra le diverse comunità dell'Ordine ivi esistenti una Unione, sotto la direzione di un proprio Preside allo scopo di coordinare le forze nel lavoro, di aiutarsi reciprocamente anche per breve tempo, di mantenere opportune e necessarie relazioni con le Autorità interne ed esterne sia religiose sia civili, e di realizzare altre iniziative che possono imprimere maggiore efficacia al nostro lavoro.

248. L'erezione di queste Federazioni ed Unioni spetta al Priore Generale, con il consenso del suo Consiglio, dopo aver ascoltato i Superiori delle Circostrizioni interessate; egli non tralasci di erigerle quanto prima in quelle Nazioni e regioni nelle quali la loro opera è ritenuta molto necessaria. Le modalità con cui costituirle e insieme coordinarne l'opera è stabilita negli Statuti propri, che devono essere elaborati secondo il n. 271.

249. Alle Federazioni e alle unioni si devono aggiungere anche le Conferenze o Associazioni o Società tra i nostri Istituti di Religiosi e Religiose e quelli di altre Famiglie Agostiniane o che seguono la Regola di S. Agostino, presenti nelle varie Nazioni o regioni, al fine di aiutarsi reciprocamente. Le Conferenze devono essere fortemente incoraggiate, e istituite, per quanto possibile, in tutte le regioni. I criteri per formarle devono essere approvati dal Priore Generale con il suo Consiglio, o dal Capitolo Generale, dialogando responsabilmente con i Religiosi interessati.

CAPITOLO XI

INCORPORAZIONE, AFFILIAZIONE ASCRIZIONE, ASSEGNAZIONE DEI RELIGIOSI

250. Il Religioso fa parte pienamente del nostro Ordine a quadruplici titoli: incorporazione, affiliazione, ascrizione e assegnazione; senza di esse, né più né meno, nessuno può essere accolto, né averne due contemporaneamente.

Incorporazione

251. Con l'ingresso del candidato al Noviziato avviene l'incorporazione iniziale del Religioso all'Ordine, in forza della quale egli partecipa a tutti i privilegi e alle grazie spirituali concesse all'Ordine, e gradualmente ne gode i diritti e ne assume gli impegni; tuttavia la completa e definitiva incorporazione avviene con la professione solenne.

Affiliazione

252. L'affiliazione determina il vincolo con cui il Religioso si lega alla Provincia o al Vicariato per il quale ha emesso la professione dei voti.

253. Al termine dei voti temporanei l'affiliazione può essere mutata, per giusti motivi, su richiesta del Religioso e con il consenso del Consiglio delle Circoscrizioni da cui è sciolto e a cui sarà affiliato. Il cambiamento dell'affiliazione, richiesta da un Religioso di voti solenni, è concesso dal Priore Generale con il consenso del suo Consiglio, a norma delle Costituzioni, dopo aver avuto il consenso del Consiglio di ambedue le Circoscrizioni come detto sopra. Tutto questo sia fatto per iscritto. Senza l'accordo del Religioso non può essere fatto alcun cambiamento di affiliazione.

Ascrizione

254. L'ascrizione, per la quale un Religioso vive e opera in qualche Circoscrizione, comporta l'esercizio dei diritti di partecipazione e di votazione nell'Ordine. Si acquista con queste modalità:

- a) il Religioso mantiene l'ascrizione alla Circoscrizione di affiliazione, a meno che non sia ascritto ad un'altra.
- b) Il Priore Generale può, per giusta causa, ascrivere un Religioso a qualunque Circoscrizione, dopo avere ascoltato i Superiori competenti e lo stesso Religioso.
- c) Il Priore Provinciale o il Vicario Regionale può ascrivere i Religiosi alle Circoscrizioni di propria competenza.
- d) I Superiori informino il Priore Generale dell'ascrizione dei Religiosi, concessa o revocata.

255. I diritti e gli obblighi che derivano dall'ascrizione sono i seguenti:

- a) Se un Religioso, con il consenso previo del proprio Superiore Maggiore, viene ascritto ad altra Circoscrizione dal Superiore Maggiore competente, gode in questa dei diritti e dei doveri, se non è previsto diversamente dai Superiori competenti.
- b) Se un Religioso fosse assegnato a una Casa generalizia, gode del diritto di voto nel Capitolo della propria Circoscrizione.
- c) Un Religioso, ascritto ad un'altra Circoscrizione, gode di voce passiva nella Circoscrizione nella quale è affiliato relativamente agli incarichi provinciali.

Assegnazione

256. L'assegnazione, con la quale un Religioso è costituito membro della famiglia di una Casa, si acquista o con il conferimento di qualche ufficio nella Casa oppure per disposizione dei Superiori Maggiori; si perde solo per l'assegnazione ad un'altra Casa.

- a) Il Priore Generale può assegnare i Religiosi a qualsiasi Casa dell'Ordine.
- b) Gli altri Superiori maggiori possono legittimamente assegnare a una Casa della propria Circoscrizione i Religiosi ascritti.

- c) L'assegnazione sia fatta per iscritto, e diventa operativa dal giorno indicato nei documenti e dal momento della presa di possesso dell'ufficio.
- d) I Superiori maggiori procurino che i Religiosi che dimorano legittimamente al di fuori dell'ambito delle nostre Case, siano assegnati a qualche Casa, e avvertano i Religiosi di quest'assegnazione.

I Vescovi Agostiniani

257. I Religiosi che, seguendo le orme del S. P. Agostino³⁸⁵, esercitano l'ufficio episcopale, rimangono veri agostiniani e sono tenuti ad osservare lo spirito e le prescrizioni della Regola e delle Costituzioni, compatibilmente con il loro servizio apostolico. Godono degli stessi privilegi e diritti dei membri dell'Ordine e della propria Circostrizione, come pure della voce attiva quando, terminato il loro incarico, tornassero nella Casa religiosa³⁸⁶.

Oblati

258. Vi sono nell'Ordine anche coloro che vivono nella comunità dei Religiosi senza voti pubblici e che prestano la loro volontaria opera, sia per tutta la vita sia per un periodo limitato; essi sono designati come oblati o con altro titolo. In qualche misura essi sono equiparati ai fratelli e partecipano alla vita fraterna e spirituale dell'Ordine; possono partecipare anche al Capitolo, se invitati dal Superiore competente, senza diritto di voto. La loro offerta e i servizi prestati siano confermati in un documento, controfirmato da loro stessi e dal Superiore maggiore. Per qualsiasi opera prestata in comunità non possono reclamare nulla; siano tuttavia trattati con equità ed evangelica carità.

CAPITOLO XII

DIRITTO SU CUI SI BASA IL NOSTRO ORDINE

Leggi dell'Ordine

259. Potrebbe sembrare che non ci sia bisogno di leggi per noi che, mossi dalla carità ci siamo consacrati al servizio di Dio. Tuttavia Dio stesso ha stabilito che ogni cosa fosse perfettamente ordinata secondo la legge eterna³⁸⁷, e Cristo ha dato alla sua Chiesa dei precetti, affinché i discepoli, osservandoli, gli manifestassero il loro amore (cf. Gv. 14, 15). Per questi motivi abbiamo nell'Ordine leggi e precetti per sostenere la fragilità umana e per rafforzare la pace e la condotta nelle comunità³⁸⁸, nonché per conoscere con maggior chiarezza la volontà di Dio e compierla più pienamente.

260. Oltre le leggi comuni della Chiesa che riguardano i Religiosi e le prescrizione date a noi dalla Sede Apostolica, il nostro Ordine si regge su:

- a) la Regola di S. Agostino;
- b) le Costituzioni dell'Ordine, che contengono le norme fondamentali e complementari;
- c) le deliberazioni dei Capitoli Generali e del Priore Generale;
- d) le consuetudini legittimamente stabilite e non ancora in disuso.

261. Le Province e i Vicariati sono retti anche dalle seguenti norme:

- a) gli Statuti propri;

³⁸⁵ cf. s. 355, 356; POSSIDIO, 8-11.

³⁸⁶ cf. S. Congregazione per i Religiosi, Lettera "Die 15 Decembris" (15 maggio 1978), n. 5.

³⁸⁷ cf. *lib. arb.* 6, 15.

³⁸⁸ cf. *civ.* 19, 14.

b) le deliberazioni dei Capitoli delle Circoscrizioni e dei propri Superiori maggiori.

Norme fondamentali e Norme complementari

262. Tutte le norme delle Costituzioni hanno la stessa forza giuridica. Differiscono tra loro nel senso che le norme fondamentali contengono i principi spirituali e giuridici generali, mentre quelle complementari riguardano normative e argomenti pratici, che possono essere modificati più facilmente.

263. Per quanto riguarda le Costituzioni solo il Capitolo Generale Ordinario ha l'autorità di aggiungere, sopprimere, sospendere alcunché; apportare mutamenti o rinnovare il testo; interpretarle in modo autentico e definitivo.

264. Per modificare le norme fondamentali si richiede la maggioranza dei due terzi dei suffragi validi dei Capitolari; per modificare quelle complementari è sufficiente la maggioranza assoluta.

265. Una nuova deliberazione o interpretazione delle norme fondamentali delle Costituzioni ha vigore se è emanata nel Capitolo Generale Ordinario e confermata nel successivo Capitolo Generale Ordinario; nel frattempo si deve osservare come decreto. Viceversa, nessuna norma fondamentale perde vigore fino a quando non è abrogata da due Capitoli Generali Ordinari successivi, benché nel frattempo cessi di obbligare. Per quanto riguarda le norme complementari, è sufficiente un solo Capitolo Generale Ordinario.

266. Il Priore Generale, con il consenso del suo Consiglio, ha facoltà di emanare decreti per tutto l'Ordine; questi però perdono tutta la loro forza se non saranno confermati nel successivo Capitolo Generale Ordinario. Allo stesso modo egli può interpretare con autorità le Costituzioni al di fuori del Capitolo Generale.

267. a) Le deliberazioni si intendono promulgate quando sono pubblicate nel Capitolo Generale Ordinario, ed entrano immediatamente in vigore, salvo una espressa decisione in contrario dello stesso Capitolo.

b) I decreti del Priore Generale per l'intero Ordine sono promulgati con una sua lettera circolare, ed entrano in vigore alla data indicata nel documento.

268. a) Tutti i Superiori, anche quelli locali, ciascuno nell'ambito della propria giurisdizione e salvo espressa proibizione, possono per giusti motivi, nei singoli casi, dispensare i Religiosi, inclusi gli ospiti, dalle leggi delle Costituzioni che riguardano l'osservanza regolare. Hanno facoltà di dispensare ciascuno in particolare, e anche tutti insieme con il consenso del rispettivo Consiglio.

b) Nessun Superiore può dispensare dalle leggi che riguardano la struttura e il governo dell'Ordine, a meno che tale facoltà non gli sia espressamente accordata dalle Costituzioni. Al Priore Generale, con il consenso del suo Consiglio, viene concessa la facoltà di dispensare da queste leggi per gravi motivi e, nei casi più urgenti, non differibili, salvo una espressa disposizione in contrario delle Costituzioni o del Capitolo Generale.

269. Se qualche Religioso avverte la necessità di essere dispensato frequentemente o in modo permanente da una disposizione delle Costituzioni, esponga umilmente questa necessità per non essere motivo di scandalo ai Religiosi ignari della sua situazione.

Gli Statuti

270. a) Ogni Provincia, Vicariato, Federazione e Unione deve redigere Statuti propri al fine di adattare le Norme generali delle Costituzioni alle peculiari situazioni, particolarmente quelle Norme

di maggiore importanza e che trattano dei diversi aspetti della vita religiosa e apostolica, degli studi, della formazione e del governo.

b) Allo stesso modo anche le Delegazioni, secondo l'opportunità, possono avere Statuti propri, rispettando i diritti dell'autorità del Superiore da cui dipendono.

271. a) Gli Statuti della Provincia devono essere approvati dal Capitolo Provinciale Ordinario, dopo avere sentito il parere di tutti i Religiosi nel modo più adatto, e devono essere confermati dal Priore Generale con il suo Consiglio.

b) Gli Statuti del Vicariato devono essere proposti dal Capitolo del Vicariato dopo avere sentito il parere di tutti i Religiosi nel modo più adatto; devono essere approvati dal Priore Provinciale o dal Preside della Federazione con il consenso del suo Consiglio, e confermati dal Priore Generale con il suo Consiglio.

c) Gli Statuti della Federazione e della Unione devono essere formulati dai rispettivi Superiori Maggiori e approvati dal Priore Generale con il suo Consiglio.

d) Gli altri Statuti devono essere approvati dai competenti Superiori maggiori, sentito il parere dei Religiosi.

272. Compete al Superiore della rispettiva Circostrizione con il suo Consiglio interpretare autenticamente gli Statuti, con la conferma del Priore Generale. L'interpretazione degli Statuti del Vicariato spetta al Vicario con il suo Consiglio; questa deve essere approvata dal Superiore da cui dipende il Vicariato e confermata dal Priore Generale.

273. Una nuova deliberazione o interpretazione degli Statuti della Provincia o del Vicariato non entra in vigore se non è confermata dal Capitolo Provinciale Ordinario seguente o dal Capitolo Vicariale seguente; nel frattempo si osservi come decreto.

274. Gli Statuti Provinciali devono essere spesso riveduti secondo le necessità dei tempi e delle circostanze; compete tuttavia al Capitolo Provinciale Ordinario aggiungere, sopprimere o sospendere alcunché, apportare mutamenti o rinnovare il testo, interpretarlo in modo autentico e definitivo. La stessa facoltà compete al Capitolo Provinciale Intermedio, su istanza dei due terzi dei religiosi che godono di voce attiva, manifestata per iscritto. Resta sempre il diritto di conferma da parte del Priore Generale con il consenso del suo Consiglio.

275. La modifica degli Statuti del Vicariato è di competenza del Capitolo del Vicariato, con l'approvazione del Priore Provinciale e la conferma del Priore Generale, con il consenso dei rispettivi Consigli.

Ordinamenti e precetti

276. Il Superiore maggiore, con il consenso del suo Consiglio, può emanare deliberazioni per tutta la sua giurisdizione, purché non siano contrarie al diritto superiore. Se queste deliberazioni non vengono confermate dal successivo Capitolo Provinciale o Vicariale Ordinario, perdono ogni vigore.

277. a) I Capitoli Generali, Provinciali e tutti i Superiori, inclusi quelli Locali, possono imporre precetti che obbligano gravemente in coscienza tutti o i singoli Religiosi. Perché un tale precetto sia legittimo:

1) deve trattarsi di materia grave, in sé o per le circostanze, abbia attinenza con la Regola, le Costituzioni o gli Statuti;

2) deve essere dato per iscritto, con documento legittimo o, in caso di necessità, alla presenza di due testimoni;

3) deve essere espresso con la dovuta formula: *Ordiniamo*, oppure *proibiamo in virtù di santa obbedienza*, determinando con precisione cosa si debba fare o evitare e in tempo della durata del precetto, salvo i casi in cui viene dato a tempo indeterminato.

b) Il precetto non è valido se il Priore locale lo impone a tutta la comunità senza il previo consenso del Superiore maggiore o se lo impone a un Religioso senza il consenso del suo Consiglio, qualora vi sia, salvo i casi segreti. Il precetto non ha valore anche se è imposto dal Superiore maggiore a tutta la sua giurisdizione senza il consenso del suo Consiglio. Nell'imporre il precetto, il suddetto consenso deve essere sempre chiaramente espresso.

La visita di rinnovamento

278. La Visita di rinnovamento è stata istituita principalmente per promuovere il bene di ogni comunità e dei singoli Religiosi, per esaminare e migliorare i diversi aspetti della vita religiosa e apostolica, e per eliminare gli abusi. Per realizzare tutto ciò la Visita non sia troppo breve, né condotta celermente. Siano ascoltati tutti i Religiosi, individualmente e comunitariamente.

279. La Visita deve essere fatta dal Priore Generale almeno una volta nel sessennio, a norma del n. 461. Gli altri Superiori maggiori la devono fare almeno due volte durante il quadriennio, sia personalmente, sia mediante i loro delegati in caso di legittimo impedimento; a questi concederanno l'autorità e le facoltà necessarie.

280. Se la Visita sarà fatta dal Priore Generale o dal suo delegato in uno dei due periodi nei quali avrebbero dovuto farla i Superiori maggiori, è sufficiente che questi ultimi facciano la Visita una sola volta. Allo stesso modo può comportarsi il Vicario Regionale qualora il Priore Provinciale abbia visitato il Vicariato.

281. Al termine della Visita, il Visitatore, se lo riterrà opportuno o necessario, dopo avere prima ascoltato il Priore e i consiglieri della casa, potrà emanare disposizioni che promulgherà in un atto comune. Tali disposizioni avranno vigore fino alla successiva Visita di rinnovamento fatta dallo stesso oppure da un'autorità di grado superiore.

I principi giuridici fondamentali su cui si regge l'Ordine

282. Per rendere più chiaramente noti a tutti i principi giuridici che reggono l'Ordine, e più facilmente poter scegliere quali osservazioni dei Religiosi nei Capitoli si possano accogliere o meno, sono qui esposti i più importanti principi giuridici:

a) nell'Ordine la fraternità si manifesta nell'uguaglianza di tutti i Religiosi, non essendo ammesso alcun privilegio o titolo onorifico (cf. *Cost. 7*);

b) la fraternità nell'Ordine si esprime con i concetti di elezione, rappresentanza e partecipazione (cf. *Cost. 10*);

c) tutti i Religiosi possono essere eletti ad ogni ufficio, salvo restando il diritto comune e proprio (cf. *Costit. 10*);

d) ogni Religioso di voti solenni ha il diritto e il dovere, se non è ostacolato da qualche impedimento, di partecipare, in modo diretto o indiretto in accordo col diritto particolare, ai Capitoli locali, vicariali, provinciali e generali;

e) ai Capitoli vicariali, provinciali e generali ordinari, o in altre riunioni di Religiosi di questo tipo, i discreti o definitori siano almeno tanti quanti i capitolari o partecipanti di diritto.

f) ogni Religioso di voti solenni ha diritto di partecipare all'elezione dei propri Superiori maggiori, o in prima persona o per mezzo di rappresentanti;

g) nelle votazioni ogni Religioso ha lo stesso rango e ha diritto a esprimere un solo voto;

h) il diritto di partecipazione e di votazione si esercita secondo l'elenco di ascrizione dei Religiosi nell'Ordine;

i) i Superiori maggiori sono eletti o nominati con la possibilità di rielezione immediata, che è ammessa una sola volta.

PARTE QUARTA

IL GOVERNO DELL'ORDINE

CAPITOLO XIII

I CAPITOLI

283. Nelle nostre elezioni si osservino le norme del diritto comune, salvo una espressa disposizione contraria nelle Costituzioni.

284. Il progresso e il rinnovamento dell'Ordine dipendono molto dalla capacità dei Superiori; di conseguenza nelle elezioni dei Superiori devono concorrere due fattori: la massima partecipazione dei Religiosi e lo spirito di obbedienza. Infatti una comunità è matura in quanto i Religiosi eleggono i Superiori ai quali, come persone libere sotto la grazia, vorranno dimostrare docilità.

285. Tutti i Religiosi di voti solenni godono di voce attiva e passiva. Gli Statuti della Circostrizione determinino le condizioni dell'esercizio di tale diritto, o differendolo nel tempo successivo alla formazione, o restringendolo a materie specifiche durante il periodo di formazione.

286. Poiché i Capitoli giovano al bene della comunità, i Superiori interessati procurino di convocare a tempo debito tutti coloro che sono tenuti a parteciparvi, e comunichino loro gli argomenti da trattare, affinché si possano prendere decisioni a tempo opportuno. Se un Capitolo arriva a Capitolo iniziato, sia ammesso agli atti che seguono alla sua venuta. I Religiosi che non fanno parte del Capitolo possono liberamente proporre allo stesso richieste, problemi o suggerimenti per iscritto: ogni cosa deve essere esaminata attentamente dal Capitolo, purché la comunicazione sia pervenuta prima della compilazione dell'ordine del giorno del Capitolo, eccetto il caso di urgente necessità.

287. Nelle questioni di maggiore importanza ordinariamente le votazioni si svolgano a scrutinio segreto. Per le questioni di minore importanza si possono usare altri metodi, purché tutti siano d'accordo.

288. Quando, a norma delle Costituzioni, il Superiore deve proporre più candidati, quelli proposti, se sono Capitolari, possono esprimere il voto nell'elezione. Ma nell'elezione per ballottaggio il candidato unico proposto dal Superiore non può votare né essere presente.

289. a) Si raccomanda vivamente ai Religiosi di non rinunciare al diritto di voto, fatta eccezione per coloro che presiedono il Capitolo, i quali possono, secondo la propria prudenza, astenersi dal voto.

b) Il Religioso eletto o nominato a qualche ufficio gode del diritto di rinuncia, ma solo per gravi motivi, a giudizio del Preside del Capitolo, o, fuori dal Capitolo, dal rispettivo Superiore maggiore.

290. Nei Capitoli, quando si tratta di votazioni di leggi o di determinazioni di qualsiasi genere, si usi la forma chiamata modale, secondo la quale i Religiosi esprimono il voto scrivendo "placet" o "non placet" o "iuxta modum". Terminato lo scrutinio, i voti "iuxta modum" si devono considerare come favorevoli. Ma se i voti "placet" da soli non raggiungono la maggioranza assoluta, si devono nuovamente esaminare le questioni proposte e le ragioni addotte dai Religiosi che hanno votato

“placet iuxta modum”, in modo che nessuna legge o determinazione del Capitolo sia considerata approvata se non avrà raggiunto detta maggioranza.

291. *a)* Nelle elezioni e nelle delibere, se non è richiesta esplicitamente la maggioranza dei Religiosi, per la validità della votazione è sufficiente la maggioranza dei voti validi, sottratti quelli nulli, quelli bianchi e i voti degli astenuti.

b) In caso di parità nelle elezioni si tiri a sorte; nelle deliberazioni il preside, con il suo voto, può sciogliere la parità.

292. I partecipanti al Capitolo sono tenuti a conservare il segreto sugli argomenti in esso trattati, qualora la loro divulgazione possa ledere il bene comune o privato. Lo stesso vale per casi particolari, quando la maggioranza dei Vocali lo ritenga necessario o utile.

293. Ciò che viene trattato o deciso nei capitoli sia annotato nel libro degli Atti, o almeno sia conservato per iscritto e sia firmato da tutti coloro che hanno partecipato.

CAPITOLO XIV

IL CAPITOLO LOCALE

294. Il Capitolo locale è la riunione dei Religiosi di voce attiva della comunità e ad essa assegnati, convocati, sotto la presidenza del Priore, per trattare in fraterna adunanza quanto riguarda il bene comune di tutti i Religiosi.

295. Il Capitolo locale si celebri ordinariamente una volta al mese. Se ne comunichi la convocazione, unitamente agli argomenti da trattare, a tutti i Capitolari con opportuno anticipo, principalmente ai consiglieri, i quali assieme al Priore e agli ufficiali, esamineranno i problemi più importanti prima che siano proposti a tutti per essere definiti in Capitolo.

296. Il diritto di convocare il Capitolo spetta al Priore, che lo indice o di sua iniziativa o su richiesta della maggioranza dei capitolari. I singoli religiosi capitolari hanno il diritto di chiedere al Priore e ai consiglieri che sia trattato in Capitolo quanto, a loro giudizio, favorisce il bene comune, purché ne sia stata data comunicazione prima della preparazione dell'ordine del giorno del Capitolo, salvo il caso di urgente necessità. Se lo si giudica opportuno, si ascoltino anche i religiosi non capitolari.

297. Tutti coloro che hanno diritto di essere convocati devono intervenire, perché, senza la presenza della maggioranza dei capitolari e di qualcuno dei consiglieri, il Capitolo non può essere celebrato. Il Priore può dispensare dalla partecipazione al Capitolo i religiosi ai quali risulti gravoso assistervi per l'età avanzata o per la malattia. Costoro non sono da conteggiare per assegnare la maggioranza.

298. Perché le questioni trattate in Capitolo siano approvate, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validi dei religiosi vocali presenti al Capitolo.

299. Dove non si può celebrare il Capitolo locale perché non vi sono almeno tre Religiosi di voce attiva, tutte le questioni di una certa importanza che dovrebbero essere decise dal Capitolo siano rimesse alla decisione del Superiore maggiore con il suo Consiglio, sempre che gli Statuti della Circoscrizione non dispongano diversamente.

300. Gli argomenti che il Capitolo locale deve trattare, e che non possono essere definiti senza il suo espresso consenso, sono:

a) le questioni di maggior importanza che riguardano la vita comune;

- b) qualsiasi contratto straordinario;
- c) la relazione del Priore e degli altri ufficiali sulle entrate e sulle uscite;
- d) l'orario della casa;
- e) tutte le altre questioni affidate al Capitolo locale dalle Costituzioni o dagli Statuti della Circoscrizione.

301. Gli Statuti della Circoscrizione possono disporre, per particolari motivi, che alcune questioni siano demandate ad un determinato gruppo che decida in merito, dopo avere ascoltato in Capitolo il parere della comunità.

302. Sulle questioni per le quali è richiesta di diritto l'autorizzazione del Superiore maggiore, il Priore gli riferisca per iscritto, affinché egli, da solo o con il suo Consiglio, secondo i casi, stabilisca il da farsi.

CAPITOLO XV

UFFICIO ED AUTORITA' DEL PRIORE LOCALE

303. Ogni casa dell'Ordine è retta dal Priore locale, che dirige la comunità e la rappresenta. I Religiosi sono tenuti ad obbedirgli rispettosamente come ad un padre, salvo restando il diritto dei Superiori maggiori. Il Priore deve procurare i beni spirituali e materiali ai Religiosi che l'Ordine gli ha affidato e dei quali deve rendere conto a Dio, a nome del quale governa.

304. Il Priore, divenuto vero modello del gregge affidatogli (cf. I Pt. 5, 3) con la sua obbedienza e fedeltà alla volontà di Dio, s'impegni diligentemente a conoscere i diritti e i doveri di tutta la comunità. Sostenga la vita comune e l'unità dei Religiosi tra loro e con la Provincia o il Vicariato, promuovendo la disciplina e comunicando loro le disposizioni dei Superiori.

305. Nell'adempimento del suo ufficio riponga ogni fiducia in Dio più che nelle proprie forze e nel proprio ingegno; preghi umilmente per i Religiosi che gli sono stati affidati ed applichi per loro il sacrificio della Messa almeno a Natale, Annunciazione del Signore, Pasqua e solennità del S. P. Agostino.

306. A loro volta i Religiosi vivano con lui in fraterna e sincera comunione, lo aiutino a portare il peso del suo ufficio, accolgano con carità gli ordini e li eseguano fedelmente.

307. Il Priore è nominato dal Priore provinciale dopo il Capitolo provinciale ordinario, o dal Vicario regionale dopo il Capitolo Vicariale con il consenso dei rispettivi Consigli. Egli rimane ordinariamente in carica per la durata di quattro anni, a meno che non consiglino diversamente ragioni particolari e gravi, che devono essere esaminate dal Consiglio provinciale o vicariale, dopo averne avvertito il Priore Generale. Terminato il mandato, può essere rieletto allo stesso incarico, ma non per la terza volta nella stessa casa nell'immediato quadriennio; tuttavia può essere eletto allo stesso incarico in un'altra casa (cf. CIC 624 § 2.3). Tanto il Priore quanto il Superiore locale siano professi solenni da almeno tre anni (cf. CIC 623).

308. Per tutto il tempo del suo ufficio, il Priore deve risiedere nella propria casa e non gli è permesso assentarsi se non per breve tempo. In sua assenza, se nella casa non vi è il Vicepriore, presiede il Religioso a cui secondo l'ordine di precedenza spetta il primo posto, o un altro, secondo gli Statuti. Se a qualche Religioso risulterà gravoso questo compito, può essere dispensato dal Priore locale.

309. L'ufficio di Priore, quando è vacante, viene esercitato dal Vicepriore e, in mancanza di questi, dal Religioso che occupa il primo posto nella comunità, fino a quando il Superiore maggiore competente, con il consenso del suo Consiglio, non avrà nominato un nuovo Priore, il quale reggerà la comunità fino al Capitolo provinciale ordinario.

CAPITOLO XVI

GLI UFFICIALI DELLA CASA

310. Nelle singole case, secondo le necessità del luogo e in conformità agli Statuti della Circoscrizione, siano eletti alcuni Religiosi come ufficiali, i quali aiutino il Priore nel servizio della comunità e adempiano il loro incarico sotto la sua direzione.

311. *Il Vicepriore.* In ogni casa deve esserci il Vicepriore, con il compito di fare le veci del Priore quando questi è assente. Non può mutare né innovare nulla se non per urgente necessità e con il consenso del Capitolo.

312. *I Consiglieri.* E' compito dei Consiglieri, che possono essere al massimo quattro, assistere con i consigli e con l'azione sia il Priore sia gli altri Religiosi, esaminare le questioni più importanti ed esporre il proprio parere su di esse.

313. *Il Sacrista.* Alla sacrestia sia preposto un Religioso con il compito di avere la massima cura per il culto e per quanto appartiene alla chiesa, e provvedere alla amministrazione ordinaria della stessa. Spetta a lui anche la cura delle Messe: ne accetta gli oneri a nome della comunità e ne versa le elemosine al deposito della Casa. Se è opportuno, faccia due inventari dei beni della sacrestia, che conserverà uno presso di sé e l'altro in un luogo sicuro. Negli inventari devono essere annotati gli oggetti nuovi e quelli consumati dall'uso.

314. *L'Economo.* E' suo compito amministrare accuratamente i beni della Casa, in conformità ai numeri 491-505, sotto la direzione del Priore, e di provvedere amorevolmente quanto è necessario o conveniente alla vita dei Religiosi, specie se infermi, vecchi o ospiti. Si prenda cura di quanti lavorano presso di noi con regolare contratto e dia loro un salario giusto ed onesto.

315. *Il Bibliotecario.* Dove le circostanze lo richiedono, sia nominato un Bibliotecario, il quale adempirà il suo ufficio a norma dei numeri 137-139.

CAPITOLO XVII

IL CAPITOLO PROVINCIALE ORDINARIO E IL CAPITOLO VICARIALE

316. I Religiosi riuniti in Capitolo provinciale devono ricercare con tutto il cuore il bene della Provincia e impegnarsi al massimo per ottenerlo.

317. Il Capitolo provinciale ordinario si celebra in tutte le Province dell'Ordine ogni quattro anni nel luogo e nella data stabiliti dal Priore Provinciale con il consenso del suo Consiglio. Il Capitolo sia preceduto da un periodo di tempo preparatorio e sia seguito da un periodo di tempo post-capitolare.

318. I Religiosi di voti solenni, ascritti alla Provincia e alle Circoscrizioni che dipendono da essa, godono di voce attiva nelle votazioni che precedono il Capitolo provinciale ordinario.

Periodo di preparazione

319. Se la situazione lo richiede, il Priore Provinciale con il suo Consiglio presenti a tempo opportuno, secondo gli Statuti Provinciali, liste elettorali tra i Religiosi di voce attiva, che invierà al Priore Generale e al suo Consiglio per l'approvazione, insieme alla data e il luogo designati per la celebrazione del Capitolo. Chieda anche la nomina del Preside del Capitolo, a meno che non intenda presiederlo lo stesso Priore Generale.

320. Nel periodo, che sarà determinato dagli Statuti Provinciali, il Priore Provinciale invii la lettera convocatoria del Capitolo insieme alla relazione sullo stato della Provincia e con gli opportuni suggerimenti a tutti i Religiosi, e anche al Priore Generale a titolo informativo. Provveda infine che siano distribuite le schede per la votazione esplorativa, ordinando:

a) che a tempo debito, prima dell'inizio del Capitolo, tutti i Religiosi mandino le osservazioni che riterranno opportuno di dover fare per il bene della Provincia;

b) che quanti hanno voce attiva scrivano nelle schede, in ordine di preferenza, i nomi di uno, due o tre Religiosi che considerano più idonei all'ufficio di Provinciale e li inviino alla sede provinciale;

c) che i partecipanti al Capitolo si trovino nel luogo designato per il giorno stabilito;

d) che tutti i Religiosi della Provincia rivolgano speciali preghiere a Dio, in modo particolare dall'inizio del Capitolo, a norma del *Rituale* dell'Ordine.

321. Il Priore Provinciale curerà diligentemente che le schede da mandare ai Religiosi siano preparate in modo tale da conservare l'assoluto segreto.

322. Ricevute le schede, il Priore Provinciale con il suo Consiglio e con altri eventuali scrutatori, a norma degli Statuti Provinciali, procederà allo scrutinio delle schede esplorative. Dopo aver comunicato al Priore Generale il risultato dello scrutinio per l'approvazione e dopo la sua risposta, notificherà il numero dei voti ricevuti da ogni Religioso, secondo l'ordine di preferenza. Sono da ritenersi candidati tutti coloro che avranno riportato almeno il quindici per cento dei voti dei Religiosi che avranno votato validamente. Se qualcuno, per gravi motivi, riterrà in coscienza di non poter essere candidato, lo comunichi per iscritto al Priore Provinciale, perché informi la Provincia della sua rinuncia.

323. Riguardo alle osservazioni pervenute, ai sensi del n. 320 a), il Priore Provinciale con il suo Consiglio provveda a inviarle al più presto, almeno in sintesi, a tutti i Religiosi, per dare loro la possibilità di esaminarle diligentemente.

324. Dopo che i Religiosi hanno ricevuto le lettere convocatorie ed esaminato la relazione sullo stato della Provincia, siano eletti i Discreti al Capitolo.

325. a) Gli Statuti Provinciali determinino il metodo di eleggere i Discreti, o con liste elettorali o con l'elenco di tutti i Religiosi di voce attiva.

b) Per l'elezione dei Discreti votano soltanto coloro che non hanno voce nel Capitolo Provinciale.

326. I Discreti, che hanno il compito di fare le veci degli altri Religiosi, godano di voce attiva e passiva, e siano ascritti alla Provincia, o alle Circoscrizioni da essa dipendenti, che celebra il Capitolo.

327. I Discreti siano eletti almeno in proporzione al numero dei Capitolari ex-officio.

328. a) Nelle votazioni con liste elettorali saranno eletti Discreti coloro che avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei suffragi nei primi due scrutini. Se nessuno avrà ottenuto questa

maggioranza, si procederà ad un terzo scrutinio nel quale sarà sufficiente la maggioranza relativa. Lo stesso si faccia nell'elezione per lettera, sempre che gli Statuti Provinciali non stabiliscano diversamente. In caso di parità in queste elezioni, si faccia il sorteggio tra coloro che avranno ottenuto lo stesso numero di voti.

b) Nelle votazioni con un solo elenco di Religiosi è sufficiente la maggioranza relativa.

c) Se qualcuno tra gli eletti, nel periodo preparatorio, cessasse dall'ufficio per qualsiasi causa, sarà considerato Discreto colui che avrà ottenuto più voti tra i non eletti.

329. Ricevute le lettere convocatorie, i Priori locali dovranno inviare al Priore Provinciale, entro il tempo da questi stabilito, una relazione in duplice copia concernente lo stato delle persone e dell'economia della Casa, sottoscritta dai Religiosi del Capitolo locale.

330. Inoltre i Priori locali devono inviare una lettera, sottoscritta sempre dai Religiosi del Capitolo locale, dalla quale risulti che sono stati soddisfatti gli obblighi delle Messe e degli altri legati.

Celebrazione del Capitolo

331. Nel giorno stabilito, dopo la celebrazione del sacrificio Eucaristico, recitate le preghiere prescritte nel Rituale dell'Ordine, il Priore Generale, se è presente, o il Priore Provinciale dichiarino aperto il Capitolo.

332. Dopodiché, se non è presente il Priore Generale, sia ufficialmente annunciato il Preside del Capitolo, che da quel momento prende il posto del Priore Generale. Nel caso che il Priore Generale non abbia designato nessuno, fungerà da Preside, fino alla elezione o alla conferma del Priore Provinciale, il più anziano di professione tra i Consiglieri provinciali presenti in aula del provincialato che sta per concludersi. Quindi, dopo l'invocazione allo Spirito Santo, il Preside terrà un appropriato discorso e determinerà le preghiere da farsi in comune, in conformità al Rituale dell'Ordine, per la felice riuscita del Capitolo.

333. Subito dopo il Preside esaminerà il diritto di voto dei Capitolari, secondo un pubblico elenco precedentemente preparato dal Priore Provinciale e dal suo Consiglio.

334. Se sarà arrivata qualche lettera concernente il diritto al voto di qualche Capitolare o questioni relative alla celebrazione del Capitolo, il Preside, con il consenso del Capitolo, nomini tre esaminatori delle lettere a scrutinio segreto, i quali dovranno esaminare quanto prima il problema.

335. Il Preside informi i Capitolari delle decisioni degli Esaminatori, e se dovessero persistere dei dubbi, ne proponga la soluzione per ballottaggio segreto, dopo che sono state esaminate le ragioni dell'una e dell'altra parte.

336. I Capitolari sono:

- a) il Preside del Capitolo;
- b) il Priore Provinciale;
- c) il Priore Provinciale eletto;
- d) i Consiglieri Provinciali;
- e) i Consiglieri Provinciali che, a norma degli Statuti Provinciali, sono stati eletti prima della celebrazione del Capitolo;
- f) l'Economo Provinciale;
- g) il Segretario Provinciale, che disimpegna l'incarico di Segretario del Capitolo;
- h) i Superiori Provinciali;
- i) i Vicari Regionali;

- k) quei Religiosi, Priori o altri, ai quali gli Statuti della Provincia concedono il diritto di voto ex-officio;
- l) i Discreti;
- m) il Consigliere o il Segretario Generale che accompagna il Priore Generale, il quale ha voce in Capitolo senza diritto di voto, a meno che non funga da Preside in assenza del Priore Generale;
- n) il Priore Provinciale, con il consenso del suo Consiglio, può invitare al Capitolo, in qualità di osservatori o esperti, alcuni Religiosi e laici, il cui consiglio e la cui esperienza possono collaborare al buon esito del Capitolo. Costoro possono essere invitati nelle commissioni e nelle sessioni plenarie, senza godere del diritto di voto.

337. Le Province, secondo gli Statuti e a norma del n. 345, possono scegliere l'altro metodo per eleggere i Vocali al Capitolo Generale Ordinario, secondo il quale tutti i Religiosi che godono di voce attiva sono capitolari, alle seguenti condizioni:

a) In questo caso, tutti i Religiosi devono essere debitamente convocati, e tutti devono presenziare alle sessioni del Capitolo, sempre che non ne siano stati dispensati dal Preside del Capitolo.

b) Per la validità delle elezioni e delle votazioni dei Capitolari è richiesta la presenza di almeno i tre quarti dei Religiosi che godono di voce attiva. Non sono contati i Religiosi dispensati dal Preside del Capitolo.

c) Per il resto si faccia tutto secondo le Costituzioni.

338. Dopo che il Segretario del Capitolo ha proclamato i nomi dei Capitolari, il Capitolo tratti delle principali attività, dei problemi e delle iniziative della Provincia sia in sessione generale sia nelle commissioni, affinché con maggior chiarezza siano evidenziati lo stato della Provincia e le sue possibilità per il futuro.

339. Ogni commissione abbia il suo moderatore e il suo segretario; discuta il tema assegnato e presenti al Capitolo le sue conclusioni firmate da tutti i membri, perché possano essere valutate da tutti pubblicamente.

340. Il Preside poi, con l'approvazione del Capitolo, nomini almeno tre Scrutatori per tutte le elezioni. Gli Scrutatori, che sono obbligati ad osservare il segreto, sono confermati nel loro ufficio dal Preside.

Le elezioni

341. Prima di procedere all'elezione o alla conferma del Priore Provinciale, il Preside del Capitolo dichiari che tutti gli ufficiali della Provincia, dei quali si parla ai nn. 395-406, hanno completato il tempo del loro ufficio e si deve quindi procedere alla nuova elezione.

342. Udito ciò, il Priore Provinciale consegna al Preside il sigillo della Provincia come segno di cessazione dall'ufficio. Se il Provinciale, legittimamente impedito, non fosse venuto al Capitolo, consegnerà il sigillo per mezzo del Segretario.

343. E' diritto e dovere di ogni Provincia scegliere il metodo che preferisce per l'elezione del Priore Provinciale, sia esso diretto, indiretto o misto, secondo la volontà espressa per iscritto dalla maggioranza assoluta dei Religiosi di voce attiva. Il metodo prescelto sia inserito negli Statuti.

344. a) Votazione diretta:

1) Trascorso un tempo conveniente dalla pubblicazione del numero dei voti, a norma del n. 322, coloro che hanno voce attiva inviano, per l'elezione del Priore Provinciale, il nome scritto nella scheda di un solo Religioso. Le schede siano inviate alla sede del Priore Provinciale attuale, in

modo che il Preside nominato dal Priore Generale e gli altri scrutatori designati dagli Statuti Provinciali possano procedere allo scrutinio. Se qualcuno avrà ottenuto la maggioranza assoluta dei voti sarà considerato eletto Provinciale.

2) Se nessuno avrà ottenuto la maggioranza assoluta, dopo che sarà stato pubblicato il numero dei voti ricevuti da ciascuno, tutti i Religiosi di voce attiva voteranno nuovamente scrivendo sulla scheda, in ordine di preferenza, uno, due o tre nomi. Il computo dei voti si farà secondo il modo preferenziale. Chi avrà ottenuto il maggior numero di voti sarà Provinciale. In caso di parità si farà il sorteggio. La conferma del Priore Provinciale avrà luogo all'inizio del Capitolo.

b) Votazione indiretta:

Dopo aver notificato il risultato dell'esplorazione di cui al n. 322, il Capitolo eleggerà il Priore Provinciale tra i candidati approvati nell'esplorazione, con votazione segreta. Per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta dei voti nei primi tre scrutini, anche se si tratta di rielezione. Se al terzo scrutinio nessun candidato avrà ottenuto la sopraddetta maggioranza, si proceda ad un quarto scrutinio, in cui avranno voce passiva soltanto i due candidati che avranno riportato il maggior numero di voti. Per l'elezione si richiede la maggioranza assoluta. In caso di parità si proceda al sorteggio.

c) Metodo misto:

Tutti coloro che hanno voce attiva eleggono uno dei candidati approvati nello scrutinio esplorativo, ed inviano il suo nome per iscritto al Capitolo. Risulterà eletto Provinciale chi avrà ottenuto i tre quinti dei voti. Se nessuno avrà ottenuto tale maggioranza, i Capitolari procederanno alla elezione del Priore Provinciale a norme del n. 344 b).

d) Metodo capitolare:

Se durante il periodo precapitolare sarà rimasto un solo candidato, avendo gli altri rinunciato, o se tutti i candidati avranno rinunciato, o se, durante il Capitolo provinciale, il Priore Provinciale eletto avrà rinunciato, il Priore Provinciale deve essere eletto durante il Capitolo. Perché qualcuno sia eletto, è richiesta la maggioranza assoluta dei voti validi durante le prime tre votazioni, anche se si tratta di rielezione. Se al terzo scrutinio nessuno avrà ottenuta la sopraddetta maggioranza, si procederà al quarto scrutinio nella quale avranno voce passiva solo i due candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti. Per l'elezione è richiesta la maggioranza assoluta. In caso di parità si proceda al sorteggio.

345. Se una Provincia volesse modificare o adattare a sé uno dei metodi sopra esposti, salvi sempre i principi delle Costituzioni, il Priore provinciale, su richiesta di due terzi dei Religiosi che godono di voce attiva, notificata per iscritto, sottoponga il nuovo metodo al Priore Generale con il suo Consiglio per l'approvazione.

346. Perché un Religioso possa essere eletto Provinciale si richiede che sia figlio della Provincia, o ascritto ad essa, che abbia non meno di trent'anni d'età, che sia professore solenne da cinque anni (cf. CIC 623), e goda di buona reputazione.

347. Il Priore Provinciale, eletto prima della celebrazione del Capitolo, dopo aver fatto la visita alla Provincia, può presentare proprie osservazioni al Capitolo, affinché i Capitolari ne possano tenere conto nello stabilire il programma della Provincia. Lo stesso Priore Provinciale eletto faccia la professione di fede davanti al Preside e ai Capitolari prima della conferma.

348. Gli atti della avvenuta elezione, trascritti accuratamente dal Segretario, firmati dal Preside del Capitolo e dagli Scrutatori, siano conservati nell'archivio della Provincia.

349. Dopo l'elezione o la conferma del Priore Provinciale, nel giorno e nell'ora fissati dal Preside, si proceda all'elezione dei Consiglieri Provinciali.

350. I Consiglieri della Provincia sono quattro o sei, a norma degli Statuti Provinciali.

351. Il Priore Provinciale proponga tre nomi per ciascun Consigliere, salva sempre la piena libertà dei votanti di eleggere chi riterranno più idoneo, anche se non incluso nella terna. Sarà considerato eletto chi avrà ricevuto il maggior numero di voti. In caso di parità si faccia il sorteggio tra coloro che avranno ricevuto un numero uguale di voti.

352. Se qualche Provincia volesse usare un altro metodo per l'elezione dei Consiglieri, può farlo a norma del n. 345.

353. Per l'elezione dell'Economo e del Segretario della Provincia il Priore Provinciale proponga un solo Religioso per ciascun ufficio. Questi sarà eletto se nel ballottaggio segreto avrà ottenuto la maggioranza assoluta. In caso contrario, il Priore Provinciale proponga un altro candidato con la stessa metodologia.

Elaborazione del programma della Provincia e conclusione

354. Concluse le elezioni, si prosegua la discussione sullo stato della Provincia e sia elaborato e approvato il programma, la cui esecuzione è affidata al Priore Provinciale con il suo Consiglio. Quindi il Capitolo, secondo i casi, proceda alla preparazione o alla riforma degli Statuti Provinciali. Nessuna proposizione sia considerata approvata se non avrà ottenuto almeno la maggioranza assoluta dei voti.

355. Dopo aver compiuto tutto ciò, gli Atti del Capitolo, accuratamente redatti, siano sottoposti al giudizio dei Capitolari. Quindi, convocati nuovamente i Capitolari nell'aula del Capitolo dal Preside, il Segretario legga gli Atti del Capitolo alla presenza di tutti.

356. Gli Atti, firmati da tutti i Capitolari e muniti del sigillo della Provincia, siano inviati quanto prima al Priore Generale per l'approvazione, senza la quale le elezioni, le nomine e i decreti non hanno valore definitivo.

357. Alla fine il Preside dichiari concluso il Capitolo nel nome del Signore, e i Capitolari siano licenziati. Ricevuta la conferma degli Atti Capitolari o qualche altra disposizione del Priore Generale circa la stessa, il Priore Provinciale ordini che sia promulgata immediatamente in tutte le Case insieme agli Atti Capitolari.

Periodo post-capitolare – Provvisioni post-capitolari

358. Nella Provincia tutti gli uffici e gli incarichi decadono alla celebrazione del Capitolo provinciale ordinario; tuttavia gli ufficiali proseguono nell'ordinaria amministrazione fino alla nuova attribuzione e alla presa di possesso degli uffici e incarichi decise nel periodo post-capitolare.

359. Dopo la conclusione del Capitolo, il Priore Provinciale convochi il suo Consiglio, cui deve partecipare per questa volta il Priore Provinciale emerito, per disporre, nel periodo di tempo stabilito dagli Statuti Provinciali, le comunità locali, per eleggere i Priori e gli altri ufficiali, a norma degli Statuti della Provincia e del programma elaborato dal Capitolo.

360. Nel formare le comunità si provveda, per quanto possibile, di collocare ognuno dove può sviluppare più efficacemente i talenti ricevuti da Dio, a servizio della Chiesa e della comunità³⁸⁹.

361. Nell'affidare gli uffici, le nomine o le conferme si facciano per maggioranza assoluta dei voti tra i candidati proposti singolarmente dal Priore Provinciale. Si eleggano in tal modo i Vicari Regionali e i loro Consiglieri, i Priori e gli Economi locali, i Maestri di spirito, i Direttori delle scuole, i Reggenti degli studi, l'Archivista provinciale, i Parroci da presentare all'Ordinario del luogo e altri da eleggere a norma degli Statuti Provinciali.

362. I Vicari Regionali e i loro Consiglieri siano eletti solo dopo che il Priore Provinciale avrà conosciuto il parere dei Religiosi dello stesso Vicariato.

363. Concluse le elezioni post-capitolari, i singoli Atti, fedelmente trascritti e firmati dal Consiglio Provinciale e muniti del sigillo della Provincia, siano inviati quanto prima al Priore Generale per conoscenza e perché confermi quanto deve essere confermato a norma del n. 224.

364. Ai singoli Priori e agli altri ufficiali sia inviato un documento firmato dal Priore Provinciale e munito del sigillo della Provincia da cui risulti la loro legittima elezione o nomina.

365. L'elezione del Priore sia notificata alla comunità secondo la consuetudine propria di ogni Provincia.

Il Capitolo Vicariale

366. Si celebri il Capitolo Vicariale ugualmente ogni quattro anni. Esso deve essere convocato dal Superiore da cui il Vicariato dipende, per elaborare programmi e decreti per il bene dello stesso Vicariato.

367. Il Preside del Capitolo è il Priore Provinciale, o il Preside della Federazione, o il Priore Generale in prima persona o tramite un proprio delegato. Il metodo di celebrazione del Capitolo sia stabilito dagli Statuti del Vicariato.

368. Gli Atti del Capitolo e le elezioni post-capitolari siano approvati dal Priore Provinciale o dal Preside della Federazione con il consenso del suo Consiglio, e siano confermati dal Priore Generale, oppure dal solo Priore Generale se il Vicariato dipende direttamente da lui.

CAPITOLO XVIII

IL CAPITOLO PROVINCIALE INTERMEDIO

369. Il compito principale affidato al Capitolo Provinciale Intermedio è di rendere conto dell'esecuzione del programma stabilito nel Capitolo Provinciale Ordinario in fraterna riunione, cercare soluzioni e adottare provvedimenti perché possa essere più efficacemente realizzato.

370. Trascorsi due anni dalla celebrazione del Capitolo provinciale ordinario, in ogni Provincia si celebri il Capitolo Provinciale Intermedio, nel luogo stabilito dal Priore Provinciale con il consenso del suo Consiglio, sempre che gli Statuti Provinciali non prevedano una forma diversa di convegno dei Religiosi, per realizzare le intenzioni del Capitolo.

371. Il Priore Provinciale notifichi al Priore Generale la celebrazione del Capitolo Provinciale Intermedio o del convegno con almeno un mese di anticipo dal suo inizio. Lo stesso Priore

³⁸⁹ cf. M. B. SALON, *Thomae de Villanueva... vita* 1, 13, ed. Manila 1880, p. 101; *Const. Ratisb.* c. 32, n. 268.

Provinciale ne è il Preside, salvo che non voglia presiederlo il Priore Generale o delegare qualcuno in sua vece.

372. Il Capitolo Provinciale Intermedio o il convegno:

a) non possono revocare o modificare ciò che il Capitolo Ordinario ha decretato, salvo in caso di urgente necessità;

b) I suoi decreti hanno vigore fino alla celebrazione del Capitolo Ordinario, e perdono ogni valore se non sono approvate da detto Capitolo.

373. Affinché il Capitolo possa meglio realizzare il suo compito, i Capitolari, oltre al Preside, qualora non fosse il Priore Provinciale, a norma del n. 398, sono:

a) il Priore Provinciale;

b) i Consiglieri Provinciali;

c) i Superiori Provinciali;

d) i Vicari Regionali;

e) l'Economo Provinciale;

f) il Segretario Provinciale, che funge da segretario de Capitolo;

g) i Priori e gli altri Religiosi ai quali gli Statuti della Provincia concedono il diritto di voto.

374. Terminato il Capitolo, gli Atti Capitolari, trascritti accuratamente e firmati dai Capitolari, siano inviati al Priore Generale, muniti del sigillo della Provincia, per la conferma.

CAPITOLO XIX

UFFICIO ED AUTORITÀ DEL PRIORE PROVINCIALE E DEGLI ALTRI SUPERIORI MAGGIORI

375. In ogni Provincia il Priore Provinciale è il Superiore maggiore e immediato di tutta la Provincia a lui affidata dall'Ordine³⁹⁰, e a motivo della sua autorità e del suo ufficio occupa il primo posto dopo il Priore Generale.

376. A lui spetta il compito di conservare l'unità della Provincia, far osservare le leggi, assegnare con libera nomina quegli uffici per il cui conferimento non è prescritto alcun procedimento nelle Costituzioni, promuovere le iniziative di apostolato e provvedere al bene della Provincia.

377. Sua prima preoccupazione sia l'apostolato vocazionale; curi al massimo che gli alunni siano adeguatamente formati secondo le direttive della Chiesa e dell'Ordine. Ugualmente promuova con ogni forza gli studi, principalmente quelli ecclesiastici, e non trascuri a questo scopo di inviare nelle università i candidati dotati di buona intelligenza.

378. Mantenga il dovuto rispetto al Priore Generale, e lo consulti ogni volta che sarà opportuno, e ogni anno gli invii una relazione sullo stato della Provincia secondo il formulario consegnatogli dallo stesso Priore Generale.

379. Abbia ugualmente cura che i Priori locali adempiano fedelmente il loro ufficio ed ascolti di buon grado i Religiosi. Ha voce in tutti i Capitoli locali della sua Provincia e li può presiedere.

380. Può essere Priore solo della Casa che è stata scelta come residenza della sua Curia, e non può avere alcun ufficio che lo possa in qualche modo distrarre dal governo della Provincia. Nell'esercizio della sua autorità non ometta di ricorrere al parere dei Consiglieri o, nei casi previsti, al loro consenso, a norma delle Costituzioni.

³⁹⁰ cf. *Const. Ratisb.* c. 33, n. 299.

381. I casi principali nei quali il Priore Provinciale ha bisogno del consenso del suo Consiglio sono i seguenti:

- a) richiesta da presentare al Priore Generale per l'erezione o la soppressione di una Casa della provincia;
- b) interpretazione autentica del testo degli Statuti Provinciali;
- c) cambiamento di affiliazione di un Religioso da una Provincia all'altra;
- d) decreti da emanare per tutta la Provincia;
- e) imposizione di qualche precetto che obbliga gravemente in coscienza e che riguarda tutta la Provincia;
- f) elaborazione di programmi economici fuori del Capitolo Provinciale in caso di necessità;
- g) vendita di beni o assunzione di debiti che non superino la metà della somma non riservata alla Sede Apostolica, a meno che il Capitolo Provinciale non abbia stabilito una somma inferiore; se supera la metà della somma si chiede il permesso al Priore Generale con il suo Consiglio;
- h) sostituzione o privazione dall'ufficio di un Priore o di un ufficiale;
- i) nomina del Priore Locale e degli ufficiali da farsi dopo il Capitolo Provinciale;
- k) scelta della data e del luogo dove celebrare il Capitolo Provinciale;
- l) preparazione dei documenti necessari da inviare al Priore Generale prima del Capitolo Provinciale;
- m) elezione di un Consigliere fuori dal Capitolo Provinciale, nel caso che l'ufficio sia rimasto vacante per decesso o altro motivo;
- n) designazione di un Vicario Provinciale nel caso di una prolungata assenza del Priore Provinciale;
- o) erezione di una Casa di formazione;
- p) ammissione dei candidati al noviziato e alla professione, e promozione ai ministeri e agli ordini.

382. Applichi spesso durante l'anno il sacrificio della Messa per I suoi Religiosi, particolarmente nelle feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, Annunciazione del Signore, S. Giuseppe protettore dell'Ordine e del S. P. Agostino.

383. Ogni volta che deve restare a lungo fuori della regione ove è la sede della Provincia, o se è impedito da altri motivi, costituisca, con il consenso del suo Consiglio, come Vicario Provinciale, un Religioso idoneo, il quale regga la Provincia con potestà ordinaria, eccetto le questioni che il Priore Provinciale avrà riservato a sé. Non deve servirsi della sua potestà contro l'intenzione e la volontà del Priore Provinciale.

384. Ha il diritto e il dovere di vigilare che siano soddisfatti gli obblighi delle Messe e riveda i libri delle Messe delle singole case, personalmente o tramite altri, a norma del diritto. Se in qualche casa troverà obblighi di Messe che non possono essere soddisfatti sul posto, curi che siano soddisfatti in altre case della sua Provincia. Se neppure ciò fosse possibile, invii le Messe con le relative offerte al Priore Generale. Quanto ai Legati, si attenga agli Statuti Provinciali.

385. Può trasferire i religiosi da un posto all'altro, quando ciò è necessario o utile, dopo avere possibilmente ascoltato i religiosi che devono essere trasferiti.

386. Nel caso di rinuncia presentata dal Priore Provinciale e accolta dal Priore Generale, o se per altra causa fosse rimasto vacante l'ufficio di Provinciale, si proceda alla celebrazione di un nuovo Capitolo provinciale ordinario, a meno che gli Statuti Provinciali non prescrivano diversamente. Nel frattempo governerà la Provincia con il titolo di Vicario provinciale uno dei Consiglieri, o, mancando questi, uno tra i Consiglieri immediatamente precedenti, secondo l'ordine di precedenza stabilito dal n. 120 o secondo l'ordine di precedenza determinato dagli Statuti provinciali.

Il Vicario Provinciale

387. Il Vicario Provinciale figura tra i Superiori maggiori, ha gli stessi diritti ed è tenuto agli stessi obblighi del Priore Provinciale (*CIC 620; Const. 224*).

Il Superiore Provinciale

388. Il Superiore Provinciale regge la Provincia a regime sospeso. E' Superiore maggiore, a norma del n. 224, se regge la Provincia a guisa di Vicariato (cf. Costituzioni 237). Sia professore solenne da almeno cinque anni (cf. *CIC 623*). E' nominato dal Superiore maggiore da cui dipende la Provincia, dopo avere ascoltato i Religiosi della Provincia.

389. Ha le facoltà proprie del Vicario Regionale o del Superiore Delegato, secondo gli Statuti, e quelle che il Superiore competente avrà concesso. Suo compito principale sarà di impegnarsi con tutte le forze affinché la Provincia, con diligente e assidua programmazione, aumenti il numero dei candidati e si ristabiliscano le condizioni per ottenere nuovamente il regime ordinario.

Il Vicario Regionale

390. Il Vicario Regionale, in qualità di Vicario del Priore Provinciale o del Preside della Federazione o del Priore Generale, è Superiore maggiore, e gode della potestà che le Costituzioni e i propri Statuti attribuiscono al suo ufficio, o che il rispettivo Superiore gli avrà conferito. Sia professore solenne da almeno cinque anni (cf. *CIC 620; 623*).

391. a) Al Vicario Regionale con il suo Consiglio compete:

- 1) assegnare i Religiosi alle case e attribuire gli uffici, quando vengono formate le comunità;
- 2) presentare i Religiosi alle Autorità ecclesiastiche per qualche ufficio;

b) Ha bisogno invece del consenso del Priore Provinciale, o del Priore Generale se il Vicariato dipende da lui:

- 1) per le pianificazioni economiche del Vicariato;
- 2) per alienare beni o contrarre debiti oltre la somma stabilita negli Statuti del Vicariato;
- 3) per ascrivere al Vicariato un Religioso di un'altra Circonscrizione.

392. Il Vicario Regionale non deve servirsi della sua potestà contro l'intenzione e la volontà del Superiore maggiore immediato e lo consulta volentieri nelle questioni di maggior importanza. Nell'esercizio della sua autorità non ometta di chiedere l'opinione dei Consiglieri, o il loro consenso nei casi prescritti.

393. Finché ha la facoltà (cf. *Cost. 243*), i casi principali per i quali il Vicario Regionale ha bisogno del consenso dei suoi Consiglieri (cf. *CIC 127; 627 § 2*), oltre a quelli che sono stabiliti dal Priore Provinciale, sono:

- a) richiesta al Priore Generale per l'erezione o la soppressione di qualche Casa del Vicariato;
- b) interpretazione autentica del testo degli Statuti del Vicariato;
- c) cambio di affiliazione di un Religioso dal Vicariato ad un'altra Circonscrizione;
- d) edizione di decreti per tutto il Vicariato;
- e) imposizione di qualche comando che obbliga gravemente in coscienza e che vale per tutto il Vicariato;
- f) pianificazioni economiche al di fuori del Capitolo Vicariale in caso di necessità;
- g) alienare beni o contrarre debiti oltre la somma stabilita negli Statuti del Vicariato;
- h) sostituire o privare un Priore o un ufficiale del suo ufficio;

- i) nomina del Priore o degli ufficiali da portare a termine dopo il Capitolo Vicariale;
- k) erigere sedi di formazione;
- l) ammettere candidati al Noviziato, alla professione e alla promozione ai ministeri e agli ordini.

In questi casi il Vicario avverta il Superiore dal quale dipende il Vicariato.

Superiore Delegato

394. Il Superiore delegato è preposto alla Delegazione che deve governare a nome del Superiore maggiore. Ha le facoltà che il Superiore competente gli avrà concesso. Sia professore solenne da almeno cinque anni (cf. CIC 623).

CAPITOLO XX

I CONSIGLIERI E GLI ALTRI UFFICIALI DELLA CIRCOSCRIZIONE

395. Compito dei Consiglieri è di aiutare il Priore Provinciale nel governo della Provincia con prudenti consigli e diligente cooperazione. Insieme al Priore Provinciale essi costituiscono il Consiglio della Provincia.

396. a) Il Priore Provinciale convochi tempestivamente i Consiglieri tramite il Segretario, e notifichi loro il tema da trattare e la data della sessione, affinché con il loro consenso o consiglio prenda le debite decisioni.

b) Tutti i Consiglieri devono essere convocati per la sessione, ma è sufficiente la presenza della metà di essi, oltre al Priore Provinciale, perché il Consiglio possa svolgere le sue funzioni.

397. Tutti i Religiosi della Provincia hanno il diritto di inviare al Consiglio Provinciale proposte utili al bene della Provincia.

398. Nelle sessioni del Consiglio Provinciale devono essere trattate tutte quelle questioni che le Costituzioni gli affidano. Spetta al Consiglio emanare decreti per tutta la Provincia quando ciò sia richiesto dalla necessità o dall'utilità. I decreti hanno valore solo fino al successivo Capitolo.

399. Le elezioni e le nomine devono essere fatte a suffragio segreto e annotate nei registri della Provincia con la firma del Priore Provinciale e dei Consiglieri.

400. Se qualche Consigliere cessasse dal suo ufficio, per decesso o altri motivi, fuori dal Capitolo, il Priore Provinciale con il consenso del suo Consiglio ne elegga un altro. L'eletto ha bisogno della conferma del Priore Generale.

401. *L'Economo Provinciale*, che non può essere il Priore Provinciale, ha il compito precipuo di curare i beni della Provincia che deve amministrare sotto la direzione del Priore Provinciale, in conformità ai nn. 491-505 e agli Statuti della Provincia.

402. *Il Segretario della Provincia* aiuti il Priore Provinciale con l'azione e il consiglio. Nelle sessioni ha diritto di parola, ma non ha voto; tenga in ordine i registri della Provincia e trascriva ciò che è degno di nota.

403. Vi siano *Maestri di spirito* per i diversi periodi di formazione e abbiano le qualità indicate nel Capitolo IX.

404. *I Reggenti degli studi* curino l'ordinamento e la promozione degli studi secondo le necessità di ogni Provincia.

405. *L'Archivista* della Provincia adempia il suo ufficio a norma del n. 138.

406. *Il Sacrista* della Provincia ha il compito di registrare scrupolosamente in un apposito libro le Messe ricevute e di farle celebrare quanto prima.

407. Quanto è detto in questo capitolo riguardo agli ufficiali della Provincia, si deve intendere anche riferito, con i dovuti cambiamenti, agli ufficiali delle altre Circostrizioni.

CAPITOLO XXI

IL CAPITOLO GENERALE ORDINARIO

408. Il Capitolo Generale, riunito “per promuovere il bene comune di tutti i Religiosi”³⁹¹, costituisce il principale evento della vita dell'Ordine. Deve infatti testimoniare e porre chiaramente in luce lo spirito agostiniano e l'unione degli animi e dei cuori. I Capitolari quindi, consapevoli della loro grave responsabilità, ricerchino il bene comune dell'Ordine.

409. I Capitoli Generali Ordinari devono essere celebrati ogni sei anni nel giorno e nel luogo stabiliti dal Priore Generale con il consenso del suo Consiglio.

410. Se dovessero sorgere gravi difficoltà, si conferisce al Priore Generale, con il consenso del suo Consiglio, l'espressa facoltà di posticiparlo, però non oltre i tre mesi.

Periodo preparatorio

411. Il Priore o il Vicario Generale, dopo averne data comunicazione alla Sede Apostolica, almeno sei mesi prima della celebrazione del Capitolo invii a tutto l'Ordine la lettera di convocazione insieme con la relazione sullo stato dell'Ordine, elaborata e firmata dal Consiglio Generale, con la quale tutti i Religiosi delle Province, Vicariati e Case generalizie siano informati sulle questioni di seguito esposte e su ciò che è stato realizzato sia direttamente sia per impulso del governo centrale dell'Ordine:

- a) la vita interna e la formazione dei Religiosi;
- b) l'incremento degli studi;
- c) le attività apostoliche e pastorali;
- d) le missioni e l'ecumenismo;
- e) le relazioni e la cooperazione con le altre parti dell'Ordine;
- f) “Justitia et Pax” e le questioni sociali odierne.

Ugualmente esponga lo stato economico dell'Ordine, e le proposte che egli e il suo Consiglio riterranno utili per promuovere la vita dell'Ordine.

412. Esorti inoltre tutti i Religiosi, le Case, i Vicariati e le Province:

- a) ad inviare alla Curia Generalizia, nel periodo indicato dal Priore Generale, tutte le osservazioni o le questioni che crederanno opportuno proporre per il bene dell'Ordine;
- b) che tutti coloro che hanno voce nel Capitolo, si rechino nel giorno stabilito nel luogo designato;
- c) che tutti i Religiosi preghino in modo speciale per il buon esito del Capitolo, particolarmente da suo inizio.

³⁹¹ *Const. Ratisb.* c. 38, n. 376.

413. Tutte le osservazioni ricevute saranno fedelmente raccolte, almeno in sintesi, dal Priore Generale con in suo Consiglio, e inviate quanto prima ai Priori Provinciali, ai Superiori Provinciali, ai Vicari Regionali con i rispettivi Consigli, nonché agli altri Capitolari, perché tutti possano diligentemente vagliarle e chiedere su di esse l'opinione dei Religiosi.

414. Non siano proposte al Capitolo Generale questioni che possono essere risolte dal Priore Provinciale o dal Capitolo Provinciale; in caso contrario non si accolgano.

415. A tempo opportuno il Priore Generale mandi una lettera fraterna ai Preside delle Federazioni delle Suore e ai Moderatori Generali delle altre parti dell'Ordine, invitandoli a ricordare nelle loro preghiere i lavori del Capitolo.

Celebrazione del Capitolo

416. Alla presenza di tutti i Religiosi riuniti insieme in conformità alle lettere convocatorie, nell'ora stabilita dal Priore Generale, sia eletto il Preside del Capitolo, il quale, salvo che la Sede Apostolica non abbia disposto diversamente, sarà il Vicario Generale o uno dei Consiglieri Generali, nominato in precedenza dal Consiglio Generale, e resterà in carica fino all'elezione del Priore Generale.

417. Quindi, invocato lo Spirito Santo, il Preside pronunci un appropriato discorso, stabilisca le preghiere da farsi in comune, nomini gli Esaminatori delle Lettere e disponga ogni cosa a norma del n. 334 riguardante il Capitolo Provinciale.

418. Dopo di ciò il Segretario Generale, che è anche Segretario del Capitolo fino all'elezione del nuovo Segretario, proclami i nomi dei Capitolari e ne distribuisca l'elenco a tutti.

419. I Capitolari sono:

- a) il Preside del Capitolo;
- b) il Priore Generale;
- c) il Priore Generale che ha cessato dall'incarico nel precedente Capitolo;
- d) il Vicario Generale;
- e) gli Assistenti Generali;
- f) il Procuratore Generale;
- g) l'Economo Generale;
- h) il Segretario Generale;
- i) i Priori o i Vicari Provinciali delle Province a regime ordinario;
- k) i Definitori eletti a norma delle Costituzioni.

420. Quanto ai Definitori:

- a) Ogni Provincia a regime ordinario ha diritto a un Definitore.
- b) Il numero degli altri Definitori dipende dal numero dei Religiosi di voti solenni ascritti.
- c) Oltre a quanto stabilito in a), le Province che hanno più di settantacinque Religiosi ascritti, hanno diritto ad un altro Definitore fino a centoventicinque, e quindi un altro per ogni cinquanta Religiosi ascritti.
- d) Le Province a regime ordinario sospeso e i Vicariati eleggono un Definitore se hanno almeno venti ascritti.
- e) I Religiosi delle Circoscrizioni che dipendono da un'altra Provincia e che hanno meno di venti Religiosi ascritti, sono da considerare tra gli ascritti alla Provincia.
- f) Riguardo ai Religiosi ascritti alle Circoscrizioni che non dipendono da un'altra Provincia, e che hanno meno di venti Religiosi ascritti, il Consiglio dell'Ordine compili una lista elettorale che eleggerà un Definitore al Capitolo Generale. Di seguito, sopra i cinquanta, eleggerà un altro Definitore per ogni cinquanta Religiosi. O anche, su richiesta dei Religiosi di queste Circoscrizioni,

il Priore Generale può concedere, solo in questo caso, che siano considerati tra gli ascritti di un'altra Circoscrizione consenziente.

g) I Religiosi ascritti alle Case Generalizie formano una sola lista elettorale ed eleggono un unico Definitore.

h) Il numero dei Religiosi ascritti deve essere calcolato il giorno della convocazione del Capitolo Generale.

421. Se il Priore Generale fosse gravemente impedito dal partecipare al Capitolo Generale, il Vicario Generale ne faccia le veci. Se invece fosse impedito il Priore Provinciale, o qualcuno dei Definitori, in quel caso il Consiglio della Provincia o del Vicariato ne elegga un altro al suo posto e ne faccia le veci. Si informi quanto prima della sostituzione il Priore Generale per ottenerne la conferma.

422. Il Priore Generale, con il consenso del suo Consiglio, può convocare al Capitolo:

a) alcuni Religiosi, in qualità di rappresentanti delle diverse attività o Circoscrizioni dell'Ordine, la cui presenza e opera può essere di aiuto al Capitolo. Costoro possono partecipare alle Commissioni e alle sessioni plenarie, senza diritto di voto;

b) alcuni rappresentanti delle altre parti dell'Ordine, cioè Monache, Istituti di vita apostolica aggregati all'Ordine, e Laici, in qualità di osservatori, per meglio significare e favorire l'unità dell'Ordine. Costoro possono essere invitati nelle Commissioni e nelle sessioni plenarie, senza diritto di voto;

c) altri ancora in qualità di esperti, il cui consiglio ed esperienza siano di aiuto per un proficuo svolgimento del Capitolo. Costoro possono essere invitati nelle Commissioni e nelle sessioni plenarie, senza godere del diritto di voto.

423. Nelle sessioni del Capitolo, sia prima sia dopo l'elezione del Priore Generale, tutti i Capitolari godono del medesimo diritto di voto e tutti sottoscrivono gli Atti Capitolari. Senza il permesso del Preside nessun Capitolaro può assentarsi durante le sessioni.

424. *a)* Il Priore Provinciale, il Superiore Provinciale e il Vicario Regionale, o coloro che ne fanno le veci, devono presentare al Capitolo Generale la relazione scritta, firmata da loro stessi e dai Consiglieri, sullo stato della Provincia o del Vicariato secondo lo schema antecedentemente inviato dal Priore Generale.

b) I Definitori devono presentare il documento autentico della loro elezione.

c) Nessuno può essere ammesso alle votazioni senza i sopraddetti documenti.

d) Quindi il Priore Generale deve presentare anche la relazione preparata dal Sacrista dell'Ordine e approvata dal Consiglio Generale sulle Messe ricevute e sulle relative offerte.

425. Il Preside nomini, al momento da lui ritenuto opportuno, due o più Religiosi, su consiglio del Priore Generale e del Priore della Casa, i quali provvedano con diligenza tutto il necessario durante il Capitolo.

426. Dopo di ciò, su proposta del Preside e previa approvazione del Capitolo, siano nominati gli Scrutatori. Quindi il Preside allo stesso modo distribuisca i Capitolari in varie Commissioni che si applichino allo studio dei temi loro assegnati e che, dopo un accurato approfondimento, presentino a tutto il Capitolo le loro conclusioni nelle sessioni plenarie.

427. Nelle Commissioni si proceda, con le opportune variazioni, a norma dei nn. 338 e 339 concernenti il Capitolo Provinciale. Tutti i Capitolari e gli esperti studino con grande impegno le questioni loro assegnate, affinché con la diligente collaborazione di tutti si prepari un buon programma e l'Ordine progredisca sempre più secondo lo spirito e la sua tradizione.

L'elezione del Priore Generale

428. A tempo opportuno, dopo l'inizio del Capitolo, si faccia una indagine per l'elezione del Priore Generale. I singoli Capitolari esprimano fino a tre nomi alla maniera preferenziale, e sia reso noto l'esito dell'esplorazione.

429. A tempo opportuno il Preside dichiari che il Priore Generale ha concluso il suo mandato e che si deve procedere ad una nuova elezione. Udito ciò il Priore Generale, o il Vicario Generale, consegni al Preside il sigillo dell'Ordine come segno della cessazione dall'ufficio, e, dopo avere fatto uscire quanti non hanno voce attiva, si proceda all'elezione segreta del Priore Generale.

430. Il Priore Generale abbia almeno trentacinque anni d'età e sia professore solenne da otto (cf. CIC 623); goda di buona reputazione, si distingua per esperienza di governo, l'amore all'Ordine, la conoscenza della sacra dottrina; sia in grado di promuovere l'unione tra i membri dell'Ordine.

431. a) Se qualcuno avrà riportato i tre quinti dei suffragi alla prima votazione sarà considerato eletto Priore Generale; in caso contrario si proceda allo stesso modo ad una seconda o, se necessario, ad una terza votazione.

b) Se al terzo scrutinio nessuno avrà riportato la maggioranza dei tre quinti, escluso dalla voce passiva il candidato all'immediata rielezione, se vi fosse, e dopo un intervallo di ventiquattro ore, si proceda ad un quarto e, se necessario, ad un quinto scrutinio con la medesima maggioranza richiesta sopra. Se neppure al quinto scrutinio qualcuno avrà ottenuto questa maggioranza, si faccia un sesto scrutinio nel quale la voce passiva spetterà soltanto ai due Religiosi che al quinto scrutinio avranno ottenuto il maggior numero di suffragi, anche se pari. Se più candidati avranno riportato la maggioranza relativa e lo stesso numero di voti, si procederà al sorteggio, affinché solo due abbiano voce passiva.

c) Al sesto scrutinio risulterà eletto chi avrà ottenuto la maggioranza dei voti; in caso di parità di voti, si proceda al sorteggio.

d) Accettata l'elezione, il Priore Generale è confermato per autorità apostolica³⁹².

432. Se durante il Capitolo Generale Ordinario per qualsiasi causa l'ufficio di Priore Generale fosse diventato vacante, tutte le elezioni già fatte saranno annullate e si procederà ad una nuova elezione del Priore Generale e degli altri Ufficiali.

433. Gli Atti dell'elezione, accuratamente trascritti e firmati dal Segretario, dal Preside del Capitolo e dagli Scrutatori, siano conservati nell'archivio dell'Ordine.

L'elaborazione del programma dell'Ordine

434. Proseguono nel frattempo le sessioni plenarie per preparare il programma dell'Ordine. In queste sessioni i Capitolari si impegnino a ricercare il bene comune e il progresso dell'Ordine, perché sia rinnovata la vita dei Religiosi e il nostro apostolato si adegui sempre più alle esigenze della Chiesa e ai mutamenti dei tempi.

435. "Considerino inoltre con sollecitudine e ricerchino come rafforzare e accrescere l'Ordine in quelle parti del mondo ove è debole, e come farlo germogliare e radicare dove non è ancora trapiantato"³⁹³.

436. Elaborato il programma, sia approvato con la votazione detta modale.

³⁹² cf. Clemente V, "*In Ordine vestro*" (18 giugno 1308), in *Anal. Aug.* (1909-1910), pp. 103-104; 4 (1911-1912), p. 418; Sisto IV, "*Dum fructus uberes*" (7 feb. 1475), in *Bullarium*, p. 346.

³⁹³ *Const. Ratisb.* c. 40, n. 435.

Elezione del Vicario Generale, degli Assistenti Generali, del Procuratore Generale, dell'Economo Generale e del Segretario Generale

437. Dopo l'elezione del Priore Generale, quando egli lo riterrà opportuno, si proceda alle altre elezioni.

438. Per l'ufficio di Vicario Generale e di ogni Assistente Generale, il Priore Generale, dopo aver sentito i Religiosi Capitolari, deve proporre tre Religiosi, salva sempre la piena libertà di votare colui che si riterrà di eleggere anche fuori della terna proposta. Se dopo la seconda votazione nessuno avrà riportato i tre quinti dei suffragi, nella terza sarà considerato eletto chi avrà ottenuto il maggior numero di voti. Se i voti saranno pari, si tiri a sorte.

439. Dopo che il Priore Generale avrà fatto un sondaggio fra i Capitolari per raccogliere indicazioni sui candidati da proporre, si proceda prima all'elezione del Procuratore Generale e quindi a quella dell'Economo Generale.

440. Il Priore Generale proponga rispettivamente un solo Religioso per l'ufficio di Procuratore Generale e uno per quello di Economo Generale.

441. Essi saranno eletti se avranno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti. Se non l'otterranno, siano allora proposti altri Religiosi sempre dal Priore Generale e nello stesso modo.

442. Su proposta del Priore Generale sia designato, con ballottaggio segreto e con la maggioranza assoluta dei voti, un Segretario leale e prudente.

Conclusione del Capitolo

443. Terminato tutto ciò fatto, gli Atti del Capitolo, accuratamente trascritti, siano sottoposti al giudizio dei Capitolari, lasciando loro tempo sufficiente per esaminarli. Quindi convocati nuovamente dal Priore Generale i Capitolari nell'aula capitolare, gli Atti Capitolari siano letti dal Segretario e firmati da tutti dopo avere apportato eventuali correzioni.

444. E così il Priore Generale dichiarerà chiuso il Capitolo nel nome del Signore e i Capitolari siano licenziati.

445. Il Priore Generale faccia promulgare quanto prima gli Atti del Capitolo in tutte le Case dell'Ordine.

CAPITOLO XXII

IL CAPITOLO GENERALE INTERMEDIO

446. Trascorsi tre anni dalla celebrazione del Capitolo Generale Ordinario, abbia luogo il Capitolo Generale Intermedio che, con le dovute variazioni, si celebra secondo le norme stabilite per il Capitolo Generale Ordinario. Si celebri nelle diverse regioni, allo scopo di favorire lo spirito di aggregazione della Chiesa e dell'Ordine e perché le Province si conoscano meglio reciprocamente.

447. a) Scopo del Capitolo è rendere conto nella riunione fraterna dell'esecuzione del programma prescritto dal precedente Capitolo Ordinario; cercare e trovare soluzioni per attuarlo con maggiore cura; offrire al Priore Generale e al suo Consiglio l'occasione di comunicare ai Capitolari nuove esperienze e nuovi programmi, sentire le loro opinioni e i loro suggerimenti, particolarmente per le

questioni più complesse; provvedere e confermare, se è il caso, ciò che è competenza del Capitolo Ordinario.

b) Se è opportuno, il Capitolo deve anche approvare i documenti preparati precedentemente e inviati a tutte le Circoscrizioni, riguardanti la situazione odierna e i temi di grande importanza per tutto l'Ordine.

448. A tempo opportuno, prima della celebrazione del Capitolo, il Priore Generale spedisca ad ogni Capitolo le relazioni che informano dell'esecuzione del programma prescritto dal Capitolo Generale Ordinario, preparate dalle Province e dai Vicariati.

449. Il Capitolo Intermedio ha la stessa autorità del Capitolo Generale. Tuttavia non può:

a) revocare ciò che il Capitolo Ordinario ha riservato a sé;

b) revocare o modificare qualsiasi disposizione del Capitolo Ordinario, tranne il caso di urgente necessità e indicandone i motivi.

450. Le disposizioni del Capitolo Generale Intermedio rimangono in vigore fino alla celebrazione del successivo Capitolo Ordinario. In caso di mancata approvazione perdono ogni valore.

451. Per svolgere il suo compito nel modo più adatto ed efficace, i Capitolari sono i seguenti:

a) il Priore Generale, che ne sarà il Preside;

b) il Priore Generale che nel precedente Capitolo ha assolto il suo mandato;

c) il Vicario Generale;

d) gli Assistenti Generali;

e) il Procuratore Generale;

f) l'Economo Generale;

g) il Segretario Generale, che è anche Segretario del Capitolo;

h) i Priori o i Vicari Provinciali delle Province a regime ordinario;

i) i Superiori Provinciali delle Province a regime ordinario sospeso;

k) i Vicari Regionali;

l) i Priori degli Studi generali.

452. Il Priore Generale, con il consenso del suo Consiglio, può convocare al Capitolo Generale Intermedio degli esperti, scelti dalle varie parti dell'Ordine, con compito di offrire l'aiuto richiesto ai Capitolari. Gli esperti non hanno diritto di voto.

453. Il Priore Generale abbia cura di proporre al Capitolo Intermedio le questioni di maggior importanza per l'Ordine, che può definire di propria iniziativa e con il consenso del suo Consiglio, differendone l'esecuzione fino al Capitolo, purché l'Ordine non ne subisca danno.

454. Non abbia timore, per il bene degli altri Religiosi, di proporre come esempio e di elogiare nel Capitolo i Priori Provinciali, e gli altri Superiori e i Religiosi che si sono distinti nel promuovere con entusiasmo il progresso delle Province e dell'Ordine, suscitando nuove vocazioni, dando inizio a nuove fondazioni, incoraggiando la vita comune, dando impulso agli studi e adattando saggiamente l'apostolato alle necessità della Chiesa³⁹⁴.

455. Soprattutto proponga ai Capitolari di studiare il modo più adatto affinché le Province dell'Ordine, i Vicariati e le Case si aiutino a vicenda più volentieri, scambiandosi anche i beni temporali, "cosicché quelle che hanno di più aiutino le altre che soffrono l'indigenza"³⁹⁵.

456. Per il resto si proceda a norma dei nn. 443-445.

³⁹⁴ cf. *Const. Ratisb.* c. 40, n. 437.

³⁹⁵ PC 13; cf. PP 43 e passim; *op. mon.* 25, 33.

CAPITOLO XXIII

UFFICIO E AUTORITÀ DEL PRIORE GENERALE

457. Il Priore Generale è capo dell'Ordine e suprema autorità dopo il Capitolo Generale. Confidando nella sua saggezza e fedeltà, l'Ordine gli affida la direzione e il governo. Perciò si obbedisca a lui come a un padre. Egli sia poi al servizio di tutti, affinché si consegua il bene comune dell'Ordine.

458. Il Priore Generale abbia soprattutto a cuore di armonizzare ogni suo dovere con l'insegnamento del S. P. Agostino e l'autentica tradizione dell'Ordine, affinché con il suo aiuto i Religiosi progrediscano nella via della salvezza. Si preoccupi che le Costituzioni e le disposizioni dell'Ordine vengano osservate con amore da tutti, e “curi principalmente che in tutte le Province sia stabilita la perfetta vita comune”³⁹⁶, e che tutti i Superiori adempiano rettamente il loro ufficio.

459. Poiché la natura del nostro Ordine esige di procurare il bene spirituale nostro e del prossimo dedicandoci allo studio delle scienze sacre, il Priore Generale promuova assiduamente in tutto l'Ordine lo studio di queste scienze. Con incessante sollecitudine faccia in modo che i professori seguano le orme del S. P. Agostino, che “abbiamo come guida perché, con l'aiuto di Dio, ci conduca negli stessi arcani della verità”³⁹⁷. Abbia cura che le Case di formazione, “nelle quali sta il fondamento dell'Ordine, siano conservate con impegno in tutto l'Ordine, e... che gli Studi generali si mantengano nel fervore e nell'assiduità allo studio”³⁹⁸.

460. Il Priore Generale, per adempiere bene il suo ufficio, deve mirare con prudenza al futuro dell'Ordine, affrontando con grande coraggio i problemi e le difficoltà sì da favorire nuove iniziative, confermare o permettere esperimenti. Sia anzi egli stesso impegnato a promuovere e a suscitare iniziative che corrispondono alle necessità della Chiesa e della società e nel Capitolo Generale richiami l'attenzione dei Capitolari. Procuri tuttavia che nessun Religioso introduca iniziative contrarie alla natura dell'Ordine, sì da essere di danno all'unità, che consiste nell'unione con il Capo.

461. Durante il suo mandato visiti l'Ordine personalmente, o tramite gli Assistenti Generali, concedendo loro l'autorità e le facoltà che riterrà necessarie, e che il Visitatore non potrà in alcun modo oltrepassare.

462. Durante il suo mandato programmi un doppio incontro personale con i Superiori maggiori e con i Reggenti delle Federazioni e delle Unioni.

463. Il Priore Generale applichi frequentemente il sacrificio eucaristico per i Religiosi di tutto l'Ordine, specialmente nelle feste di Natale, Pasqua, Pentecoste, Annunciazione del Signore, S. Giuseppe protettore dell'Ordine, e S. Agostino.

464. Oltre alle altre facoltà concesse al Priore Generale o riconosciute dall'Ordine, a lui spetta:

a) confermare semplicemente gli Atti Capitolari Provinciali e Vicariali, ma non le modifiche degli Statuti; senza la conferma le elezioni, le nomine e i decreti mancano di forza definitiva;

b) assumere un Religioso da qualsiasi Provincia o Vicariato per provvedere ai bisogni sia dell'Ordine che delle Province o dei Vicariati, dopo essersi consultato con i rispettivi Superiori

³⁹⁶ Costituzioni del P. F. Xav. Vazquez, 3, 13, 3; cf. *Const. Ratisb.*, c. 40, n. 438; Costituzioni dell'Ordine, dette di G. Seripando, Roma 1551, c. 41, f. 36v.

³⁹⁷ *c. Accad.*, 3, 20, 43; cf. Costituzioni del P. F. Xav. Vazquez 3, 13, 4.

³⁹⁸ *Const. Ratisb.*, c. 40, n. 433; cf anche le altre Costituzioni dell'Ordine.

maggiori e con il Religioso stesso, per ascriverlo e assegnarlo di famiglia ad una qualsiasi Casa dell'Ordine;

c) emettere il decreto di erezione di Case, riaprirle, cambiarle di luogo o abbandonarle (cf. *Cost. 228*);

d) accogliere e assolvere se, a norma del diritto, ne hanno bisogno, i Religiosi che rientrano all'Ordine dopo esserne usciti senza legittima licenza, e non siano stati ricevuti entro un anno dai loro Priori Provinciali e Vicari Regionali;

e) erigere Fraternità secolari di vita consacrata e presiederle; erigere Fraternità agostiniane secolari e approvarne gli Statuti; erigere e aggregare le Società di S. Agostino, la Pia Unione di S. Rita da Cascia e di S. Chiara di Montefalco; aggregare la Pia Unione delle Madri Cristiane; affiliare i fedeli all'Ordine;

f) sospendere per gravi motivi e in casi urgenti non differibili, durante la Visita di Rinnovamento e mentre presiede i Capitoli Provinciali e Vicariali, le leggi riguardanti la struttura e il governo dell'Ordine (cf. *Cost. 268*), nel caso non gli sia possibile esporre di persona il problema al Consiglio dell'Ordine, e con l'obbligo di sottomettere la questione al Consiglio dell'Ordine non appena gli sarà moralmente possibile.

465. A norma del diritto ecclesiastico o delle Costituzioni, il Priore Generale ha bisogno del consenso del suo Consiglio per decidere sui problemi più gravi. I casi principali sono:

a) emanare decreti per tutto l'Ordine e interpretare autenticamente le Costituzioni a norma del n. 266;

b) ammettere in tutto l'Ordine candidati, a norma del n. 203;

c) promulgare il decreto di dimissione di un Religioso dall'Ordine;

d) anticipare o posticipare fino a sei mesi la data di celebrazione dei Capitoli Provinciali;

e) togliere l'affiliazione dei Religiosi da una Circostrizione e affiliarli ad un'altra, a norma dei nn. 253-254;

f) su richiesta dello stesso Priore Generale, modificare, abrogare o dichiarare nulli gli Atti dei Capitoli Provinciali e Vicariali, le loro elezioni, nomine e decreti, sostituirli con altri con diritto devolutivo quando vi siano cause legittime, o se lo ritiene più conveniente davanti a Dio;

g) intervenire nel governo di una Provincia o Vicariato e provvedere con misure adeguate qualora sia richiesto da un caso gravissimo;

h) privare dell'ufficio i Superiori maggiori e i loro Consiglieri, a norma dei nn. 518-521;

i) confermare gli Statuti delle singole Province, Vicariati, Case interprovinciali, Federazioni e Unioni, e, se necessario, redigere anche nuovi Statuti, e infine vigilare perché siano osservati fedelmente;

k) redigere gli Statuti per le Case Generalizie;

l) erigere, mutare o sopprimere sedi generali e interprovinciali;

m) provvedere fino al prossimo Capitolo Generale, con lo stesso procedimento seguito nel Capitolo Generale, agli uffici di Vicario Generale, Assistenti Generali, Procuratore, Economo e Segretario Generali, qualora fossero rimasti vacanti fuori del Capitolo;

n) erigere Case di noviziato;

o) dispensare un Religioso dai voti temporanei;

p) dispensare dalle leggi che riguardano la struttura e il governo dell'Ordine, a norma del n. 268.

466. Le Province e i Vicariati sono tenuti a rifondere proporzionalmente le spese sostenute dal Priore Generale e dai suoi Delegati per la Visita di Rinnovamento o per i Capitoli.

467. Il Consiglio Generale stabilisce ogni anno la somma di denaro da prelevare dall'Economato Generale e di cui il Priore Generale può disporre secondo la sua coscienza e prudenza, per far fronte a spese straordinarie a vantaggio dell'Ordine, ogni volta che sia necessario. Per le spese eccedenti tale somma che devono essere fatte dall'Ordine, si richiede nei singoli casi il consenso espresso del Consiglio, al quale spetta pure determinare ogni anno la somma di denaro che il Priore Generale

può dare in elemosina. Per le spese straordinarie il Priore Generale con il consenso del suo Consiglio potrà disporre anche del denaro proveniente dalle tasse ordinarie delle Province e da altre entrate ordinarie.

468. In caso di temporanea assenza del Priore Generale dalla Curia dell'Ordine, o nel caso ne sia impedito, il Vicario Generale ne fa le veci.

CAPITOLO XXIV

IL VICARIO GENERALE, GLI ASSISTENTI GENERALI, IL PROCURATORE GENERALE, L'ECONOMO GENERALE, IL SEGRETARIO GENERALE E GLI ALTRI UFFICI DELL'ORDINE

469. a) Il Priore Generale è coadiuvato, nel governo dell'Ordine, dal Vicario Generale e da cinque Assistenti Generali che risiedono a Roma.

b) Il Vicario Generale e gli Assistenti Generali sono eletti e confermati dal Capitolo Generale Ordinario, a norma del n. 438.

Il Vicario Generale

470. Il compito principale del Vicario Generale, che deve avere le stesse qualità del Priore Generale, consiste nel fare le veci del Priore Generale quando è assente dalla Curia o è impedito dal compiere il suo ufficio, e nel rappresentare nel suo nome l'Ordine ovunque, secondo le facoltà che il Priore Generale avrà ritenuto opportuno conferirgli.

471. Nell'adempiere il suo compito operi sempre secondo il desiderio e la volontà del Priore Generale e lo informi su tutto ciò che è stato fatto o che dovrà essere fatto per il bene dell'Ordine.

472. Il Priore Generale riponga in lui la sua fiducia e ne accetti volentieri l'aiuto. Il Vicario, a sua volta, mantenga sempre la massima fedeltà al Priore Generale, affinché egli possa confidare naturalmente nella sua coscienza e responsabilità, soprattutto quando è onerato dal peso del suo ufficio.

473. Se per qualsiasi motivo l'ufficio del Priore Generale fosse vacante fuori del Capitolo Generale Ordinario, egli assume la reggenza dell'Ordine ad interim, e il suo compito principale sarà di indire il Capitolo Generale Ordinario quanto prima, ma non oltre un anno, a norma delle Costituzioni.

474. Tuttavia, durante la sua reggenza non può in alcun modo mutare, revocare o rescindere decreti o disposizioni del Priore Generale, se non in caso di urgentissima necessità e con il consenso del suo Consiglio.

Gli Assistenti Generali

475. Gli Assistenti Generali abbiano almeno trent'anni, siano professi solenni da sette e si distinguano per dottrina, prudenza, rettitudine e zelo.

476. Compete agli Assistenti Generali costituire il Consiglio dell'Ordine, insieme al Priore Generale e al Vicario Generale, e, in qualità di Assistenti, essere presenti nelle Circostrizioni a nome del Priore Generale.

I compiti più importanti degli Assistenti Generali sono:

a) essere Consiglieri del Priore Generale;

- b) consigliare e aiutare il Priore Generale nel governo dell'Ordine, nei vari aspetti della vita e dell'attività dell'Ordine e nell'esecuzione del programma del Capitolo Generale;
- c) visitare le Circostrizioni, secondo il mandato ricevuto dal Priore Generale;
- d) presiedere i Capitoli Ordinari delle Province e dei Vicariati, secondo il mandato ricevuto dal Priore Generale;
- e) lavorare ed impegnarsi per le Federazioni, le Unioni e le Conferenze, di cui si tratta ai nn. 246-249.

Il Consiglio Generale

477. Il Consiglio Generale è composto dai seguenti membri:

- a) il Priore Generale, che lo convoca e lo presiede;
- b) il Vicario Generale;
- c) gli Assistenti Generali;
- d) se la metà dei membri del Consiglio Generale non può essere presente alla sessione del Consiglio, il Priore Generale, o chi ne fa le veci, supplisce la metà mancante inserendo nelle singole sessioni altri Ufficiali eletti nel Capitolo Generale, con diritto di voto.

Il Procuratore Generale

478. a) Deve preparare e trattare tutte le pratiche dell'Ordine con la Sede Apostolica, salvo quanto prescritto nel numero 486. Sia quindi dotato di zelo e sollecitudine, esperto sui nostri diritti, e si sforzi costantemente, con diligenza e capacità, di promuovere e conservare il bene dell'Ordine. Assista il Priore Generale fuori del Consiglio e nelle sessioni consiliari, allorché è tenuto ad intervenire ogni volta che si trattano questioni riguardanti le relazioni con la Sede Apostolica, o quando ne sia stata richiesta la sua presenza; ha diritto di parola ma non di voto, tranne che nel Capitolo Generale.

b) Ricordi sempre che deve agire a nome e secondo la volontà e la mente dell'Ordine. Non inoltri alcuna pratica senza avere prima consultato il Priore Generale.

c) Senza il suo consenso o del Priore Generale, nessun Religioso può trattare affari di sorta riguardanti l'Ordine con la Sede Apostolica, né per sé, né per altri.

L'Economo Generale

479. a) Cura ed amministra i beni temporali dell'Ordine, a norma dei nn. 491-505, sotto la direzione del Priore Generale e del suo Consiglio, provvedendo diligentemente alle necessità della Curia e promuovendo con sollecitudine l'economia dell'Ordine, per il bene della Chiesa.

b) Sia esperto in questioni economiche in modo che, oltre all'amministrazione dei beni temporali dell'Ordine, possa assistere e consigliare il Priore Generale e il suo Consiglio nelle questioni tecniche riguardanti le Province.

Il Segretario Generale

480. Il Segretario dell'Ordine ha il compito di aiutare il Priore Generale con il consiglio e l'opera, e di trascrivere tutto ciò che il Priore Generale giudichi che debba essere trascritto, nonché di annotare nei registri ciò che merita menzione. A motivo del suo ufficio egli è anche notaio per gli affari ecclesiastici dell'Ordine.

481. Deve partecipare alle sessioni del Consiglio Generale e trascrivere nel libro degli Atti un accurato e completo verbale delle questioni discusse e decise. Gode del diritto di parola ma non di voto, tranne che nel Capitolo Generale.

Gli altri Ufficiali

482. Oltre agli Ufficiali dell'Ordine eletti dal Capitolo Generale, vi siano nella Curia altri Ufficiali, uomini saggi e discreti, esperti nell'espletamento degli uffici loro affidati. A questi, tra le altre cose, si affidi: la postulazione e la promozione delle cause di beatificazione e canonizzazione; l'archivio dell'Ordine e l'accettazione delle Messe.

483. Come tutti gli altri Ufficiali della Curia, anch'essi sono tenuti a conservare fedelmente il silenzio su tutto ciò di cui, per ragioni di ufficio, saranno venuti a conoscenza in segreto, o su quanto il Priore Generale avrà loro notificato. Devono rendere conto almeno una volta all'anno al Priore Generale e al suo Consiglio della loro amministrazione.

484. Anche se essi non hanno nessuna voce nelle sessioni del Consiglio Generale, è opportuno che il Priore Generale e il suo Consiglio li consultino su quelle materie in cui sono esperti, tenendo nel dovuto conto la loro opinione.

485. Sono nominati dal Priore Generale con il consenso del suo Consiglio, ed è necessario confermarli o nominarne altri ad ogni Capitolo Generale Ordinario. Come gli altri Ufficiali dell'Ordine, possono essere rimossi dall'ufficio per un grave motivo dallo stesso Priore Generale con il consenso del suo Consiglio, a norma del nn. 519-521.

486. *Postulatore Generale*

a) Deve trattare le cause di beatificazione dei Servi di Dio e di canonizzazione dei Beati dell'Ordine, sia presso gli Ordinari dei luoghi sia con la S. Congregazione per le cause dei Santi, secondo le norme della stessa S. Congregazione. Siano trasmesse a lui le notizie riguardanti i Religiosi dell'Ordine morti in concetto di santità.

b) Si serva di mezzi appropriati e non risparmi energie per introdurre nuove cause, far progredire quelle introdotte, e incrementare prudentemente la venerazione dei Beati e dei Santi.

487. *L'Archivista Generale*

a) L'Archivista sia veramente esperto della storia della Chiesa, e particolarmente di quella dell'Ordine. Conservi con cura e l'ordine dovuto tutti i documenti e gli incartamenti conservati nell'archivio generale. Organizzi scientificamente lo schedario e l'inventario da rendere l'archivio una ottima fonte di diritto per il governo dell'Ordine e riflettere fedelmente la vita, l'attività, il senso e la storia dell'Ordine.

b) A tempo opportuno trasferisca i documenti della segreteria nell'archivio, e non permetta ad alcuno di asportarli senza licenza del Priore Generale e senza una dichiarazione scritta di chi preleva i documenti. In ragione dell'ufficio, egli è il notaio dei documenti conservati nell'archivio.

488. *Il Sacrista dell'Ordine* ha il compito di annotare accuratamente in apposito registro le Messe ricevute dai Priori Provinciali e da altre persone. Si preoccupi che le Messe siano celebrate al più presto, secondo le norme a lui impartite.

489. Il Priore Generale procuri che nei vari uffici della Curia vi siano altri Ufficiali aggiunti, in qualità di *Sottosegretari*, convenientemente pratici dell'andamento ordinario della Curia. Questi aiutino di buon grado gli Ufficiali maggiori e, se necessario, li sostituiscano di modo che in Curia la procedura sia costante e coerente.

490. Quando un ufficio nella Curia Generale è vacante, il Consiglio Generale provveda a norma del n. 465 m).

AMMINISTRAZIONE DEI BENI TEMPORALI

491. Mentre in questo mondo siamo pellegrini lontani dal Signore (cf. 2 Cor. 5, 6) dobbiamo servirci dei beni temporali come doni di Dio, necessari per sostenere la vita temporale ed esercitare le opere di apostolato a favore particolarmente degli indigenti. Perciò, al fine di conseguire le proprie finalità, le Case, le Province e l'Ordine possono acquistare, possedere e amministrare beni temporali, e ciò contribuisce al bene della Chiesa³⁹⁹.

492. Per diritto ecclesiastico le Case, le Province e lo stesso Ordine hanno personalità giuridica propria. Se in qualche Stato questa non fosse riconosciuta, le comunità acquisiscano la personalità civile secondo le leggi dello Stato, costituendo, se possibile, qualche società.

493. Fonte principale delle nostre risorse è il lavoro assiduo dei Religiosi⁴⁰⁰, come pure la moderazione nell'uso e nel consumo. A ciò si aggiungono le offerte dei benefattori dell'Ordine e l'attività economica da esercitare con sistemi e leggi proprie, nei limiti dell'ordine morale e nell'ambito delle leggi della Chiesa e della natura della vita religiosa⁴⁰¹.

494. Giova ricordare che è nostro dovere dare buon esempio agli altri anche nell'amministrazione dei beni temporali, non lasciando infruttuose le nostre sostanze. Dobbiamo infatti dare testimonianza di povertà individuale e collettiva, sapendo che in questo campo si manca contro la povertà quasi nella stessa misura sia con la trascuratezza sia con l'eccesso di cura e di sollecitudine nell'amministrazione.

495. E' necessario anche che le singole Case e, quando si tratta di iniziative interprovinciali, tutte le Province intervengano attivamente nell'aiuto⁴⁰². Le Case e le Province più povere diano esempio di laboriosità e di sobrietà; le più dotate di beni condividano generosamente il proprio, o anche diano denaro in prestito, a norma delle Costituzioni, perché l'ordinata comunione dei beni sia per tutto l'Ordine un segno luminoso della nostra unione di cuori⁴⁰³.

496. Per attuare tutto ciò è necessario che coloro che sono eletti economi siano fratelli onesti e previdenti, dotati di perizia ed esperienza: qualità assolutamente necessarie in questa attività⁴⁰⁴.

497. E' compito degli economi curare i beni della Casa, della Provincia e dell'Ordine, amministrarli sotto la direzione dei Superiori e dei loro Consigli, e assistere costantemente gli stessi Superiori e i loro Consigli con suggerimenti prudenti nelle materie che hanno direttamente o indirettamente attinenza con l'economia. Perciò devono intervenire nelle sessioni dei rispettivi Consigli quando si trattano questioni economiche. Nei Consigli Provinciali e Generali non godono però di voto deliberativo.

498. I Superiori maggiori hanno diritto di esaminare rispettivamente l'amministrazione delle Province, dei Vicariati e delle Case, sia personalmente sia tramite gli Economi.

499. Entro i limiti stabiliti dai rispettivi Capitoli, gli Economi, a motivo del loro ufficio, possono effettuare spese e stendere atti giuridici di ordinaria amministrazione. Per le spese e gli atti giuridici

³⁹⁹ cf. PC 13; PO 17.

⁴⁰⁰ *reg.* 31; *Cost.* nn. 6, 13-14, 27-28, 67, 70, 150 e 426.

⁴⁰¹ cf. GS 64.

⁴⁰² cf. GS 72 e 65.

⁴⁰³ cf. *reg.* 1; *op. mon.* 25, 33.

⁴⁰⁴ cf. GS 72.

straordinari hanno bisogno, nei singoli casi, del consenso del Capitolo locale o dei Superiori maggiori, o anche di questi ultimi con i loro Consigli.

500. Anche se le Case hanno diritto di possedere e amministrare secondo il diritto comune (cf. CIC 634) e secondo la tradizione dell'Ordine, si raccomanda vivamente, allo scopo di incrementare la vita comune e di far fronte alle esigenze economiche dei nostri tempi, di attuare in tutte le Circoscrizioni una certa centralizzazione economica, che deve essere stabilita dagli Statuti.

501. *a)* Nelle Province e nei Vicariati sia istituita la Commissione economica, che deve essere presieduta d'ufficio dal Priore Provinciale o dal Vicario Regionale; in loro assenza prenda ordinariamente il loro posto il rispettivo Economo. La Commissione ha come compito la conservazione dei beni e la programmazione economica tanto nelle Province quanto nei Vicariati, e di esercitare quei compiti che le saranno affidati dal Capitolo o dal Consiglio Provinciale o Vicariale. Sarà prevalentemente costituita da Religiosi⁴⁰⁵, ma, se necessario, vi potranno far parte anche esperti estranei all'Ordine.

b) Allo stesso modo sotto la diretta autorità del Priore Generale, sia istituita la Commissione Generale consultiva, formata da membri di tutto l'Ordine scelti dal Consiglio Generale, dopo avere ascoltato i Priori Provinciali.

502. I piani economici di maggiore importanza siano stilati ordinariamente dai Capitoli o, se necessario, dai Superiori maggiori con il consenso dei rispettivi Consigli, dopo il voto consultivo della Commissione economica e, se necessario, dopo che siano stati approvati dal Priore Generale con il consenso del suo Consiglio.

503. Per una reale integrazione di tutta la nostra famiglia nell'unità e nella condivisione dei beni:

a) il Capitolo Generale stabilisca la tassa annuale sui proventi delle Province, tenendo conto dei redditi di ognuna di esse, per una conveniente dotazione della Curia e per la sua attività ordinaria;

b) il Capitolo Generale stabilisca ciò che si deve fare, caso per caso, quando si tratta di finanziare opere straordinarie comuni a tutto l'Ordine;

c) fuori del Capitolo Generale, per quanto riguarda operazioni economiche straordinarie a favore di tutto l'Ordine, deve essere consultata la Commissione Generale economica;

d) quanto stabilito sopra circa le tasse da imporre alle Province, si deve applicare anche ai Vicariati.

504. *a)* Gli Economi presentino un'accurata relazione sullo stato economico della Casa, o della Provincia o dell'Ordine ai rispettivi Superiori con il loro Consiglio ogni volta che sarà loro richiesto. Questa relazione deve essere presentata sempre nei Capitoli Generali, Provinciali e Vicariali; nei Capitoli Locali almeno una volta al mese.

b) Ogni anno presentino il resoconto delle uscite e delle entrate dell'anno trascorso, e la stima degli introiti e delle spese per l'anno seguente ai rispettivi Superiori e ai loro Consigli.

c) I Capitoli determinino la somma che i rispettivi Economi non possono superare senza il permesso del Superiore, nel rispetto del diritto comune.

d) I limiti e le condizioni delle facoltà dell'Economo e quelle concesse ai Rappresentanti legali siano trascritti per avere efficacia presso le autorità civili.

e) Gli Atti amministrativi contro o fuori delle Costituzioni posti dall'Economo sono invalidi.

505. Gli Statuti delle Circoscrizioni provvedano alle altre cose particolari da decidere per la conservazione e l'aumento dei beni.

CAPITOLO XXVI

⁴⁰⁵ cf. *Const. Ratisb.*, c. 2, n. 16; PO 17.

LA TUTELA DELLA VITA COMUNE

La correzione fraterna

506. Sebbene le famiglie religiose offrano ai loro membri gli aiuti con i quali, gioiosi nello spirito, possono custodire nella via della carità la professione religiosa con sicurezza e fedeltà⁴⁰⁶, tuttavia, finché siamo pellegrini lontani dal Signore (cf. 2 Cor. 5, 6), neppure la famiglia religiosa costituisce un luogo totalmente sicuro dall'escludere che qualcuno possa essere ostacolato da angustie e difficoltà, o possa perfino decadere dalla iniziale carità.

507. Ma la carità che deve regnare nei nostri cuori e l'amore per il decoro dell'Ordine devono indurre le comunità, i Superiori e i singoli Religiosi a sostenere, con l'aiuto di Dio, i nostri fratelli che per caso si trovassero in difficoltà, avendo ben presenti le parole del S. P. Agostino: siamo uomini e pure noi potremmo avere questo difetto, per cui il rimprovero sia preceduto dalla misericordia⁴⁰⁷.

508. Se dunque qualcuno di noi venisse a conoscenza che un fratello si trova in tali difficoltà, conservando il segreto per l'onore e la buona reputazione del fratello qualora la cosa fosse ancora sconosciuta agli altri, si preoccupi sollecitamente del bene spirituale di lui e, se le circostanze lo permettono, lo avverta o lo corregga fraternamente con grande delicatezza, carità e pazienza, *“affinché il male non progredisca, ma sia subito corretto”*⁴⁰⁸.

509. Se poi il suo intervento fosse risultato vano, rifletta se vi sia speranza di sollevare il fratello mediante l'ammonizione o la correzione del Superiore; in tal caso informi il Superiore. Lo faccia sempre se la cosa fosse di dominio pubblico o potrebbe diventarlo a breve.

510. I Superiori, ai quali è affidata la cura particolare dei fratelli, specie quella spirituale, e che devono amare come figli e fratelli, adoperino ogni mezzo per liberarli dalle difficoltà e pericoli di qualsiasi genere, con la vigilanza, il sostegno, le esortazioni e le ammonizioni.

511. Il dovere di carità di aiutare, ammonire o correggere i fratelli spetta in primo luogo al Priore locale, al quale è affidata la loro cura immediata. Egli consideri come rivolte a sé le parole della Regola: *“Riprenda i trasgressori, incoraggi i timidi, sia paziente con tutti. Mantenga con amore la disciplina e ne imponga il rispetto”*⁴⁰⁹.

512. Se con il suo intervento mosso dalla carità il Priore locale non avrà ottenuto alcun risultato, oppure se il caso supera la sua autorità o le sue forze, ne informi il Superiore maggiore⁴¹⁰.

Modo di procedere nel caso di grave lesione della vita di comunità

513. I fratelli che hanno ceduto alla tentazione devono essere considerati, secondo l'espressione del S. P. Agostino, come feriti da risanare: le loro trasgressioni contro le prescrizioni del diritto comune siano perciò trattate a norma del medesimo diritto, non con la severità del giudice ma con la misericordia del medico.

514. Affinché la disciplina dell'Ordine non si allenti gradualmente, le trasgressioni pubbliche contro la Regola e le Costituzioni siano riprese secondo il prudente giudizio del Superiore.

⁴⁰⁶ cf. LG 43.

⁴⁰⁷ cf. s. Dom. 2, 19, 64.

⁴⁰⁸ reg. 25.

⁴⁰⁹ reg. 46.

⁴¹⁰ cf. ivi.

515. Se la situazione lo richiede, gli Statuti provinciali determinino quali violazioni delle nostre leggi costituiscano il pericolo maggiore per il bene della comunità, sia per la frequenza che per le particolari condizioni di tempo e di luogo in cui avvengono, e stabiliscano il modo di rimediare.

516. L'Ordine non stabilisce altre sanzioni se non quelle imposte dal Superiore con una sentenza. Le sanzioni non si applicano se prima non sono state fatte le ammonizioni sia a livello paterno che giuridico, a norma del diritto, riguardanti la colpa commessa e i rimedi da applicare nel caso che il fratello non abbia tenuto conto delle ammonizioni. A lui si deve sempre concedere la possibilità di difendersi e di appellarsi.

517. Nei casi più urgenti, quando si tratta di evitare un grave danno imminente o uno scandalo, il Priore locale con il consenso del suo Consiglio prenda provvedimenti, ordinando al fratello di partecipare ad un corso di esercizi spirituali, o di allontanarsi dal luogo di residenza, o di astenersi dal celebrare la Messa in pubblico, oppure adottando altre misure adeguate. Quando si tratta della proibizione di celebrare in pubblico, il provvedimento sia notificato subito al Superiore maggiore, il quale, con il consenso del suo Consiglio, potrà ordinare al fratello di trasferirsi altrove con il divieto di ritornare nello stesso luogo.

518. Per i motivi riportati più sotto, e dopo le debite ammonizioni, il Priore locale con il consenso del suo Consiglio può sospendere dall'ufficio gli Ufficiali della Casa fino a quando il Superiore maggiore non avrà provveduto diversamente. Il Priore Generale con il consenso del suo Consiglio può rimuovere dall'ufficio sia gli altri Superiori maggiori sia i loro Consiglieri, qualora fossero incorsi in una delle infrazioni che prevedono la privazione dell'ufficio.

519. I Superiori e gli altri Ufficiali, tenendo conto del loro grado o condizione, possono essere privati dell'ufficio per i motivi seguenti:

- a) se vivono senza spirito religioso con grave scandalo della comunità e dei fedeli;
- b) se si comportano in modo gravemente offensivo contro la comunità o i fratelli;
- c) se trascurano in modo grave gli obblighi del proprio ufficio;
- d) se abitualmente non sono presenti con gli altri fratelli agli atti comuni senza giusto motivo;
- e) se avranno tentato di impedire l'esercizio della legittima autorità;
- f) se avranno gravemente trascurato l'amministrazione dei beni temporali o se li avranno amministrati violando le leggi dell'Ordine, della Provincia o del Vicariato.

520. Al fratello che sta per essere sospeso o rimosso dal suo ufficio sia concessa la possibilità di rinunciarvi, se lo preferisce.

521. Sia istituito il processo a norma del diritto comune sia per decidere la privazione dell'ufficio dei Superiori maggiori, sia per infliggere la privazione della voce attiva e passiva. Le cause delle privazioni siano sufficientemente provate e si conceda al fratello la possibilità di difendersi.

Dimissioni dall'Ordine

522. Il diritto alla voce attiva e passiva nell'Ordine viene sospeso, se non è previsto diversamente in qualche documento, ai fratelli:

- a) che vivono fuori dalla Casa illegittimamente;
- b) che vivono fuori dalla Casa per verificare la vocazione con il decreto di assenza dalla Casa o di escaustrazione;
- c) che attendono il permesso di assenza dalla Casa o di escaustrazione, o di dispensa dai voti religiosi o di riduzione allo stato laicale dalla Sede Apostolica;

- d) che, dopo essere stato emesso dal Priore Generale il decreto di dimissioni, attendono la conferma dello stesso decreto dalla Sede Apostolica;
- e) contro i quali è stato intentato il processo di dimissioni dall'Ordine;
- f) che attendono la risposta al ricorso contro il decreto di dimissioni dall'Ordine;
- g) che hanno effettuato il passaggio ad esperimento in qualche diocesi o Istituto Religioso.

523. Nella necessità che un fratello debba essere dimesso dall'Ordine, gli si offra prima l'opportunità di andarsene spontaneamente, dopo aver ottenuto la necessaria dispensa. Se rifiuterà di andarsene si proceda alla sua dimissione per il bene sia del fratello che dell'Ordine (cf. CIC 694-704).

524. Le cause di dimissioni dall'Ordine sono quelle stabilite dal diritto comune (cf. CIC 695- 696) e quelle di seguito riportate:

- a) se il fratello avrà perduto completamente lo spirito religioso;
- b) se avrà corrotto gravemente i costumi degli altri;
- c) se avrà causato profonde discordie nella comunità;
- d) se, trascorso il tempo concessogli per vivere fuori della comunità, nonostante le ammonizioni canoniche del Superiore maggiore, non sia rientrato;
- e) se qualcuno agendo nelle questioni economiche contro le leggi della Chiesa o dell'Ordine, abbia dissipato i beni dell'Ordine o avrà contratto debiti e obblighi o condotto operazioni economiche per somme superiori alla metà della somma non riservata alla Sede Apostolica nelle singole nazioni.

525. L'Ordine tratti con carità, a norma degli Statuti Provinciali, coloro che hanno abbandonato l'Ordine o sono stati dimessi, affinché nella nuova condizione civile possano condurre una normale vita cristiana e sociale, e possano disporre di mezzi finanziari per un dignitoso sostentamento.

EPILOGO

526. La speranza del progresso e del rinnovamento dell'Ordine non deve essere riposta nella moltiplicazione delle leggi, bensì nella loro più diligente osservanza e nello spirito con cui noi, resi figli sotto la grazia, le osserviamo⁴¹¹. Tutti dunque dobbiamo meditare frequentemente e dobbiamo applicare a noi stessi i principi, le esortazioni e le norme della Regola e delle Costituzioni. Gli Statuti Provinciali o anche il Capitolo locale provvedano che la Regola e le Costituzioni siano lette in pubblico durante i pasti in comune, o nel Capitolo di Rinnovamento o durante gli esercizi spirituali, o anche in altro tempo opportuno. In tal modo, ricercando Dio con un cuor solo e un'anima sola, avverrà che gli impulsi dello spirito interiore produrranno in noi il loro effetto.

Conceda il Signore, con la comune aspirazione di tutti, di unirci più fervidamente a Cristo, perché la vita dell'Ordine si rafforzi maggiormente e il nostro apostolato porti frutti più abbondanti.

⁴¹¹ cf. PC 4; reg. 48.